



Camera di Commercio
Biella



Raccolta Provinciale degli Usi

Anno 2010



Camera di Commercio
Biella



Raccolta Provinciale degli Usi Anno 2010

La presente raccolta è stata approvata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 218 del 14.12.2010

PREFAZIONE

Sono lieto di presentare la nuova Raccolta Provinciale degli Usi della provincia di Biella, frutto di un lungo e accurato lavoro svolto dall'apposita Commissione Provinciale, presieduta dal Dr. Giuliano Grizi, e da otto Comitati Tecnici di esperti nelle diverse materie oggetto di esame.

La raccolta ed il periodico aggiornamento degli "Usi" rientrano tra i tradizionali adempimenti istituzionali delle Camere di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato che le stesse sono chiamate a svolgere, come valorizzato dalla L. 580/93 e confermato dal Decreto Legislativo n. 23 del 15.02.2010.

In tal senso gli usi, infatti, assumono notevole importanza quali strumenti idonei a definire le più svariate questioni avendo valore di fonti del diritto nelle materie non disciplinate da leggi, regolamenti o contratti, o quando da questi espressamente richiamati.

Da qui la rilevanza concreta della presente pubblicazione che auspichiamo possa essere di interesse e utilità per tutti gli operatori economici, dal mondo delle imprese a quello dei consumatori.

Un vivo ringraziamento al Presidente della Commissione, a tutti i componenti della stessa e dei Comitati Tecnici per il prezioso lavoro svolto.

IL PRESIDENTE
Gianfranco De Martini

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

TITOLO II

Comunioni tacite familiari

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani, impianti industriali e aziende commerciali

1° capitolo - Compravendita

- a) Compravendita di aree fabbricabili**
- b) Compravendita di fabbricati - alloggi - aziende - esercizi - uffici**

2° capitolo - Locazione

- a) Locazione di aree fabbricabili**
- b) Locazione di immobili uso abitazione - magazzino - azienda - esercizio - ufficio**

3° capitolo - Condomini

1° CAPITOLO

COMPRAVENDITA

a) Compravendita di aree fabbricabili

1.1 Contratto

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

1.2 Mediazione

La tariffa di mediazione, da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti, è a carico sia del venditore che del compratore secondo le seguenti modalità:

	dal venditore	dal compratore
- senza limite di cifra	2%	2%

Se il mediatore agisce per incarico di una sola delle parti, l'altra non gli dovrà alcuna corresponsione.

b) Compravendita di fabbricati - alloggi - aziende - esercizi - uffici

1.3 Contratto

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

1.4 Mediazione

La tariffa di mediazione, da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti, è a carico sia del venditore che del compratore secondo le seguenti modalità:

	dal venditore	dal compratore
- compravendita di fabbricati	2%	2%
- compravendita di aziende industriali, commerciali e artigianali	2%	2%
- compravendita di esercizi pubblici	2%	2%

Se il mediatore agisce per incarico di una sola delle parti, l'altra non gli dovrà alcuna corresponsione.

2° CAPITOLO

LOCAZIONE

a) Locazione di aree fabbricabili

2.1 Contratto

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

b) Locazione di immobili uso abitazione, magazzino, azienda, esercizio, ufficio

2.2 Forma della redazione

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi compresa una copia bollata per l'inquilino ed una per il locatore e la tassa di bollo sulle medesime, sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali.

Di norma si procede alla redazione di un contratto con le condizioni che regolano la locazione all'inizio della medesima.

Resta inteso che, qualora la redazione del contratto sia stata affidata ad un professionista, la spesa relativa competerà a chi ha conferito l'incarico.

2.3 Forma di pagamento

La pigione viene pagata in forma anticipata entro i primi cinque giorni del mese o trimestre al domicilio del locatore o della persona da lui incaricata.

2.4 Riscaldamento

Nel caso in cui un alloggio sia sfitto o inoccupato per almeno due mesi, previa comunicazione raccomandata all'amministratore o al proprietario e conseguente piombatura della sua parte dell'impianto a cura dell'amministratore o proprietario, può essere concessa la riduzione del 60% delle spese di funzionamento dell'impianto per il periodo in cui l'alloggio rimane inoccupato. Fra le spese anzidette non sono da considerarsi quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli inquilini sono, di norma, tenuti a corrispondere anticipi al proprietario dell'immobile o all'amministratore in occasione dell'approvvigionamento del combustibile. Ciò salvo conguaglio al termine della gestione.

2.5 Consegna e riconsegna locali

2.5.1 Visita

L'inquilino è tenuto al lasciar visitare i locali affittati durante i sei mesi che precedono lo sgombero (od il mese in caso di affitto di camere ammobiliate). Non esistono particolari consuetudini in

merito agli orari di visita, che normalmente vengono concordati tra le parti. Resta inteso che, comunque, occorre destinare alla visita almeno un giorno alla settimana.

2.5.2 Termine per lo sgombero dei locali

L'inquilino è tenuto a lasciare sgomberi i locali entro il giorno della scadenza della locazione e consegnare, in tale giorno, anche le chiavi al proprietario.

2.6 Spese varie

Le spese inerenti all'ascensore vanno normalmente ripartite in base alla superficie nonché all'altezza dei piani, intendendosi più gravato il piano di maggiore altezza.

Con gli stessi principi vengono ripartite le spese inerenti al ricambio delle funi dell'ascensore, che vengono addebitate all'utente.

Le spese per la sostituzione delle antenne televisive singole con i nuovi impianti centralizzati vengono sostenute dagli utenti condomini o inquilini in parti uguali.

Ove questi ultimi, che hanno sostenuto la spesa, debbano lasciare l'appartamento, hanno diritto di essere rimborsati dal locatore della spesa sostenuta, meno un 20% per ogni anno di godimento dell'impianto.

L'importo del rimborso viene poi anticipato dall'inquilino subentrante, per usufruire dell'impianto già in atto.

2.7 Mediazione

La tariffa di mediazione, da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti, è a carico sia del locatore che del conduttore, secondo le seguenti modalità: il corrispettivo del primo canone mensile.

3° CAPITOLO

CONDOMINI

3.1 Gestione di condomini

Nella città di Biella la gestione dei condomini è regolata da norme il cui compendio viene denominato "Regolamento di Condominio" e che normalmente fa parte come allegato degli atti di acquisto delle aree edificande o delle unità immobiliari già costruite.

Nei grandi condomini, l'amministratore viene affiancato da un comitato ristretto di condomini per adottare le deliberazioni di minore importanza, sovrintendere al controllo delle spese, all'esercizio del riscaldamento, all'ordine, pulizia e lavori nell'edificio.

All'inizio della gestione annuale, normalmente il 1° luglio, i condomini anticipano alla cassa condominiale le quote corrispondenti in millesimi di proprietà, sulla base dei preventivi di gestione approvati dall'Assemblea con conseguenti riparti di contribuzione a scadenze prefissate - 3 o 4 per

ogni gestione annuale che possono venire integrate durante l'esercizio secondo le necessità per pagare le spese di riscaldamento, ascensore, pulizia, ecc..

In alcuni condomini alle spese di gestione annuale viene aggiunta una piccola quota di ammortamento dell'impianto specie per quanto ha attinenza con il ricambio delle caldaie e dei bruciatori di olio combustibile.

Le spese di ascensore vengono ripartite in base alle utenze di ogni nucleo familiare residente e con percentuali progressive a seconda dei vari piani dello stabile, con un minimo per il primo piano ed un massimo per l'ultimo e con esclusione del piano terreno.

In alcuni condomini, dove gli ascensori sono liberi, le quote vengono accollate con maggiorazione per i piani in cui vi siano uffici. Oltre alle pure spese di gestione, in altri condomini viene applicata una maggiorazione per ammortamento degli impianti e per il ricambio delle funi, escluso il piano terreno.

Le spese di pulizia dei luoghi comuni vengono pagate con quelle del portierato ove esiste un portiere. Negli altri casi la pulizia viene affidata a impresa specializzata individuale o collettiva che sia iscritta regolarmente nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Le spese per la sostituzione delle antenne televisive singole con i nuovi impianti centralizzati vengono sostenute dagli utenti condomini o inquilini in parti uguali.

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici - Contratti agrari -

- 1° Capitolo - **Compravendita di fondi rustici**
- 2° Capitolo - **Affitto di fondi rustici**
- 3° Capitolo - **Conduzione in compartecipazione**
- 4° Capitolo - **Conduzione a mezzadria**
- 5° Capitolo - **Conduzione a colonia parziaria**
- 6° Capitolo - **Conduzione a colonia miglioritaria**
- 7° Capitolo - **Conduzione in enfiteusi**
- 8° Capitolo - **Altre forme di conduzione**

1° CAPITOLO

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1.1 Contratto

Oggetto del contratto sono i terreni e i fabbricati rustici ed i fabbricati accatastati all'urbano accorpati con essi.

In materia di compravendita non risultano accertati particolari usi.

1.2 Mediazione

La provvigione di mediazione, da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione tra le parti, è a carico sia del venditore che del compratore secondo tariffe percentuali a scaglioni decrescenti come segue:

	dal venditore	dal compratore
Compravendita di fondi rustici:		
- fino a euro 103.291,38	2%	2%
- da euro 103.291,38 a euro 258.228,45	1,50%	1,50%
- oltre euro 258.228,45	1%	1%

Al mediatore che agisce per incarico di una sola delle parti compete unicamente la provvigione dovuta da chi gli ha affidato il mandato.

2° CAPITOLO

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

2.1 Contratto

Oggetto del contratto sono i terreni ed i fabbricati rurali nonché i fabbricati accatastati all'urbano accorpati con essi.

2.2 Presunzioni contrattuali

Si presume che l'affittuario abbia piena e perfetta conoscenza dello stato e condizioni degli stabili e delle cose locate, con tutte le loro pertinenze e servitù attive e passive, diritti e ragioni.

2.3 Forma del contratto

I contratti sono stipulati per atto scritto.

2.4 Spese di stipulazione del contratto di locazione

Le spese di stipulazione del contratto di locazione, tasse di registro, copie autentiche, eventuali tasse di trascrizione, iscrizioni ipotecarie, loro rinnovazioni, quietanze, sono divise in parti uguali tra i contraenti.

2.5 Affittanza a corpo

L'affitto del fondo viene fatto a corpo nei limiti previsti dalla legge.

2.6 Inizio e fine della locazione

L'inizio e la fine della locazione hanno luogo con il mezzogiorno del San Martino 11 Novembre.

2.7 Garanzia del contratto

La cauzione è pattuita per le grandi e medie affittanze.

Essa non è stabilita in misura fissa e può raggiungere come massimo il valore di una annata di affitto.

Qualora il canone debba essere corrisposto a rate anticipate, la cauzione è ridotta proporzionalmente.

Qualora venisse versato un deposito sulle cauzioni saranno corrisposti gli interessi legali.

2.8 Pagamento canone di affitto

Il canone di affitto è pattuito in natura e normalmente corrisposto nell'equivalente in denaro, computato con riferimento a determinate quantità di prodotti fondamentali della zona e dell'azienda.

Nella zona risicola il canone è corrisposto in due rate: l'una entro il mese di novembre, l'altra entro il successivo mese di febbraio.

Nelle piccole affittanze il canone è corrisposto in un'unica soluzione al termine di ogni annata agraria.

Nella zona asciutta e irrigua non risicola, il pagamento del canone viene effettuato in due rate: l'una entro il 15 agosto e l'altra a saldo l'11 novembre.

Nell'ultimo anno di affittanza il canone è pagato integralmente entro ottobre, senza alcuna tolleranza di ritardi, conteggiando in esso parte della cauzione pattuita.

E' tollerato un ritardo massimo di quindici giorni per il pagamento delle singole rate, dopo le scadenze relative.

2.9 Diritti dell'affittuario subentrante

L'affittuario subentrante dispone dei letami, sempreché essi esistano, da utilizzare nelle epoche e nei modi opportuni per la nuova conduzione. Inoltre ha il diritto di seminare a tempo opportuno semi di sovescio e da erbaio, anche nelle risaie dalle quali non sia stato asportato il raccolto, usando, nel compiere tale pratica colturale, la diligenza del "buon padre di famiglia", al fine di non danneggiare il raccolto, salvo rifusione degli eventuali danni.

2.10 Diritti dell'affittuario uscente

L'affittuario uscente ha il diritto di utilizzare l'erba dei prati per metà superficie fino al San Martino, anche a mezzo del pascolo.

La marcita non è in nessun caso ed in nessun tempo assoggettata al pascolo, né l'ultimo sfalcio può essere fatto oltre la metà di ottobre.

L'affittuario uscente ha inoltre il diritto di usare i magazzini, per il ricovero dei cereali prodotti nel fondo, fino a metà maggio dell'anno successivo e i fienili fino a tutto aprile per i foraggi, ed anche oltre, nei casi di forza maggiore, esclusa però la parte necessaria al fittabile subentrante per la regolare conduzione dell'azienda. Deve ad ogni modo consegnare i locali anche prima di tale termine, qualora essi si rendano vuoti.

L'affittuario uscente ha anche il diritto di tenere per sé alcuni locali ad uso abitazione, sempreché ne esista la disponibilità materiale, e fino a tanto che rimangano nel fondo cereali o fienaglie di sua proprietà.

Per la zona alta del Biellese i fabbricati devono essere lasciati liberi con il San Martino (11 Novembre).

2.11 Seminari invernali

L'affittuario uscente permette a quello subentrante di procedere tempestivamente alle semine autunnali e mette a disposizione del subentrante il letame occorrente per i seminativi, sempreché esso esista e, qualora il fondo sia fornito di fabbricati, i locali strettamente necessari per il ricovero delle persone e del macchinario.

2.12 Scorte vive e morte

Le scorte vive e morte appartengono all'affittuario, ad eccezione delle paglie, dei lettini e dei letami che vi siano annessi, quali doti del fondo.

2.13 Estimo scorte esistenti nel fondo

La stima del bestiame, dei fieni, dei meccanismi (essicatoi, trebbiatrici, riserie e mulini annessi all'azienda, ecc.) delle macchine ed attrezzi agricoli e delle scorte varie esistenti nel fondo, è fatta da periti speciali con valutazioni che tengano conto dei danni causati da inadempimento dell'affittuario e non già dal normale deperimento d'uso.

Ciascuna delle parti interessate nomina il proprio perito, salvo che si accordino sulla nomina di un unico perito.

La nomina è fatta mediante incarico scritto alla persona prescelta. All'inizio delle operazioni di perizia, si redige apposito "verbale" con il quale ciascuna delle parti indica il proprio perito. Il "verbale" è firmato dalle due parti e dai periti in segno di accettazione. Nel "verbale" è indicato, su scelta dei periti stessi, il terzo perito, al quale saranno devolute le operazioni di stima, nel caso in cui i primi nominati non si accordino sulle valutazioni. Se i due periti, all'atto della redazione del "verbale" non si accordano su alcun nominativo e se la nomina del terzo perito è stata omessa, le parti scelgono il terzo perito o ne deferiscono la nomina ad un Ente presso il quale vi sia apposito Albo di periti (Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura).

La valutazione delle scorte vive si fa nel giorno del loro trapasso all'acquirente (normalmente l'11 novembre). Per le altre scorte, i periti danno le risultanze d'estimi entro il 30 novembre dell'anno successivo.

Come prezzi unitari si prendono per base:

- a) per i fieni, la media dei prezzi figuranti nei listini di mercato della settimana antecedente ed in quella susseguente al S. Martino (11 Novembre);
- b) per le altre scorte, le quotazioni correnti localmente all'epoca del trapasso.

Ognuna delle parti liquida gli onorari al proprio perito. Sono a carico delle parti, in misura uguale, sia gli onorari dell'eventuale perito unico che quelli dell'eventuale terzo perito.

Le scorte sono pagate non appena vengono ultimate e comunicate le risultanze peritali, entro il 30 novembre; in caso diverso, entro tale data il compratore versa un congruo acconto, salvo conguaglio al momento in cui le operazioni di stima sono ultimate e comunicate.

2.14 Condotte e manutenzioni edifici, strade, cave

Le spese relative al trasporto di materiali necessari alle opere di straordinaria manutenzione sono a carico della proprietà.

Le spese di trasporto dei materiali necessari alla ordinaria manutenzione sono a carico dell'affittuario.

Detti trasporti sono effettuati in epoca compatibile con le esigenze dei lavori agricoli.

2.15 Strade

Viene sempre fatto obbligo al fittabile di provvedere alla buona manutenzione delle strade private del tenimento e dei cortili a propria cura e spese.

2.16 Cavi ed irrigazioni

In ogni anno della affittanza e nelle consuete epoche, l'affittuario espurga tutti i cavi, cavetti e fossi che servono alla derivazione, condotta e distribuzione, raccolta e smaltimento di tutte le acque di qualsiasi natura e provenienza, siano esse di irrigazione, di precipitazione o di risorgenza.

I diritti d'acqua dei proprietari, se "gratuiti", sono ceduti in godimento all'affittuario senza compenso; se "a pagamento" sono ceduti in godimento dietro rimborso.

2.17 Assicurazioni

Il conduttore provvede all'assicurazione dei prodotti contro i rischi della grandine, almeno in misura sufficiente a garantire, in caso di sinistro, il canone annuo di affitto.

Egli inoltre assicura le scorte contro il rischio degli incendi.

2.18 Consegna, riconsegna e bilancio

Al principio dell'affittanza, per opera di un perito scelto dal proprietario, l'affittuario riceve la regolare consegna di tutti i beni di campagna, ragioni d'acqua, edifici, fabbricati, scorte, aie ed ogni altra servitù attiva e passiva pertinente al fondo, ecc..

Alla scadenza dell'affittanza, lo stesso affittuario è tenuto a dare la regolare riconsegna di tutto quanto gli è stato consegnato al principio dell'affittanza ed a sottostare al conseguente successivo bilancio di terminata affittanza.

Il testimoniale di riconsegna ed il relativo bilancio sono redatti da un perito nominato dalla proprietà, con facoltà al conduttore di farsi assistere da un proprio tecnico. Oppure da un perito unico nominato d'accordo tra le parti, oppure da due periti nominati da ciascuna delle parti, con facoltà di nominare un terzo perito ed in caso di disaccordo di deferirne la nomina ad un Ente presso il quale vi sia apposito Albo di periti.

Le spese di consegna sono a carico del subentrante mentre sono a carico dell'affittuario uscente soltanto le spese inerenti alle operazioni di bilancio.

2.19 Mediazione

La provvigione di mediazione, da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione tra le parti, è a carico sia del proprietario che dell'affittuario secondo tariffe percentuali a scaglioni decrescenti come segue:

	dal proprietario	dall'affittuario
- affitto di fondi rustici fino a euro 25.822,84	2%	2%
- sull'eccedenza di euro 25.822,84	1%	1%

Le tariffe di mediazione sono calcolate sui prezzi del primo anno e per un cumulo massimo di affitto di tre anni. Al mediatore che agisce per incarico di una sola delle parti, compete unicamente la provvigione dovuta da chi gli ha affidato il mandato.

3° CAPITOLO

CONDUZIONE IN COMPARTECIPAZIONE

2.20 Definizione

In uso da sempre, ma affermatosi negli ultimi decenni è la pratica di gestione in compartecipazione degli alpeggi da parte di una pluralità di imprese agricole, dovuta soprattutto alla riduzione della manodopera disponibile nelle aziende stesse.

La compartecipazione è tra allevatori che alpeggiano insieme il rispettivo bestiame (bovino, ovicaprino, equino, ecc.) integrandosi e coadiuvandosi nella gestione generale: permettendo così alternativamente ai compartecipanti di poter gestire anche le rispettive aziende agricole.

4° CAPITOLO

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

5° CAPITOLO

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

6° CAPITOLO

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

7° CAPITOLO

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

8° CAPITOLO

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

TITOLO V

Compravendita di prodotti

- 1° Capitolo - **Prodotti della zootecnia**
- 2° Capitolo - **Prodotti dell'agricoltura**
- 3° Capitolo - **Prodotti della silvicoltura**
- 4° Capitolo - **Prodotti della caccia e della pesca**
- 5° Capitolo - **Prodotti delle industrie estrattive**
- 6° Capitolo - **Prodotti delle industrie alimentari**
- 7° Capitolo - **Prodotti dell'industria del tabacco**
- 8° Capitolo - **Prodotti dell'industria delle pelli**
- 9° Capitolo - **Prodotti delle industrie tessili**
- 10° Capitolo - **Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento**
- 11° Capitolo - **Prodotti delle industrie del legno**
- 12° Capitolo - **Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche, fotofonocinematografiche**
- 13° Capitolo - **Prodotti delle industrie metallurgiche**
- 14° Capitolo - **Prodotti delle industrie meccaniche**
- 15° Capitolo - **Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi**
- 16° Capitolo - **Prodotti delle industrie chimiche**
- 17° Capitolo - **Prodotti delle industrie della gomma elastica**
- 18° Capitolo - **Prodotti di industrie varie**

1° CAPITOLO

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Bovini - Equini - Suini - Animali da cortile - Latte - Uova - Lana greggia

BOVINI

a) Bovini da latte e da riproduzione

1.1 Contratto

Il contratto di compravendita dei bovini da latte e da riproduzione è di regola verbale e fatto con l'intervento del mediatore, sensale o intromettitore. Alle volte il mediatore prende nota del contratto concluso e delle principali condizioni.

1.2 Oggetto del contratto

Si chiama vacca la bovina che ha figliato.

E' vacca fresca quella che ha partorito da non più di due mesi.

E' vacca giusta quella che dà latte mercantile dai quattro quarti.

E' vacca scarsa da un quarto, quella che non è pari in latte con il quarto del lato corrispondente.

E' vacca orba da uno o più capezzoli, quella che non emette latte da uno o più capezzoli.

E' vacca pronta quando si trova a non più di un mese dal parto.

Si chiama primarola la bovina che per la prima volta è in stato di gestazione avanzata.

Si chiama manzetta la bovina che non è stata ancora condotta al toro.

Si chiama toro il bovino atto al salto ed alla riproduzione.

Le contrattazioni avvengono quasi sempre per capo.

1.3 Garanzie date dal venditore

1.3.1 Per i vizi apparenti, anche non rilevati dal compratore, il venditore non assume garanzia alcuna anche se non lo dichiara.

1.3.2 Nel caso di patti con le frasi: "l'animale lo vendo sano e da galantuomo", oppure "vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo" il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio o difetto occulto da cui sia affetto l'animale. Nel caso di "tutta garanzia" il venditore intende garantire oltre che dagli occulti anche dai vizi o difetti apparenti.

1.3.3 Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia, in tal caso questa condizione deve essere dichiarata in presenza del mediatore prima di concludere il contratto; essa può essere espressa con la forma: "vendo come si trova alla riga" e simili.

1.3.4 Per le vacche da latte si dà speciale garanzia di gravidanza e quando la gravidanza non è ancora avanzata e tale che non sia rilevabile in modo certo, il compratore trattiene almeno un quinto del valore, non è tenuto al pagamento completo del prezzo pattuito, sino a quando sia possibile accertare con sicurezza lo stato di gravidanza.

1.3.5 Per le primarole pronte non si dà alcuna garanzia della quantità di latte.

1.3.6 I tori, salvo patti speciali, si intendono garantiti abili al salto.

1.3.7 Altra forma speciale di vendita di animali praticata nella Provincia é quella espressa di solito nella formula: "vendo l'animale alla prova", "a piacimento", per cui il compratore ha il diritto incontrastato di ritornare l'animale al venditore entro gli otto giorni, specificando il motivo, se l'animale è stato "venduto alla prova", senza nemmeno dirne la causa, se l'animale è stato venduto con la formula "a piacimento".

1.4 Consegna

1.4.1 La consegna, salvo patti speciali, viene fatta generalmente dal venditore al domicilio del compratore entro 48 ore dalla stipulazione del contratto, se il venditore è un negoziante; se invece il venditore è un agricoltore od allevatore, il compratore usa mandare a ritirare l'animale entro otto giorni. Se la bovina viene contrattata sulla fiera o mercato, si consegna sul posto all'acquirente. Se il trasporto si fa per ferrovia o per automezzo, il venditore è tenuto a fare la spedizione dalla stazione ferroviaria più vicina alla propria dimora, entro 48 ore, salvo il caso di ritardo dipendente dall'amministrazione ferroviaria.

1.4.2 La consegna si intende sempre, salvo patti speciali, a rischio del venditore. Quando però i contraenti abbiano stabilito che la consegna sia fatta a mezzo ferrovia o automezzo e che le spese di trasporto siano sostenute dal compratore, si sottintende che il bestiame viaggia a rischio e pericolo del compratore. Quando invece i contraenti abbiano stabilito che la consegna sia fatta a mezzo ferrovia o automezzo e le spese di trasporto siano sostenute dal venditore si sottintende che il bestiame viaggia a rischio e pericolo del venditore.

1.4.3 Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro i termini d'uso o pattuiti, deve informare il compratore dei motivi del ritardo. D'ordinario l'avviso è verbale, personalmente oppure a mezzo del mediatore, entro i termini di consegna.

1.5 Pagamento

1.5.1 Il pagamento si fa generalmente entro otto giorni o al massimo entro quindici giorni dal ricevimento dell'animale, al domicilio del venditore o sul mercato in cui venne concluso il contratto. Il compratore può però trattenere, per ogni capo di bestiame, fino alla metà del prezzo pattuito per le garanzie espressamente assunte dal venditore.

1.6 Vizi e difetti

1.6.1 Quando la vacca sia affetta dal difetto del nervetto, anche in un solo capezzolo, il compratore ha diritto ad una equa riduzione del prezzo.

1.6.2 La scarsità di un capezzolo, quando non sorpassa il mezzo litro, non dà diritto ad alcuna riduzione del prezzo. Quando invece la scarsità è superiore al mezzo litro, dà diritto alla riduzione del prezzo, ma non alla rescissione del contratto.

1.6.3 Quando la vacca venduta in periodo di lattazione ha nel capezzolo due fori per l'emissione del latte, per cui si verifica spandimento nella mungitura, il compratore ha diritto ad un'equa riduzione del prezzo.

1.6.4 In generale l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti dei capezzoli, tale che l'estrazione del latte sia ostacolata (e quindi anche il nervetto quando è esteso a due capezzoli) dà facoltà al compratore di risolvere il contratto o di pretendere una riduzione di prezzo.

1.6.5 Se una vacca o una primarola sorpassa di un mese l'epoca garantita dal venditore per lo sgravio, senza partorire, il compratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, in relazione al prezzo del mangime, a partire dal trentesimo giorno in avanti dopo la data garantita per il parto.

1.6.6 Qualora una manzetta si riscontrasse gravida e la gravidanza fosse causa di minor valore della manzetta stessa, il compratore ha diritto ad una equa riduzione del prezzo oppure alla rescissione del contratto.

1.6.7 Se la vacca venduta garantita per una determinata produzione di latte dà invece una produzione inferiore del 25%, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed il venditore deve ritirare la vacca.

1.6.8 Se una primarola o una vacca abortisce o partorisce prematuramente, con feto morto, entro le 48 ore dalla consegna, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto, a meno che il venditore provi che la causa dell'aborto è dovuta a colpa del compratore o di chi per esso; se invece abortisce prematuramente con feto morto dopo le 48 ore, il compratore non ha diritto né a rescissione né ad indennizzo.

1.6.9 Se una primarola o una vacca venduta con garanzia di gravidanza si manifesta vuota di vitello, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto.

Danno luogo all'azione redibitoria i seguenti vizi:

1. rustichezza, cozzare, tirar calci, vizi d'animo in genere;
2. vertigine, epilessia e mal caduco;
3. l'asma, la bolsaggine di qualsiasi genere ed il pelon;
4. affezioni croniche del sistema respiratorio;
5. lingua serpentina;
6. non mangiar bene;
7. il crampo rotuleo;
8. la brucellosi;
9. la leucosi.

Per le vacche da latte, oltre ai vizi suddetti:

10. il difetto del nervetto, quando la vacca sia contemporaneamente scarsa di latte nel capezzolo o nei capezzoli;
11. l'essere vacca orba;
12. rifiutarsi di essere munta;
13. perdere il latte da un capezzolo;
14. prolasso della vagina e dell'utero;

15. il non aver latte mercantile quando la vacca sia fresca;
16. l'alterazione del latte, per cui, anche senza manifestazione esterna, non sia commestibile o non utilizzabile per l'industria casearia.

Per i tori, oltre ai vizi di cui ai numeri da 1 a 9, danno luogo all'azione redibitoria anche l'inabilità al salto ed in genere tutti i vizi, o malattie occulte gravi, la cui origine sia preesistente al contratto.

1.7 Denuncia dei vizi

1.7.1 Il compratore deve denunciare al venditore i vizi riscontrati nell'animale non appena si siano manifestati ed in ogni caso entro i limiti stabiliti dal paragrafo 1.8. Il ritardo oltre tali termini importa la decadenza dell'azione per far valere la garanzia.

1.7.2 La denuncia dei vizi può essere fatta al venditore verbalmente, direttamente dal compratore o a mezzo del mediatore o per iscritto, con lettera raccomandata. Nella denuncia si deve indicare non soltanto il genere di vizio manifestatosi, ma anche l'epoca nella quale si manifestò.

1.7.3 Il venditore, appena ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio, nel più breve termine di tempo possibile.

L'animale nel frattempo rimane nella stalla del compratore. Se il venditore tarda più di tre giorni a presentarsi per la verifica del vizio denunciato, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di mantenimento e di governo del bestiame, dedotto l'eventuale ricavo del latte.

1.8 Limiti di garanzia

1.8.1 Per i vizi, difetti o malattie di cui ai numeri 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 del paragrafo 1.6.9, la garanzia è di otto giorni.

Per i vizi, difetti o malattie di cui ai numeri 2, 3, 4 la garanzia è di giorni 40.

Per il numero 14 la garanzia è da una gravidanza all'altra.

La garanzia decorre dal giorno della consegna dell'animale.

1.8.2 L'azione per far valere la garanzia, in ogni caso, va proposta nei 40 giorni dalla consegna.

1.8.3 Quando nella stalla del compratore si manifesta l'afta epizootica le garanzie stabilite per i vizi redibitori cessano totalmente. Rimangono però salve le garanzie per quei vizi che furono riscontrati prima dello scoppiare dell'afta.

1.8.4 Se entro 72 ore dalla consegna dei bovini questi vengono colpiti da afta, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni; se l'afta si sviluppa dopo le 72 ore e non oltre al quindicesimo giorno dalla consegna dei bovini, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni, nel solo caso che venga accertato che la malattia si sia verificata per responsabilità del venditore.

1.9 Scioglimento del contratto

Il contratto, dopo la verifica e il risarcimento da parte del venditore del vizio redibitorio denunciato dal compratore, si intende sciolto, con tutte le conseguenze di legge.

b) Bovini da macello

Per consuetudine costante e speciale, gli animali da macello che vengono rifiutati dall'ispettore sanitario rimangono a carico del venditore. Salvo per gli animali ammalati o macellati d'urgenza o di necessità e venduti come tali al macello, il venditore non è responsabile del danno derivante al macellaio dalla distruzione di tutto o di parte dell'animale macellato, eccetto convenzionale garanzia.

1.10 Contratto

1.10.1 Il contratto generalmente è verbale, eccezionalmente è redatto in forma scritta.

1.10.2 Formano oggetto di contratto: tori, buoi, vacche, manzi e manze, vitelli. Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi.

1.10.3 Le contrattazioni si svolgono generalmente con l'intervento del mediatore, sensale od intromettitore.

1.10.4 I contratti possono essere a peso vivo, a peso morto oppure a vista, ad occhio ("a bot").

1.10.5 Il peso vivo è generalmente determinato dalla pesa esistente sul mercato o in fiera o da quella più vicina alla dimora del venditore, sul peso riscontrato si detrae un calo del 2% per non interrompere l'alimentazione dell'animale il giorno prima della vendita.

Il peso morto dei bovini è stabilito in macello, ed è dato dal peso dei quattro quarti.

1.10.6 La pesatura dei bovini grossi, venduti a peso morto, deve essere eseguita entro 48 ore dalla macellazione; la pesatura dei vitelli deve essere fatta entro la giornata.

1.11 Consegna

1.11.1 Salvo contrarie pattuizioni, il venditore è tenuto a consegnare al compratore l'animale immediatamente dopo la conclusione del contratto, se in fiera; qualora invece il contratto venga concluso in campagna, il compratore deve ritirare l'animale entro otto giorni dalla conclusione del contratto, se è a forfait; entro quindici giorni se il contratto è a peso.

1.11.2 Trascorso tale termine o quello altrimenti pattuito, il venditore ha diritto di ritenere risolto il contratto e di disporre dell'animale trattenendosi la caparra.

1.11.3 Le spese ed i rischi per il ritiro del bestiame comperato sono a carico completo del compratore.

1.12 Pagamento

1.12.1 Salvo contrarie pattuizioni il pagamento deve essere fatto contemporaneamente alla consegna dell'animale.

1.12.2 Ove sia richiesto da disposizioni di legge il venditore è tenuto a provvedere il certificato sanitario riguardante l'animale.

1.13 Mediazione

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- vitelli	0,75%	0,75%
- manze	0,75%	0,75%
- vacche	0,75%	0,75%
- buoi	0,75%	0,75%
- tori	0,75%	0,75%

EQUINI

(Equini, Asini, Muli e Bardotti)

1.14 Contratto

1.14.1 Il contratto è di regola verbale. Le contrattazioni avvengono generalmente con l'intervento del mediatore, sensale o intromettitore.

1.14.2 Si chiama puledro (o muletto) l'equino non ancora domato e che non abbia ancora compiuto cinque anni di età.

Si chiama cavallo (o mulo) l'equino che fu già domato o che abbia compiuto cinque anni di età.

1.14.3 Le contrattazioni si fanno per capo, per pariglie e quando trattasi di puledri anche per gruppi.

1.14.4 Per i cavalli il contratto si perfeziona generalmente dopo una prova d'abilità al tiro e al trotto.

1.15 Consegna

1.15.1 Salvo patti speciali, l'animale viene ritirato dal compratore entro le 24 ore.

Se però il cavallo è venduto con la clausola "consegna in fiera", il venditore ha l'obbligo di consegnarlo immediatamente dopo la conclusione del contratto.

1.15.2 Se la consegna avviene in fiera, il cavallo resta a rischio ed a spese del compratore. Diversamente rimane a rischio ed a spese del venditore sino a consegna effettuata.

1.15.3 Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro il termine di cui sopra o altrimenti pattuito, deve informare immediatamente il compratore dei motivi del ritardo.

1.16 Pagamento

Il pagamento si effettua di solito per una metà all'atto della conclusione del contratto o della consegna dell'animale e per l'altra metà, salvo accordi speciali, allo scadere dei quaranta giorni di garanzia, al domicilio del venditore o sul mercato in cui venne concluso il contratto.

1.17 Vizi redibitori

1.17.1 Danno luogo all'azione redibitoria i seguenti vizi:

1. ticchio di appoggio e volante;
2. ballo dell'orso;
3. rustichezza, restio, mordere, zampare e tirar calci, vizi di animo in genere;
4. colica ricorrente;
5. non mangiar bene;
6. doglia vecchia e zoppicatura intermittente;
7. capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia;
8. amurosi o gotta serena e luna (oftalmia periodica);
9. corneggio;
10. bolsaggine

e tutti gli altri vizi, difetti o malattie croniche ed acute non visibili, gravi, la cui origine si presuppone antecedente al contratto.

1.17.2 Nel caso di decesso dell'animale durante il periodo di garanzia e all'autopsia risulti che l'origine del male preesisteva alla vendita, il danno è del venditore; se posteriore, il danno è del compratore. Quando non è possibile stabilire con certezza se l'origine del male sia anteriore o posteriore alla consegna dell'animale, il danno si divide a metà tra le parti contraenti.

1.18 Garanzia dei vizi

1.18.1 Per i vizi apparenti, anche se non rilevati dal compratore, il venditore non assume garanzia alcuna anche se non lo dichiara.

1.18.2 Si presumono preesistenti, salvo prova contraria, i vizi redibitori di cui al paragrafo 1.17.1 quando la loro esistenza sia stata accertata entro il periodo di garanzia di quaranta giorni.

1.18.3 Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia da parte del venditore. Tale condizione deve essere espressamente dichiarata dal venditore prima di concludere il contratto. Può essere espresso con le formule: "vendo alla capezza", "a fuoco e fiamma", "alla riga" od altre simili.

1.18.4 La garanzia può essere estesa con pattuizione speciale ad ogni vizio o difetto anche apparente. Tale pattuizione è espressa di solito con la formula "vendo l'animale a tutta garanzia".

1.18.5 Un'altra forma speciale di vendita di animali in uso nella provincia è quella espressa di solito con la formula "vendo l'animale alla prova", "a piacimento" per cui il compratore ha il diritto incontrastato di ritornare l'animale al venditore entro otto giorni, (fatto salvo quanto stabilito dalle normative sanitarie vigenti) specificando il motivo, se l'animale è stato "venduto alla prova"; senza nemmeno dirne la causa, se l'animale è stato venduto con la formula "a piacimento".

1.19 Denuncia dei vizi

1.19.1 Il compratore, che ha riscontrato un vizio nell'animale, deve avvertire il venditore non appena sia stato rilevato e non oltre i termini stabiliti dal paragrafo 1.18. L'azione per far valere la garanzia va in ogni caso proposta nei quaranta giorni.

1.19.2 La denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente, direttamente dal compratore o a mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata.

1.19.3 Nella denuncia si deve indicare non solo il genere del vizio, ma anche l'epoca nella quale venne rilevato.

1.19.4 Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. L'animale nel frattempo resta nella stalla del compratore in costante riposo; nel caso in cui il venditore, entro tre giorni dalla notifica del vizio denunciato, non si presenti a verificarlo, l'animale può essere collocato presso un pubblico stallazzo, previo certificato del veterinario che attesti l'esistenza del vizio denunciato.

1.19.5 Il contratto, dopo la verifica ed il ricevimento da parte del venditore del vizio denunciato, si intende sciolto con tutte le conseguenze di legge.

1.20 Mediazione

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- cavalli, muli e asini da lavoro	0,75%	0,75%
- cavalli, muli e asini da macello	0,50%	0,50%

SUINI

1.21 Contratto

1.21.1 Nel commercio dei suini il contratto generalmente è verbale, per merce mercantile e sana anche se non lo si dichiara. Le persone del contratto sono il venditore, il compratore e quasi sempre il mediatore.

1.21.2 Formano oggetto del contratto:

1. i maschi e le femmine castrati da giovani e poi ingrassati (grassi);
2. i maschi e le femmine già castrati e pronti per l'ingrasso (magroni);
3. i maschi e le femmine di oltre 60 giorni di età castrati e non ancora pronti per l'ingrasso (maiali da campagna);
4. i maiali giovani castrati di non oltre 60 giorni (lattonzoli);
5. riproduttori (verri e scrofe).

a) Maiali grassi

I contratti possono essere a peso vivo e a peso morto.

1.22 Contratti a peso morto

1.22.1 I contratti a peso morto si stipulano ordinariamente senza vedere i suini ed in base al peso minimo dichiarato dal venditore.

1.22.2 Il peso morto si ottiene deducendo dalla pesatura dell'animale il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella e il ventricolo; tutto il rimanente deve essere pesato.

Il fegato, il cuore, i polmoni, la lingua con le relative parti grasse devono quindi far parte del peso morto riconosciuto.

1.22.3 Dopo la visita sanitaria e dopo le operazioni di scannatura, di immersione nell'acqua bollente, di depilazione e di sventrata sarà effettuata la pesatura.

1.22.4 Il sangue, la vescica, le budella, la milza, la rete ed il ventricolo si intendono gratuitamente cedute al compratore, in compenso delle spese per le operazioni di cui al precedente paragrafo.

1.22.5 Il possesso della bolletta di peso rilasciata dal pubblico macello, oppure dal macello del compratore, costituisce la prova dell'avvenuta consegna.

1.22.6 Il mediatore che presenta la bolletta di cui al paragrafo precedente si ritiene autorizzato dal venditore a riscuotere il prezzo delle bestie indicate nella bolletta stessa.

1.22.7 Quando all'atto della visita il veterinario esclude dal consumo, per ragioni sanitarie, qualche parte dell'animale, il prezzo viene ridotto in proporzione del peso delle parti escluse.

1.22.8 Il compratore deve macellare i maiali nel giorno stabilito per la consegna e appena scaricati dal carro del venditore.

1.23 Contratti a peso vivo

1.23.1 I contratti a peso vivo si stipulano in base al peso minimo dichiarato dal venditore.

Il peso vivo si accerta generalmente al macello; pur tuttavia in alcuni casi può essere accertato nel luogo di origine degli animali od alla stazione di partenza.

1.23.2 La bolletta di un peso pubblico fa fede del peso riconosciuto.

1.23.3 Le eventuali tare, il prezzo ed il luogo di pesatura vengono stabiliti, volta per volta, in ciascun contratto.

1.24 Consegna

La consegna, tanto per i maiali venduti a peso morto come per quelli venduti a peso vivo, si fa nel luogo convenuto nel contratto e, se non è diversamente stabilito, a cura ed a spese del venditore.

1.25 Termini di pagamento

Le operazioni e la spesa della pesatura sono a carico del venditore, ultimate le quali e previa esibizione della bolletta del peso, sarà effettuato il pagamento.

1.26 Casi di rescissione del contratto

In caso di riscontrata malattia degli animali, il contratto si intende risolto.

b) Magroni, maiali da campagna e lattonzoli

1.27 Contratto

1.27.1 Il contratto può essere fatto a peso vivo o a vista.

1.27.2 Generalmente all'atto della stipulazione del contratto il compratore dà al venditore congrua caparra.

1.28 Termini di pagamento

1.28.1 Quando siano state escluse le garanzie di sanità, il pagamento si fa allo scadere del termine di garanzia al domicilio del venditore.

1.28.2 Il termine di garanzia è di otto giorni.

L'azione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla consegna.

1.28.3 Nel caso che il venditore sia un negoziante, il compratore ha diritto alla rescissione dell'intero contratto anche se un solo capo del gruppo contrattato si riscontri colpito da malattia infettiva. In caso di rescissione del contratto la spesa per il ritorno degli animali è a carico del venditore.

c) Riproduttori (scrofe e verri)**1.29 Contratto**

Per i verri e le scrofe venduti per riproduzione, si fanno contratti per capo e a vista, purchè gli animali rispondano ai requisiti della L. 30 del 15.01.'91 e del suo regolamento di attuazione.

Per i verri e le scrofe vendute da macello, i contratti si fanno a peso vivo e a peso morto.

1.30 Mediazione

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- suini piccoli (fino a 100 kg)	0,30%	0,30%
- suini grassi	0,20%	0,20%

ANIMALI DA CORTILE**a) Pollame****1.31 Contratto**

1.31.1 Sul mercato di Biella, fatto salvo quanto stabilito dalle normative sanitarie in vigore, le contrattazioni avvengono soltanto per pollame vivo e sono fatte verbalmente.

Il prezzo del pollame, per merce posta sul mercato, è determinato per chilogrammo.

L'imballaggio non è compreso nel prezzo.

Nei contratti, agli effetti della determinazione del prezzo influiscono la provenienza della merce, la grossezza dei capi e la stagione in cui le contrattazioni avvengono.

1.31.2 I contratti di pollame sono conclusi sul mercato. La consegna della merce segue immediatamente e all'atto della stessa il compratore ha diritto di scartare i capi che non corrispondono alle condizioni di vendita.

Non sono ammessi reclami di mortalità o altri vizi della merce dopo la consegna.

1.32 Pagamento

Salve pattuizioni diverse il pagamento avviene alla consegna.

b) Conigli

1.33 Contratto

I conigli si intendono venduti vivi a peso (kg), imballaggio da ritornare.
Il pagamento avviene in contanti alla consegna.

1.34 Mediazione

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- pollame	0,75%	0,75%
- conigli	0,75%	0,75%

LATTE

1.35 Contratto

Il latte è venduto per uso industriale o per uso alimentare, refrigerato, sempre in partenza dal produttore.

Non è esclusa la possibilità di consegna di latte caldo alla stalla.

Parimenti non è esclusa la possibilità di contrattazioni dirette del prezzo. In questo caso vale l'accordo fra le parti.

Il prezzo è concordato anche in funzione della qualità con parametri sanitari e qualitativi.

1.36 Durata del contratto

Il contratto ha durata di un anno.

1.37 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

UOVA

1.38 Contratto

Sul mercato di Biella, nelle contrattazioni all'ingrosso, il prezzo delle uova nazionali ed estere è calcolato a dozzina.

Per la merce estera, salvo pattuizione diversa, le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

1.39 Tolleranze e reclami

I reclami per difetti e vizi della merce, devono essere denunciati al venditore all'atto della vendita. Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa ed avariata, per il difetto o l'avaria denunciati.

Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova, se della mancanza non ne sia dato avviso al venditore entro 24 ore, per i controlli del caso. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate.

E' parimenti denunciata entro le 24 ore la diversità della merce consegnata da quella fatturata. Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce qualora questa non sia stata spedita o non sia arrivata nel giorno pattuito.

Il destinatario, nel trasporto di uova per ferrovia, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, è tenuto, nell'interesse del venditore, a ritirare la merce, previ gli accertamenti del caso ed i reclami di legge alla Amministrazione Ferroviaria, o/e a dare immediato avviso telegrafico al venditore.

1.40 Pagamenti

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento si intende eseguito alla consegna, per contanti senza sconto.

1.41 Mediazione

La provvigione di mediazione è dovuta sia dal venditore che dal compratore, secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- uova	0,75%	0,75%

LANA GREGGIA

1.42 Disposizioni generali

Si intende per lana senza alcuna qualificazione, la fibra vergine o rigenerata, ottenuta dal vello di pecora o agnello. I seguenti Peli Fini sono assimilati alla lana: alpaca, lama, vigogna, yak, cammello, capra mohair, coniglio d'angora, guanaco, capra Kashmir e assimilate (Tibet, Mongolia, Iran, ecc.), capra cashgora, kiviuk (o bue muschiato) e similari. Tra i Peli pregiati (Fur Fibers): chinchilla, visone, castoro, castorino o topo muschiato, lepre.

Nonostante l'assimilazione del vello della pecora o agnello a quello degli altri animali sopra indicati, non è consentito designare le fibre derivanti dal vello della pecora o dell'agnello con il nome di uno degli altri animali il cui pelo è assimilato alla lana.

Le denominazioni "lana vergine" e "lana di tosa" sono riservate unicamente per designare prodotti composti di fibre che corrispondono a tale denominazione.

E' frequente nella pratica l'applicazione delle condizioni stabilite dal Trattato di Arbitrato, condizioni di vendita ed altri accordi internazionali dell'International Wool Textile Organisation (IWTO).

Le lane di importazione sucide vengono prevalentemente trattate su descrizione e con riferimento ai tipi e numeri di catalogo dei fornitori, oppure ai tipi e numeri del catalogo dei paesi di origine.

Le lane in questione vengono normalmente trattate con garanzia di resa su base di certificato CORE-TEST (verifiche effettuabili presso la Condizionatura di Biella osservando le norme dell'IWTO per il "re-test").

Quelle lavate a dosso provenienti da slanatura vengono trattate quasi esclusivamente sul campione, spesso con indicazione approssimativa di resa, ma senza garanzia della stessa, ad eccezione se fornite con certificato CORE-TEST (è accreditata a questi fini la Condizionatura Pubblica di Biella).

Quelle nazionali, sia in sucido che in saltato, vengono trattate quasi sempre su campione.

Gli ordini e le offerte di lana in sucido possono essere eseguiti con una tolleranza del 5% in più o in meno del numero di balle o di chili di lana sucida fissati, qualunque sia la quantità offerta o trasmessa. Questa condizione vale in quanto l'ordine o l'offerta non si riferisca chiaramente ad un numero di balle determinato.

La fatturazione della tara deve essere basata sugli usi dei rispettivi paesi d'origine.

L'imballo delle lane gregge di importazione di regola non viene fatturato a parte essendo per consuetudine incluso nel prezzo unitario di vendita e considerato "imballo a perdere".

La stessa clausola vale anche per le lane pettinate, lavate e carbonizzate.

Le tare o imballi sono dedotti. Di norma gli imballi non vengono resi tranne intese diverse. In caso di errori nella numerazione e nel peso delle balle, ogni reclamo per ammanco di peso deve essere basato sul peso totale del lotto in questione, come sarà indicato dalla distinta pesi all'arrivo. Salvo accordo contrario, chiaramente espresso, tutti i valori saranno basati sul lavato a fondo, C.I.F. porto europeo, per spedizione via mare. Il prezzo C.I.F. comprende il costo della merce, dell'assicurazione per il valore di fattura aumentato del 10%, del trasporto sino al bordo nave nel porto di destinazione che deve essere sempre indicato in contratto ed in fattura dopo il termine C.I.F.. Quando un ordine é dato, od un'offerta é accettata senza che sia esplicitamente espresso "per lavaggio" o "per carbonissaggio (carbonizzo)" o "per lavaggio e slappolatura", il termine "lavato a fondo" deve essere sempre inteso sulla base del rendimento "pettine". Per le lane da pettine, con l'espressione "lavato a fondo" si comprendono il pettinato, la pettinaccia ed i cascami pettinabili, nonché gli scarti della cernita, questi ultimi calcolati in base alla stima di resa dello stabilimento di pettinatura.

Il pettinato secco, il pettinato in olio, le pettinacce sono da calcolare in base al peso condizionato secondo i tassi di ripresa elencati al punto 1.48. Il compratore dovrà lasciare al venditore, o al suo rappresentante, la possibilità di ispezionare le lappole ed i cascami di carda (burrs and shoddy chardons et bourres), provenienti dal lotto trattato, in mancanza di che perderà il diritto alla garanzia di resa. Se lo giudica utile, il compratore può invitare il venditore della lana in sucido, o il suo rappresentante, ad esaminare le lane al momento dell'assortitura e prima della loro messa in lavoro. Se il venditore non dà seguito a questa richiesta, egli non potrà nulla obiettare al momento dell'esame ulteriore delle lappole e dei cascami carda, né rifiutare la garanzia di resa.

Quando il compratore inviterà il venditore ad esaminare le lane in sucido, dovrà fare ciò con telegramma o lettera raccomandata o telefax o e-mail, ed il venditore avrà tre giorni lavorativi per esaminare le lane. L'ispezione delle lappole e cascami carda dovrà farsi entro gli otto giorni lavorativi dall'invio del conto definitivo di resa.

In caso di disaccordo sulle percentuali di lappole e cascami carda, il compratore ed il venditore di norma regoleranno la controversia per le vie amichevoli. Se il venditore ed il compratore non riescono ad accordarsi, essi ricorreranno ad un arbitrato amichevole, secondo le usanze previste dal libro blu dell'IWTO. Le parti, compratore e venditore, si sottometteranno alla decisione dell'arbitrato.

Il pettinato deve essere calcolato al peso condizionato secondo la metodologia internazionale dell'IWTO. (E' consuetudine a questi fini l'utilizzo della Condizionatura Pubblica di Biella).

In caso di lavatura, carbonissaggio, o lavatura e/o slappolatura il termine "lavato a fondo" deve essere inteso come segue:

- per il solo lavaggio: il peso ottenuto dopo la lavatura e condizionatura;
- per il solo carbonissaggio: il peso ottenuto dopo la lavatura e carbonissaggio e condizionatura;
- per lavaggi e slappolatura: il peso ottenuto dopo la lavatura, slappolatura e condizionatura; in questo caso le lappole devono essere considerate come "scarti" e unite alla resa sulla base di stima di chi ha effettuato la lavorazione.

La resa può essere "pienamente garantita" cioè senza margine di tolleranza oppure "con una tolleranza reciproca dell'1%", in tal caso la tolleranza viene calcolata sul sucido. Vigè la uguale tolleranza dell'1% per la resa garantita con certificato CORE-TEST.

In caso di "garanzia di resa reciproca", l'accordo su questa condizione dovrà avvenire fra le parti all'atto del rilascio dell'ordine e dell'accettazione di un'offerta; dovrà inoltre, essere chiarito se si tratta di garanzia integrale oppure con la tolleranza dell'1%; se questa condizione non è specificata si presume trattarsi della seconda eventualità (tolleranza 1%); questa viene calcolata sul sucido.

La resa può anche non essere garantita, resa indicativa, ma, in caso di errore grave, il venditore deve indennizzare il compratore per la sottoresa ottenuta. Viene considerato errore grave la sottoresa che oltrepassa il 2,5%; in questo caso il venditore deve bonificare l'eccedenza di questo margine.

Questa consuetudine non viene applicata quando il prezzo è fatto "telquel /visto e piaciuto", senza stima di resa cioè da parte del venditore.

Quando il venditore ed il compratore si sono accordati per regolare le sottorese e le soprarese, sulla base della resa media di tutte le lane importate durante la stagione, verrà fissato un solo conteggio finanziario per ogni paese di origine.

Qualora un compratore intenda pettinare una lana acquistata "base carda" oppure lavare una lana acquistata "base pettine", egli deve preventivamente concordare con il venditore la nuova resa da applicare agli effetti della garanzia. In mancanza di tale accordo il venditore può ritenersi esonerato dal garantire la resa.

I conteggi di resa devono essere presentati entro un mese dalla lavorazione: essi devono essere inviati al venditore entro sette mesi dall'arrivo della lana al porto di destinazione o dalla messa a disposizione in Italia.

Se per circostanze eccezionali, una resa non può essere inviata entro questo termine, il compratore deve concordare con il venditore una ragionevole proroga della dilazione prevista.

Quando il compratore ed il venditore si sono messi d'accordo per regolare le "sopra e sotto rese", sulla base della resa media di tutte le lane importate durante la stagione, sarà stabilito un solo conteggio finanziario per ogni paese d'origine. Se il compratore di lane comperate "con garanzia di resa" desidera lavorarle mischiandone con altre, egli deve mettersi d'accordo con il venditore prima di iniziare la lavorazione per vedere se ed a quali condizioni quest'ultimo consenta di mantenere la garanzia di resa.

Quando il venditore accorda la garanzia di resa, si deve concordare quale sarà lo stabilimento che eseguirà la lavorazione, prima di iniziare la lavorazione stessa.

Dovranno essere fatti i conteggi separati per:

- 1) lana lavata a fondo;
- 2) lana da carbonizzo;
- 3) lane lavate a fondo e slappolate;
- 4) lane pettinate e/o cardate in nastro.

Per le lane pettinate o i nastri cardati, prodotte su pettinatrici Schlumberger o Lyster, il risultato della pettinatura di un determinato lotto dovrà essere presentato come segue:

- 1) pettinati;
- 2) nastri cardati;
- 3) pettinacce;
- 4) polveri qualora generate;
- 5) cascami battuti e non reincorporati qualora generati;
- 6) cascami da battere qualora generati;
- 7) lappole non lavorate.

Tutti gli scarti di assortitura sono calcolati sulla base di stima imparziale di resa fatta dal pettinatore e/o dal lavatore o dal carbonizzatore ed il deconto finale viene calcolato sulla base dei documenti di origine.

Leggere differenze rispetto al tipo o alla descrizione non giustificano un rifiuto della partita, ma devono essere regolate da un indennizzo basato sui prezzi in vigore alla data del contratto.

Le esecuzioni complete o parziali di un ordine sono valide se anteriori al ricevimento, nel paese d'origine, della comunicazione che riduce i limiti o annulla l'ordine.

Il compratore non può produrre reclamo circa la lana se essa non si trova ancora allo stato sucido e nell'imballaggio d'origine; tuttavia il prelievo di campioni ragionevoli è permesso. I reclami devono essere formulati per iscritto e non oltre 90 giorni dopo l'arrivo della lana al transito di frontiera o altro deposito in Italia indicato in contratto.

1.43 Controversie

In tutti i casi di controversia si é generalizzato l'uso di ricorrere per la loro soluzione ad un collegio arbitrale.

E' consuetudine utilizzare per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, ecc.) l'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella, il Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o altri laboratori accreditati SINAL sul territorio e, per quanto riguarda la determinazione del peso condizionato, la Condizionatura Pubblica di Biella.

1.44 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

LANE LAVATE E/O CARBONIZZATE, PETTINATE, SOTTOPRODOTTI DI LANA

1.45 Disposizioni generali

Negli affari ratificabili su campioni di referenza o sulle balle, il compratore é tenuto a prendere carico delle merci quando la referenza o le balle sono conformi al campione di vendita.

Se il compratore non ha notificato la non conformità, entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento del campione o delle balle di campione, i campioni presentati saranno considerati come ratificati.

E' ammessa nelle consegne una tolleranza del 5% in più o in meno sul quantitativo in kg offerto o accettato.

Qualora la vendita venga effettuata "peso effettivo" o "peso riscontrato in uno stabilimento di condizionatura", il peso effettivo constatato nel luogo di spedizione o il peso riscontrato nello stabilimento di condizionatura faranno fede, a meno che si possa provare che é stato commesso un errore in occasione della constatazione del peso.

In caso di vendita nel territorio nazionale di una merce ivi giacente con la clausola di merce pronta disponibile o equivalente, il venditore dovrà dimostrare di aver messo la merce a disposizione del compratore, entro un massimo di sette giorni lavorativi, a partire dal momento della conclusione del contratto. In difetto il compratore potrà recedere dal contratto.

Le merci in argomento si fatturano a peso condizionato secondo i regolamenti dell'IWTO.

E' generalizzato a tali fini il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

I sottoprodotti di pettinatura normalmente venduti a peso condizionato sono i seguenti:

- filandre, filazze (Laps) ed anelli senza olio
- filandre, filazze (Laps) ed anelli in olio
- pettinacce Schlumberger
- pettinacce Lyster e Noble
- pettinacce carbonizzate e disacidate

Gli altri sottoprodotti di pettinatura sono comunemente venduti a peso effettivo non condizionato. Per i tassi di ripresa vigenti e le tolleranze di oli e grassi consultare le tabelle di seguito riportate. Le spese per le operazioni di condizionatura attuate presso le Condizionature pubbliche sono sopportate, in parti uguali, dal compratore e dal venditore.

La validità del bollettino di condizionatura é teoricamente illimitata. Per le compravendite effettuate almeno dopo un anno dalla data del bollettino di condizionatura, frequentemente viene accordata, su richiesta del compratore, la facoltà di una nuova condizionatura che servirà di base per la fatturazione.

In caso di vendita di pettinato di lana e nastri cardati (esclusi peli fini, mohair, ecc.) se le bobine hanno dimensioni e pesi sensibilmente diversi da quelli normali, il venditore deve avvisare il compratore prima della conclusione della vendita.

In difetto, il compratore avrà la facoltà di richiedere che le bobine siano ribobinate in dimensioni e pesi standard a spese del venditore.

Per gli interessi di ritardo il venditore ha diritto di chiedere il pagamento al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002.

Quando un venditore o un compratore invocherà il caso di forza maggiore valgono le regole previste dal Libro Blu dell'IWTO.

Le controversie di peso devono tener conto delle seguenti basi di misure:

- 1 kg = 2,20462262 Lbs

- 1 Lbs = 0,45359237 kg

In caso di non conformità tra la consegna ed il tipo di vendita, una ragionevole differenza non può essere motivo di rifiuto della partita. Se la differenza rispetto al tipo di base non é ragionevole, il compratore avrà diritto di rifiutare la partita e di chiederne una nuova. Il venditore avrà diritto di fare una nuova consegna conforme al tipo di acquisto. I difetti apparenti allo stato di pettinato devono essere segnalati dal compratore prima che il pettinato stesso sia messo in lavorazione e al più tardi otto giorni dopo la data di ritiro della merce. I difetti non apparenti allo stato di pettinato prima della tintura e della filatura devono essere segnalati:

- a) entro un periodo ragionevole;
- b) entro otto giorni dopo che é stato possibile scoprirli.

L'espressione "offerta ferma" implica che il venditore si impegna a vendere una merce, per la quale quantità, qualità, prezzo e durata dell'impegno sono definiti, se il compratore accetta l'offerta entro il periodo fissato dal venditore. La validità di una offerta ferma si estingue quando il compratore fa una controfferta riguardante il prezzo e/o i termini: consegna, pagamento, ecc..

1.46 Controversie

In tutti i casi di controversie si é generalizzato l'uso di ricorrere per la loro soluzione ad un collegio arbitrale.

E' consuetudine utilizzare per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, ecc.) l'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella, il Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o altri laboratori

accreditati SINAL sul territorio e, per quanto riguarda la determinazione del peso condizionato, la Condizionatura Pubblica di Biella.

1.47 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

1.48 Tassi di ripresa dei prodotti lanieri

Salvo i casi in cui il tasso di ripresa é espressamente concordato dalle parti e notificato allo stabilimento di condizionatura, i tassi convenzionali applicati sono quelli della lista preparata dall'IWTO:

- lane lavate a fondo	17%
- lane lavate ma non a fondo ¹ (1)	18%
- lane carbonizzate e sottoprodotti di pettinatura e carbonizzati	17%
- pettinati in olio (nastri pettinati)	19%
- pettinati senza olio (nastri pettinati secchi)	18.25%
- nastro di lana cardata (e velo cardato WEB)	18.25%
- filati pettinati in olio (1)	18.25%
- filati pettinati senza olio ² (2)	18.25%
- laps e anelli (1)	18.25%
- blousses:	
• Schlumberger (Blousses corte)	16%
• Lyster and Noble (Blousses lunghe da pettinatura tipo inglese)	14%
• Blousses carbonizzate e lavate	17%
- lane rigenerate o meccaniche	17%
- filati di lana cardati (1)	17%

1.49 Tolleranza di oli e grassi per prodotti lanieri

Le tolleranze massime di grasso e olio sono determinate mediante estratto diclorometanico con l'estrattore di Soxhlet o mediante Near Infrared Reflectance Analysis (NIRA), seguendo le norme adottate dalla Commissione Tecnica dell'IWTO (TM-10 e DraftTM-43) per il nastro pettinato di lana greggio. Per la lana tinta, i misti lana ed altre fibre, si utilizza l'estrazione con etere di petrolio.

¹ I tassi di ripresa dei quattro (4) articoli segnati con (1) devono essere applicati sul peso anidro e sgrassato. Ad eccezione dei quattro articoli segnati con (1) il tasso di ripresa deve essere applicato sul peso anidro e non sul peso anidro e sgrassato. Per i tessuti misti, lane ed altre fibre, i tassi di ripresa sono calcolati proporzionalmente alle percentuali dichiarate dei componenti.

² Le transazioni di tutte le lane, filati pettinati senza olio per la tessitura continuano ad effettuarsi sulla base dell'attuale tasso del 18.25%.

Si raccomanda tuttavia che la percentuale di umidità contenuta nel filato consegnato al tessitore, sia quella del filato quale esce dalle macchine di filatura o ritorcitura, non essendo permessa alcuna addizione ulteriore di acqua. Una correzione sul peso sarà effettuata sulla fattura.

Tolleranze di grasso e olio sul peso anidro sgrassato

	%
- lane lavate a fondo in generale	1,25
- lane pettinate senza olio (nastri)	1,00
- pettinati in olio (nastri)	4,60
- filati pettinati senza olio	1,25
- filati di lana cardati lavati a fondo	1,25

N.B. E' specificato che queste tolleranze sono applicabili solo a lotti di pura lana. L'estrazione con diclorometano applicata a lotti misti potrebbe dare risultati erronei perché il diclorometano può intaccare le fibre sintetiche e artificiali. Inoltre per motivi sanitari é invalso l'uso di utilizzare l'etere di petrolio al posto del diclorometano.

La percentuale di olio dei filati pettinati in olio é variabile secondo la materia prima ed il titolo. Lo stesso vale per i filati di lana cardati, ad eccezione dei filati cardati lavati a fondo; dato le grandi differenze di composizione in materie prime, di titolo, e per conseguenza di oleanti usati in filatura, non é possibile stabilire una percentuale unica.

In questi due casi resta dunque alle parti contraenti, di accordarsi in precedenza sulla percentuale di tolleranza.

La fatturazione del filato comprenderà la correzione da applicare al peso netto per ottenere il peso condizionato.

1.50 Percentuali contrattuali di oli e grassi per prodotti lanieri

Nel caso non venga segnalata alla Condizionatura Pubblica di Biella la percentuale di tolleranza concordata per i filati pettinati in olio e per i filati cardati non lavati a fondo, le norme UNI e la consuetudine della Provincia di Biella, stabiliscono di applicare le seguenti percentuali contrattuali di olio e grasso sul peso condizionato sgrassato:

- filato pettinato in olio	3,50%
- filato cardato non lavato a fondo	5,00%

1.51 Tassi di ripresa di tutte le fibre tessili

Si applicano quelli previsti dalla Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23.01.2009)

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	Lane e peli:	
	Fibre pettinate	18,25
3	Fibre cardate	17,00 ⁽¹⁾
	Peli:	
	Fibre pettinate	18,25
	Fibre cardate	17,00 ⁽¹⁾
	Crine:	
	Fibre pettinate	16,00
	Fibre cardate	15,00

4	Seta	11,00
5	Cotone:	
	Fibre normali	8,50
	Fibre mercerizzate	10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	Juta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Ramié (fibra bianchita)	8,50
15	Sisal	14,00
16	Sunn	12,00
17	Henequen	14,00
18	Maguey	14,00
19	Acetato	9,00
20	Alginica	20,00
21	Cupro	13,00
22	Modal	13,00
23	Proteica	17,00
24	Triacetato	7,00
25	Viscosa	13,00
26	Acrilica	2,00
27	Clorofibra	2,00
28	Fluorofibra	0,00
29	Modacrilica	2,00
30	Poliamidica o Nylon	
	Fibra non continua	6,25
	Filamento	5,75
31	Aramide	8,00
32	Poli-immide	3,50
33	Lyocell	13,00
34	Polylactide	1,50
35	Poliestere:	
	Fibra non continua	1,50
	Filamento	1,50
36	Polietilenica	1,50
37	Polipropilenica	2,00
38	Poliureica	2,00
39	Poliuretanic:	
	Fibra non continua	3,50
	Filamento	3,00
40	Vinilal	5,00

41	Trivinilica	3,00
42	Gomma	1,00
43	Elastan	1,50
44	Vetro tessile:	
	di diametro medio superiore a 5 µm	2,00
	di diametro medio pari o inferiore a 5 µm	3,00
45	Metallica	2,00
	Metallizzata	2,00
	Amianto	2,00
	Carta Tessile	13,75
46	Elastomultiestere	1,50
47	Elastolefina	1,50

(1) Il tasso convenzionale del 17% é applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.

N.B. Per quanto riguarda gli usi relativi ai filati, ai tessuti, alla maglieria, ecc., si rinvia al successivo titolo V - 9° Capitolo - Prodotti delle Industrie Tessili.

2° CAPITOLO

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

**Fumento - Granoturco - Risoni - Cereali minori - Patate -
Leguminose e semi oleosi - Uva - Olive - Agrumi -
Frutta e verdura - Sementi - Foraggi - Paglie - Mangimi -
Fiori e piante ornamentali - Piante da vivaio e trapianto -
Piante officinali e coloniali - Droghe e spezie**

FRUMENTO

2.1 Contratto

Salvo le disposizioni per la disciplina del mercato del grano, in regime di libero mercato, vigono i seguenti usi: il frumento è contrattato - sia a mezzo di mediazione, sia direttamente - su campione reale, su campione tipo o denominazione.

2.2 Documento accertante la conclusione dell'affare

Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questi lascia al compratore uno "stabilito di contratto" alle parti, sul quale risultano: data, quantità, prezzo, specie, provenienza, luogo di consegna e nome dei contraenti.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di "fissatini" generalmente su moduli propri.

2.3 Campioni

Il campione di vendite viene consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore.

2.4 Vendita su campione "reale"

Il grano trattato su campione "reale" deve corrispondere esattamente al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

2.5 Vendita sul campione tipo

Il grano trattato su campione "tipo" deve corrispondere per qualità, condizionamento, peso specifico, al tipo stabilito.

2.6 Vendita su "denominazione"

La merce venduta su "denominazione" deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo ed al luogo di consegna a seconda della provenienza della merce.

2.7 Prezzo

Il prezzo dei frumenti è commisurato al chilogrammo.

Esso si riferisce al valore della merce senza tela, franco tenimento o nel luogo tra le parti stipulato per la consegna.

2.8 Peso

La merce viene pesata al tenimento o al peso pubblico più prossimo al luogo di consegna; in caso si riscontrasse ammanco di peso, il compratore ha diritto al controllo del peso del venditore. Il peso pubblico fa fede tra le parti ed è inoppugnabile.

2.9 Limiti di consegna

E' consentito tanto al venditore quanto al compratore di consegnare o di ritirare il 10% in più o in meno della quantità venduta.

Se il quantitativo di vendita è stabilito con indicazione di un minimo e di un massimo, la quantità risultante dovrà essere compresa nei limiti fissati.

Se la vendita comprende tutto il quantitativo esistente in un magazzino o in monte, il venditore e il compratore sono tenuti rispettivamente a consegnare ed a ritirare la quantità di merce risultante, senza riferimento alcuno al quantitativo segnato nello "stabilito di contratto", salvo nel caso in cui si venisse a provare che la quantità fosse intenzionalmente variata. Le quantità vendute per consegna ripartita, sono considerate separatamente per ogni consegna, agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

2.10 Termine di consegna

Il termine di consegna sarà quello stipulato fra le parti ed in difetto la merce dovrà essere consegnata entro quindici giorni, per quantitativi non superiori ai 300 quintali, tanto per le partite date "al tenimento" che per quelle vendute "su vagone" o "resa allo stabilimento".

Trascorsi i termini per la consegna, i rischi e i pericoli della merce passano di pieno diritto a carico del compratore se trattasi di ritiro di merce "al tenimento" e del venditore, nei casi di vendita "su vagone" o "resa allo stabilimento".

Il ritardo nei termini di consegna darà sempre diritto alla controparte di ripetere l'eventuale danno sofferto per differenza di prezzo; però la controparte non potrà ritenere risolto il contratto e rifiutare la merce se non dopo avere regolarmente "messo in mora" l'inadempiente, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per effettuare la consegna.

Il ritardo nella consegna per cause di forza maggiore non potrà dar motivo al compratore di rifiutare la merce.

2.11 Carico

La merce si intende consegnata sul bordo del veicolo del compratore o sfusa sul veicolo del compratore e viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

2.12 Spedizione per ferrovia - cali ed avarie di viaggio

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Qualora il compratore ritenga di dovere imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie di viaggio della merce riscontrati all'arrivo è tenuto a farli constatare dal vettore con apposito verbale.

Per la merce di nuovo raccolto è tollerato un calo di viaggio fino allo 0,25%, limitatamente ai mesi di giugno, luglio e sino al 15 agosto.

2.13 Pagamento

Il pagamento, salvo convenzioni speciali, dovrà essere effettuato sulla piazza nella quale è stata contrattata la merce, per contanti e franco di spesa entro quindici giorni dalla data della fattura.

Nel caso di contestazione per ammanco di peso o per differenza di qualità è tollerato che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

Tale trattenuta non dovrebbe di regola superare il 20% dell'importo totale della merce.

2.14 Contestazioni

La merce, anche in caso di contestazione, dovrà sempre essere ritirata dal compratore - quando ciò si renda necessario nell'interesse della stessa - e conservata diligentemente.

Nel caso di contestazioni, mancando i campioni suggellati di vendita, farà fede il campione a mani del mediatore.

La merce non potrà essere protestata se di qualità migliore a quella contrattata, purché essa corrisponda, nelle caratteristiche essenziali, a quella contrattuale.

Permane l'uso di rivolgersi in caso di contestazioni alla procedura arbitrale della Borsa Merci di Vercelli.

Di norma nessuna azione legale è iniziata da qualsiasi delle parti, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive legalmente le sentenze arbitrali.

2.15 Abbuoni per corpi estranei o per deficienza del peso specifico

L'abbuono per la presenza di corpi estranei non farinosi o per deficienza di peso specifico eccedenti la tolleranza stabilita dal contratto e fino al 3% è stabilito facendo il prodotto della percentuale di corpi estranei o di deficienza di peso specifico per il prezzo di contratto della merce.

I corpi estranei farinosi danno luogo - oltre la tolleranza stabilita dal contratto e fino al 3% - ad un bonifico dello 0,75% sul prezzo del contratto.

Se l'eccedenza dei corpi estranei o la deficienza di peso specifico sorpassano il 3% oltre lo stabilito, competerà un maggior abbuono che sarà da fissarsi tra le parti o per mezzo di arbitrato. Ciò fino ai limiti massimi del 5% sul valore della merce.

Oltre tali limiti, il compratore avrà diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova, per conto e rischio del venditore.

In questo caso il venditore dovrà ritirarla entro i cinque giorni successivi dalla notifica del compratore di esercitare detto diritto, previo rimborso delle somme riscosse e di tutte le spese normali erogate dal compratore stesso.

Gli abbuoni percentuali sono calcolati sul prezzo di contratto e sono defalcati dal prezzo medesimo.

2.16 Mediazione

Qualora il contratto venga concluso con l'intervento del mediatore, la mediazione spetta al medesimo da entrambe le parti a contratto concluso.

Il mediatore, salvo convenzione contraria, si intende normalmente incaricato dal venditore di effettuare direttamente gli incassi. In questi casi trattasi di usi locali in deroga alle prescrizioni dell'articolo 1761

del Codice Civile e pertanto il mediatore non perde la sua qualifica e le operazioni si compiono sotto la diretta responsabilità del venditore.

2.17 Tariffe di mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

GRANOTURCO

2.18 Contratto

Salvo le disposizioni per la disciplina del mercato del granoturco, in regime di libero mercato vigono i seguenti usi: il granoturco è contrattato - sia a mezzo di mediatore, sia direttamente - su campione reale, su campione tipo o su denominazione.

2.19 Documento accertante la conclusione dell'affare

Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questi rilascia al compratore uno "stabilito di contratto" sul quale risultano: data, quantità, prezzo, specie, provenienza, luogo di consegna e nome dei contraenti.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di "fissatini", generalmente su moduli propri.

2.20 Campioni

Il campione di vendita viene consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore.

2.21 Vendita su campione "reale"

Il granoturco trattato su campione "reale" deve corrispondere esattamente al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

2.22 Vendita su campione "tipo"

Il granoturco trattato su campione "tipo" deve corrispondere per qualità, condizionamento, peso specifico, al tipo stabilito.

2.23 Vendita su "denominazione"

La merce venduta su "denominazione" deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo e al luogo di consegna, a seconda della provenienza della merce.

2.24 Prezzo

Il prezzo del granoturco è commisurato al chilogrammo.

Esso si riferisce al valore della merce senza tela, franco tenimento o nel luogo tra le parti stipulato per la consegna.

2.25 Peso

La merce viene pesata al tenimento o al peso pubblico più prossimo al luogo di consegna. In caso si riscontrasse ammanco di peso, il compratore ha diritto al controllo del peso del venditore. Il peso pubblico fa fede tra le parti ed è inoppugnabile.

2.26 Limiti di consegna

E' consentito tanto al venditore quanto al compratore di consegnare o di ritirare il 10% in più o in meno della quantità venduta.

Se il quantitativo di vendita è stabilito con indicazione di un minimo e di un massimo, la quantità risultante dovrà essere compresa nei limiti fissati.

Se la vendita comprende tutto il quantitativo esistente in un magazzino, od in monte, il venditore e il compratore sono tenuti rispettivamente a consegnare ed a ritirare la quantità di merce risultante, senza riferimento alcuno al quantitativo segnato nello "stabilito di contratto", salvo nel caso in cui si venisse a provare che la quantità fosse stata intenzionalmente variata. Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente per ogni consegna, agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

2.27 Termine di consegna

Il termine di consegna sarà quello stipulato tra le parti ed in difetto la merce dovrà essere consegnata entro 15 giorni, per quantitativi non superiori ai 300 quintali, tanto per le partite date al "tenimento" che per quelle vendute "su vagone" o "resa allo stabilimento".

Trascorsi i termini per la consegna, i rischi ed i pericoli della merce passano di pieno diritto a carico del compratore, se trattasi di ritiro di merce "al tenimento" e del venditore, nei casi di vendita "su vagone" o "resa allo stabilimento".

Il ritardo nei termini di consegna darà sempre diritto alla controparte di ripetere l'eventuale danno sofferto per differenza di prezzo. Però la controparte non potrà ritenere risolto il contratto e rifiutare la merce se non dopo avere regolarmente "messo in mora" l'inadempiente, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per effettuare la consegna.

Il ritardo nella consegna, per causa di forza maggiore, non potrà dare motivo al compratore di rifiutare la merce.

2.28 Carico

La merce si intende consegnata sul bordo del veicolo del compratore o sfusa sul veicolo del compratore e viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

2.29 Spedizioni per ferrovia - cali ed avarie di viaggio

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Qualora il compratore ritenga di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie di viaggio della merce riscontrate all'arrivo, è tenuto a farli constatare dal vettore con apposito verbale.

Per la merce di nuovo raccolto è tollerato un calo di viaggio fino allo 0,50%, limitatamente ai mesi di settembre, ottobre e novembre.

2.30 Pagamento

Il pagamento, salvo convenzioni speciali, dovrà essere effettuato sulla piazza nella quale è stata contrattata la merce, per contanti e franco di spesa entro quindici giorni dalla consegna della merce.

Nel caso di contestazione per ammanco di peso o per differenza di qualità è tollerato che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

Tale trattenuta non dovrebbe di regola superare il 20% dell'importo totale della merce.

2.31 Contestazioni

La merce anche in caso di contestazione, dovrà essere ritirata dal compratore - quando ciò si rende necessario nell'interesse della stessa - e conservata diligentemente.

Nel caso di contestazione, mancando i campioni suggellati di vendita, farà fede il campione a mani del mediatore.

La merce non potrà essere protestata se di qualità migliore a quella contrattata, purché essa corrisponda, nelle caratteristiche essenziali, a quella contrattuale.

Permane l'uso di rivolgersi in caso di contestazione alla procedura arbitrale della Borsa Merci di Vercelli.

Di norma nessuna azione legale è iniziata da una qualsiasi delle parti, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive legalmente le sentenze arbitrali.

2.32 Abbuoni per corpi estranei o per deficienza di peso specifico

Eventuali controversie vengono risolte amichevolmente tra le parti o deferite al Collegio Arbitrale della Borsa Merci di Vercelli.

2.33 Mediazione

Qualora il contratto venga concluso con l'intervento del mediatore la mediazione spetta al medesimo, da entrambe le parti a contratto concluso.

Il mediatore, salvo convenzione contraria, si intende normalmente incaricato dal venditore di effettuare direttamente gli incassi. In questi casi trattasi di usi locali in deroga alle prescrizioni dell'articolo 1761 del Codice Civile e pertanto il mediatore non perde la sua qualifica e le operazioni si compiono sotto la diretta responsabilità del venditore.

2.34 Tariffe di mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

RISONI

I risoni vengono solitamente trattati alla Borsa Merci di Vercelli.

2.35 Tariffe di mediazione

Le provvigioni di mediazione non sono stabilite a percentuale ma sono corrisposte in euro a tonnellata, secondo gli accordi tra le parti.

Tutti i contratti di risone perfezionati alla Borsa Merci di Vercelli si devono intendere regolati dalle condizioni generali previste dal contratto tipo, salvo espressa pattuizione contraria delle parti.

Per la risoluzione dei casi non contemplati nella presente raccolta, le parti consuetudinariamente ricorrono agli arbitri (arbitri amichevoli compositori o al Collegio Arbitrale della Borsa merci di Vercelli).

CEREALI MINORI

Per i cereali minori valgono gli usi accertati per il frumento in materia di:

Contratto - Documento accertante la conclusione dell'affare - Campioni - Vendita su campione "reale" - Vendita su campione "tipo" - Vendita su "denominazione" - Prezzo - Peso - Limiti di consegna - Termine di consegna - Carico - Spedizione per ferrovia - Cali ed avarie di viaggio - Pagamento - Contestazioni - Abbuoni per corpi estranei o per deficienza del peso specifico.

2.36 Tariffe di mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PATATE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

LEGUMINOSE E SEMI OLEOSI

2.37 Contratto

Le vendite si effettuano su campione reale; il ritiro della merce deve avvenire entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto.

La consegna della merce si intende nuda, al tenimento, sui veicoli del compratore.

2.38 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

UVA

2.39 Contratto

Le uve si contrattano generalmente ai vigneti, con o senza l'intervento del mediatore, di solito verbalmente.

Trattandosi di partite importanti od essendo il compratore persona sconosciuta al venditore il contratto si fa per scrittura privata, a meno che il mediatore si renda garante (per il compratore verso il venditore).

2.40 Prezzo

Il prezzo suole essere convenuto dalle parti; però si pattuisce che il prezzo debba essere risultante dalla mercuriale di un determinato mercato, con o senza aggiunta di un premio.

Mancando tale designazione si intende che le parti si siano riferite al mercato a cui per consuetudine si riferiscono ordinariamente le contrattazioni della località.

2.41 Qualità

Le uve contrattate devono essere sempre di qualità mercantile. Le uve si considerano di qualità mercantile quando sono perfettamente ed ugualmente mature, non ammuffite e non ammaccate soverchiamente dalla grandine ed infine non ancora in stato di fermentazione.

La verifica della qualità dell'uva deve essere fatta all'atto dell'acquisto. Dopo il carico non sono più ammessi reclami.

2.42 Caparra

Si dà sempre una caparra proporzionata al quantitativo contrattato.

2.43 Luogo di consegna

L'uva é normalmente resa franca, a spese del venditore, al peso pubblico del Comune. Nella zona di Masserano e di Cavaglià è consegnata nelle vigne e data sul carro del compratore.

Il compratore si reca di solito a ritirare con i propri carri l'uva acquistata.

Fino a consegna ultimata le avarie sono a carico del venditore, quando siano dovute al medesimo; se invece siano state prodotte per cause del compratore sono a carico suo.

2.44 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

OLIVE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

AGRUMI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

FRUTTA E VERDURA (all'ingrosso)

2.45 Pagamenti

Sui mercati le vendite della frutta e della verdura avvengono abitualmente contro immediato pagamento del relativo prezzo pattuito, fatta eccezione per acquirenti molto conosciuti, i quali eseguono pagamenti alla sede del loro negozio, oppure li effettuano anche alcuni giorni dopo, all'atto della restituzione degli imballaggi vuoti.

2.46 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
	_____	1% - fino a euro 51,65
- prodotti ortofrutticoli	_____	0,75% - da euro 51,65 a euro 103,29
	_____	0,50% - oltre euro 103,29

SEMENTI, FORAGGI, PAGLIE, MANGIMI

SEMENTI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

FORAGGI

2.47 Contratto

I fieni di produzione locale sono: il maggengo (prodotto del primo taglio, detto localmente "maseng"), l'agostano (prodotto del secondo taglio, detto localmente "ariorda"), il terzuolo (prodotto del terzo, detto localmente "tarseu"); la stoppia trifogliata (che si ottiene dopo i cereali estivi e si chiama localmente la "stubia"). Vi sono poi altri prodotti minori quali il quartolo, il fieno di ripa, ecc..

I fieni vengono venduti per consuetudine pressati e consegnati presso il produttore.

2.48 Affittanza agraria

Nel caso di rilascio di un fondo rustico, composto di fabbricati e terreni, per termine del contratto di locazione, alla data dell'11 novembre passa immediatamente il godimento del terreno all'affittuario entrante. Se invece, a tale data, l'affittuario cessante non avrà ultimato di consumare il foraggio, potrà occupare la stalla fino alla data del 31 marzo successivo. L'affittuario uscente dovrà però consentire all'affittuario entrante l'occupazione dei fabbricati di abitazione e della parte rustica occorrente.

2.49 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- fieno	1%	1%

PAGLIE

2.50 Contratto

In provincia si producono paglie di riso, di frumento, di segale e di avena. Esse si contrattano generalmente a prezzi riferiti a merce presso il produttore, non imballata, esclusa mediazione; le paglie di frumento e di segale tuttavia sono vendute tanto sciolte che pressate, ma in quest'ultimo caso viene esplicitamente indicato in contratto che trattasi di merce imballata.

2.51 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- paglie	1%	1%

MANGIMI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

2.52 Reclami e richiesta di risarcimento da parte del cliente

Salvo speciali convenzioni, nessun reclamo è ammesso per ritardi nelle spedizioni o consegne delle piante, in quanto tali spedizioni o consegne vengono eseguite in epoca favorevole al trapianto.

Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per causa di forza maggiore, come piogge intense e/o prolungate, inondazioni, gelate, grandine, ecc., oltre a serrate, scioperi, furti, incendi, ecc., nessun danno può essere richiesto.

Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire al venditore entro 8 giorni dal ricevimento della stessa merce.

Non pervenendo reclami entro il termine suddetto la merce si considera accettata ad ogni effetto dal committente.

2.53 Garanzie

Poiché l'attecchimento delle piante dipende da molteplici fattori, anche concomitanti, quali le attente cure al momento dell'arrivo, la preparazione del terreno, la piantagione e gli accorgimenti nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora delle piante stesse, oltrechè dalle condizioni climatiche e meteoriche delle zone dove è effettuata la piantagione, tale attecchimento non viene mai garantito dal fornitore salvo accordi diversi e solo nel caso in cui il fornitore stesso effettui la messa a dimora.

Benchè le maggiori e più coscienziose cure siano poste per la nomenclatura nella riproduzione delle piante, tuttavia un errore è sempre possibile e, pertanto, la garanzia sull'autenticità delle varietà si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato per l'articolo e vale non oltre due anni dalla data della fornitura.

Per i bulbi, rizomi e piante di rose tale termine è ridotto di un anno.

2.54 Ordinazioni: condizioni, forma, reciproci impegni fra le parti

Il fatto di passare una commissione implica, da parte del committente, la sua intera adesione alle condizioni contrattuali indicate dall'azienda.

Qualunque deroga o differente condizione per essere valida deve avere approvazione scritta.

Ogni catalogo annulla tutti quelli pubblicati precedentemente, anche nel caso che nei paesi dei committenti siano in vigore norme e leggi diverse.

2.55 Prezzi delle merci

I prezzi stabiliti nei cataloghi, listini, ecc., sono intesi salvo vendita e salvo variazioni e per merce data franca all'azienda, spese di imballaggio e di trasporto a carico dell'acquirente.

Detti prezzi si applicano a merce scelta dal venditore e qualora l'acquirente scelga egli stesso le piante nei vivai, i prezzi vengono allora stabiliti in relazione all'opzione fatta.

I prezzi per "decina", per "centinaio" e per "migliaio" vengono applicati a partire rispettivamente da 5, da 50 e da 500 esemplari di una stessa varietà o di una stessa forza ordinati in una sola volta. In mancanza di precise indicazioni le varietà vengono inviate a scelta del venditore e sono fornite sempre le maggiori forze disponibili.

Il fornitore può rettificare i prezzi eventualmente variati dai clienti nelle ordinazioni, se non corrispondono a quelli stabiliti dai cataloghi, listini, ecc..

2.56 Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio

I committenti sono tenuti a scrivere in ogni ordinazione il preciso indirizzo, indicando il mezzo di trasporto voluto. In mancanza di tale indicazione il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza, declinando qualsiasi responsabilità.

Salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato e cioè con la spesa di trasporto da pagarsi all'arrivo.

Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante ed alla distanza che esse debbono percorrere. Sono fatturati al prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno.

La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo del committente anche nel caso di vendita pattuita franco destino.

Pertanto ogni responsabilità del venditore cessa con la consegna delle merci a chi ne effettua il trasporto. In caso, quindi di ritardi, avarie, mancanze, scambio di colli, ecc., i conseguenti reclami debbono essere fatti direttamente dal destinatario esclusivamente verso chi ha effettuato il trasporto.

In ogni caso la merce deve essere ritirata poichè, rifiutandone lo svincolo, il compratore verrebbe a perdere ogni diritto verso il vettore, restando egualmente obbligato verso il venditore per il valore della merce e per tutte le spese e conseguenze.

2.57 Vendita di piante "protette"

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

2.58 Cessione in coltura di nuove varietà di fiori

Gli ottenitori delle varietà di fiori registrate e questo vale specialmente per le rose, usano autorizzare i vivaisti a riprodurre le loro cultivar sulle basi di precise clausole contrattuali.

PIANTE DA VIVAIO E TRAPIANTO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

DROGHE E SPEZIE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

3° CAPITOLO

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Legna da ardere - Carbone vegetale - Legname rozzo - Sughero

LEGNA DA ARDERE

3.1 Caratteristiche

La legna da ardere si distingue:

- a seconda della qualità;
- a seconda della pezzatura;
- a seconda della stagionatura.

3.2 Qualità

Secondo la qualità si ha legna forte (leccio, olmo, rovere, cerro, faggio, carpino, frassino e robinia) e legna dolce (pino, pioppo, ontano, salice, tiglio, castagno, ecc.).

3.3 Pezzatura

Secondo la pezzatura commerciale si ha:

- la legna tonda con diametro da 6 a 18 cm e con lunghezza da 100 a 120 cm;
- la legna di spacco (stela) che ha una sezione non superiore ai 18 - 22 cm e con una lunghezza da 100 a 120 cm; anche i pali (tarin) sono segnati dalla lunghezza media di 120 cm;
- i ceppi e i ciocchi ("sepi", "suk") sono spaccati irregolarmente e per lo più non si presentano se non per caminetti, termosifoni ed usi industriali. Pertanto hanno un valore commerciale minore della legna di tronco.

3.4 Stagionatura

Per legna stagionata si intende quella che è stata conservata per l'essiccazione non meno di sei mesi dall'epoca del taglio.

3.5 Trasporto della merce

In caso di trasporto a mezzo ferrovia, la merce, in difetto di diversa tempestiva disposizione, si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il compratore ha la sede principale della sua impresa. Se la merce è spedita a terzi, secondo disposizioni del compratore, il venditore deve immediatamente rimettere al compratore l'avviso di spedizione con gli estremi della stessa, precisando numero del vagone e peso della merce.

Il compratore resta comunque responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce stessa.

Il venditore non è tenuto a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie; se la merce giunge impregnata di umidità e se tale fatto deriva da causa che abbia agito durante il viaggio, il compratore non può reclamare alcun indennizzo. Se invece il fatto suddetto deriva da causa che abbia agito precedentemente alla spedizione, il compratore può richiedere la riduzione proporzionale del prezzo, ma non può rifiutare il ritiro della merce.

3.6 Prezzo

Nelle contrattazioni di legna da ardere, il prezzo è determinato per 100 chilogrammi (quintale).

3.7 Contratto

Il contratto di legna da ardere è indifferentemente concluso sia verbalmente che per iscritto.

3.8 Vendita sotto condizione di collaudo

Se la merce è contrattata sotto condizione del collaudo, questo si esegue o nel luogo di giacenza della merce oppure mediante il gradimento di un carico o vagone di campione.

Quando il trasporto della merce si esegue con mezzi diversi dalla ferrovia la consegna si effettua al magazzino del compratore, dove se ne verifica la qualità ed il peso.

3.9 Peso

La merce se spedita per ferrovia, si intende contrattata con il peso riconosciuto dalle ferrovie, alla stazione di partenza, salvo il diritto del compratore del controllo alla stazione di arrivo.

In difetto di riconoscimento di peso della stazione di partenza o di una stazione intermedia, la merce si ritiene contrattata per il peso riconosciuto alla stazione di arrivo. In difetto di qualsiasi accertamento di peso da parte delle ferrovie, si intende accettato dal compratore il peso dichiarato dal venditore all'atto della spedizione.

Per i trasporti con autotreno o rimorchio agricolo si intende accettato il peso accertato all'arrivo.

3.10 Tolleranza sul peso

Sul peso in arrivo per ferrovia della merce è tollerato un calo naturale non superiore al 3%.

3.11 Pagamento

In mancanza di pattuizioni contrattuali il pagamento della legna da ardere si intende per pronti contanti all'arrivo della stessa.

3.12 Contestazioni

Se il commerciante compratore della legna, prima di acquistarla, va a venderla sul posto di produzione (ove essa giace), la responsabilità del venditore cessa all'atto in cui la legna lascia il posto di produzione per essere diretta al magazzino del compratore (commerciante).

3.13 Denominazione quantitativo della merce acquistata

Quando si fa un contratto generalmente si fissa la clausola per cui il compratore (commerciante) tollera che la merce che gli viene consegnata sia superiore o inferiore del 10% al quantitativo prenotato.

3.14 Mediazione

Quando il contratto è stipulato per il tramite di rappresentanti o agenti del venditore, il compratore non deve ad essi nessun corrispettivo. Se invece il contratto è concluso con il tramite di un mediatore a questi spetta la provvigione da entrambe le parti contraenti nella seguente misura:

	dal venditore	dal compratore
- legna da ardere	1%	1%

CARBONE VEGETALE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

LEGNAME ROZZO

a) Piante e boschi d'alto fusto (in piedi e in tronchi)

3.15 Compravendita

Il contratto di piante e boschi d'alto fusto (in piedi e in tronchi) è indifferentemente concluso sia verbalmente che per iscritto.

Il legname viene comunemente misurato in peso (unità di misura = quintale) o in volume (unità di misura = metro cubo).

Per quanto riguarda le piante in piedi, la valutazione del peso viene effettuata misurando il diametro della pianta convenzionalmente ad 1,30 m da terra (a petto d'uomo) e l'altezza della stessa con il cosiddetto "sistema squadre" o altri sistemi di misura simili. In questo caso si utilizza la misura del peso.

Nel caso di legname depezzato in tronchi, il diametro degli stessi viene abitualmente misurato sotto corteccia utilizzando il calibro e facendo la media tra due misure ortogonali.

In questo caso generalmente si utilizza la misura del volume.

3.16 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- legname resinoso	2%	2%
- legname latifoglie	1%	1%

b) Bosco ceduo**3.17 Compravendita**

L'acquirente di un bosco in piedi deve procedere al taglio ed all'asportazione del legname dal bosco nella stessa stagione nella quale si è formalizzato il contratto. In caso di ritardo di un anno il compratore dovrà pagare al proprietario a titolo di penale (per la perdita di un anno di crescita nel taglio successivo) e per il maggiore accrescimento delle fustaie nel corso dell'anno, una cifra di entità compresa tra un quindicesimo ed un ventesimo di quella pattuita per l'intero bosco. L'entità è commisurata al periodo espresso in anni compreso tra i due tagli successivi tenuto conto della tipologia del bosco.

Per la valutazione del peso, nel caso in cui il legname sia già stato accatastato, si procede alla misura del volume della catasta (il cosiddetto calcolo "vuoto per pieno") espresso in metri cubi. Per misurazioni più precise, si ricorre, al metro stero, unità di misura commerciale che tiene conto sia dello spazio occupato nella catasta dal legno, sia degli spazi vuoti tra un pezzo e l'altro.

3.18 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- legname resinoso	2%	2%
- legname latifoglie	1%	1%

SUGHERO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

4° CAPITOLO

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Pesce fresco e congelato - Cacciagione - Pelli da pellicceria

PESCE FRESCO E CONGELATO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

CACCIAGIONE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PELLI DA PELLICCERIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

5° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Minerali metalliferi - Minerali non metalliferi (carboni fossili e cokes)

MINERALI METALLIFERI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

**MINERALI NON METALLIFERI
(Carboni fossili e cokes)**

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

6° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

**Risi sbramati, lavorati e sottoprodotti - Farine e sottoprodotti della macinazione -
Sottoprodotti del grano e del granoturco -
Paste - Prodotti della panetteria - Zucchero e prodotti dolciari - Carni fresche - Insaccati -
Pesci preparati - Prodotti surgelati - Conserve alimentari - Latte e derivati -
Olio d'oliva - Oli e grassi vegetali - Oli e grassi animali -
Pelli grezze e residui della macellazione - Vini e vermouth - Alcool e liquori - Birra -
Acque minerali, gassose e ghiaccio**

RISI SBRAMATI, LAVORATI E SOTTOPRODOTTI

6.1 Contratto

Il riso è contrattato sia a mezzo mediatore, sia direttamente, su campione reale, su campione tipo o denominazione.

6.2 Stipulazione di affari senza intervento del mediatore

Nel caso che la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di fissatini, generalmente su moduli propri. Per le vendite, fa fede il campione rilasciato dal venditore al compratore.

6.3 Prezzo peso e confezionatura

Il prezzo del riso è commisurato al chilogrammo per peso netto, e la merce dovrà, a seconda della contrattazione, essere insaccata in polipropilene da 50 kg o insacchettata in confezioni di vario peso franco luogo stipulato per la consegna. Il peso dei colli deve essere uniforme. La consegna può anche venire alla rinfusa franco su mezzo.

In caso di confezionamento in tela doppia, qualora questa condizione sia espressamente pattuita, il peso si intende lordo per netto. Quando le tele sono fornite dal compratore, la tara (o peso reale delle tele adoperate per l'insacco) deve essere dedotta dal peso lordo totale della partita, salvo contrarie pattuizioni. Il peso dei colli deve essere uniforme.

6.4 Pagamento

Il pagamento si fa di regola a 30 giorni dalla data della fattura senza sconto direttamente dal compratore al venditore.

6.5 Luogo di pagamento

Il luogo di pagamento s'intende sempre presso il domicilio del venditore. L'emissione di tratte o di assegni sul compratore o il pagamento eseguito sul mercato, sia pure a seguito di espresse condizioni contrattuali, non modifica agli effetti di legge la condizione di elezione del domicilio presso il venditore.

6.6 Termini di pagamento

Il termine fissato per il pagamento è improrogabile. In caso di ritardato o mancato pagamento, anche se riguardante altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o postergare le spedizioni o chiedere il pagamento alla consegna.

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti interessi moratori al tasso praticato dagli Istituti di Credito per la concessione di Fidi.

6.7 Pagamento nei casi di contestazione

Nei casi di contestazione per ammanco di peso o per differenza di qualità è ammesso che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

6.8 Tolleranza a favore del venditore

Soltanto nelle vendite fatte con la clausola "circa" e per le vendite alla rinfusa è ammessa una tolleranza fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata. In tutti gli altri casi la quantità contrattata si intende bloccata.

Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente per ogni consegna, anche agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

6.9 Campioni

Quando le vendite si effettuano su campione "reale" e su "campione - tipo", il campione di vendita viene generalmente consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore.

6.10 Vendita su campione "reale"

Il riso trattato su campione "reale" deve corrispondere, esattamente, al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

6.11 Vendita su campione tipo

Il riso trattato su "campione – tipo" deve corrispondere, per qualità, colore, lavorazione e crivellazione, al tipo stabilito.

E' solo tollerata una differenza che non deve superare l'1% del valore della merce. In tal caso il compratore è tenuto a ricevere la merce senza abbuono.

6.12 Vendita su denominazione

Il riso trattato su denominazione deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata e alla normativa italiana e comunitaria.

6.13 Caratteristiche generali

Nei casi in cui la vendita del riso non avvenga su campione, la merce da consegnare deve essere leale, sana e mercantile.

6.14 Merce leale

Il riso si intende "leale" quando non abbia vizi occulti.

6.15 Riso sano

Il riso si intende "sano" quando non abbia odori sgradevoli, non sia riscaldato e fermentato e non contenga grana gialla.

6.16 Riso mercantile

Il riso "mercantile" s'intende quando non abbia difetti che impediscano la classificazione nella buona media del prodotto dell'annata.

6.17 Qualità migliore

Nessuna partita di riso può essere rifiutata soltanto perché migliore in qualità a quella contrattuale, purché corrisponda agli estremi stabiliti dal contratto, nelle sue condizioni essenziali.

6.18 Condizionamento

La merce deve essere condizionata secondo le buone norme commerciali e di qualità uniforme e con l'osservanza della normativa italiana e comunitaria.

6.19 Tolleranza corpi estranei

La percentuale dei corpi estranei tollerata nel riso non è oggetto d'uso, in quanto regolata dal decreto legge 325 del 18.3.1958, concernente la disciplina del commercio interno del riso e successive modificazioni.

6.20 Consegna

La consegna della merce è convenuta all'atto della contrattazione. Essa può essere "prontissima", "pronta", "differita" entro un termine prefissato oppure ripartita nel corso di più periodi di tempo successivi. In mancanza di diversa designazione, la consegna si intende sempre pronta.

6.21 Consegna prontissima e pronta su vagone o in stazione

La consegna "prontissima" deve essere fatta entro tre giorni e quella "pronta" entro otto giorni, esclusi i festivi, successivi alla data del contratto nel luogo da essi stabilito.

6.22 Consegna differita - Consegna ripartita

Tanto la consegna "differita" quanto la consegna "ripartita" debbono risultare dallo stabilito di vendita del mediatore o dal contratto di compravendita scambiato fra le parti. La consegna della merce, in questi casi, deve essere effettuata entro i termini stabiliti.

6.23 Consegne ripartite

Le quantità vendute per consegna ripartita vengono considerate, anche agli effetti della consegna, come oggetto di altrettanti contratti separati.

6.24 Consegna entro un dato mese

Quando lo stabilito od il contratto dicono semplicemente "consegna entro un dato mese" senza fissare ulteriori termini più definiti, la consegna avviene a piacere del venditore, nel corso del mese indicato.

Il venditore ha diritto, in tal caso, di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione, anche a partire dall'ultimo giorno del mese precedente a quello della consegna.

Mancando le disposizioni malgrado la richiesta, il venditore può mettere in mora il compratore per l'esecuzione del contratto entro otto giorni dalla richiesta di disposizioni per la consegna.

Quando il compratore desidera riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere sul contratto e sul fissato di vendita l'inserzione della clausola "a richiesta del compratore".

Salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui vennero ripartite le necessarie disposizioni e sono i medesimi previsti per la consegna "pronta".

6.25 Consegna differita per merce disponibile

Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa deve rimanere nei magazzini del venditore, il quale assume l'obbligo di conservarla e di consegnarla a tempo debito, secondo gli accordi contrattuali.

6.26 Ritardi nei termini di consegna

I termini di consegna sono tassativi. Il ritardo nei termini di consegna da parte del venditore non dà diritto al compratore di ritenere risolto il contratto e di rifiutare la merce salvo che quest'ultimo abbia tempestivamente provveduto alla messa in mora del venditore, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto. Scaduto anche questo termine, spetta alla parte adempiente il diritto al risarcimento di eventuali danni, salvo che la ritardata consegna non sia giustificata da provata causa di forza maggiore. Nelle vendite a pronta consegna, la scadenza del termine di otto giorni pone in mora irreparabile il venditore e dà diritto al compratore di ritenere risolto il contratto, con le relative conseguenze.

Quando il compratore ritardi nel dare le disposizioni per la spedizione della merce acquistata, compete l'obbligo al venditore della "messa in mora" del compratore nei modi suddetti, prima di procedere alla risoluzione contrattuale.

6.27 Luogo di consegna

Il luogo di consegna è quello stabilito dal contratto e, in difetto di indicazione precisa, si intende il domicilio del venditore.

6.28 Consegna a domicilio

La consegna a domicilio avviene abitualmente allo stabilimento o al magazzino del compratore.

6.29 Consegna franco vagone o su camion

La merce venduta “franco vagone” s’intende resa sul vagone alla stazione convenuta. Il venditore deve curarne il perfetto carico, nonché tutte le operazioni inerenti.

6.30 Spese di carico sul vagone o su camion

La spesa fatta per caricare la merce da carro a vagone nella stazione di partenza, deve essere pagata dal compratore se la merce è stata venduta "franco stazione" e dal venditore se la merce è stata venduta "franco vagone" o "camion partenza".

6.31 Mancanza di vagoni

La mancanza di vagoni può giustificare il ritardo nei termini di consegna nel solo caso che il venditore compri la effettiva mancanza stessa e metta a disposizione del compratore, a richiesta di questi, la merce venduta, nel luogo di consegna.

6.32 Ricevimento in peso e qualità

Il ricevimento della merce in peso s'intende effettuato, salvi ed impregiudicati i diritti del ricevitore per ammanchi dipendenti da difetto o colpa dello speditore, dal luogo spedito per la consegna.

Il ricevimento della merce in qualità avviene normalmente a destino. Può tuttavia avvenire anche in partenza, ma solo quando sia specificatamente pattuito.

La segnalazione di eventuali difetti deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento.

6.33 Rischi di viaggio

La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in porto affrancato, salvo il caso di consegna eseguita a mezzo automezzi del venditore al domicilio del compratore.

6.34 Cautele per reclami

Qualora il compratore ritenga di dovere imputare a fatto o a colpa del venditore gli eventuali cali e avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a farli constatare ufficialmente al pubblico ufficiale o pubblico mediatore con apposito verbale da esso firmato, nei modi voluti dai vigenti regolamenti e nelle altre forme stabilite dalla legge e a darne avviso a mezzo telefax o telegrafo alla controparte.

6.35 Obbligo del ritiro della merce

Il compratore è tenuto, in ogni caso, a prendere in consegna la merce nell'interesse della stessa ed a scanso di spese di giacenza, salvo le constatazioni di cui al paragrafo precedente e salvo il suo diritto di reclamo o di rifiuto per l'eventuale differenza di qualità, ai sensi dei paragrafi seguenti.

6.36 Differenza di qualità

Qualora fra la merce contrattata e quella ricevuta il compratore riscontri una differenza di qualità a suo danno, egli deve darne comunicazione al venditore o all'incaricato della consegna o al mediatore, non appena ricevuta la merce ed al massimo entro le 24 ore, tenendo la merce a disposizione del venditore per gli opportuni accertamenti.

6.37 Abbuoni per differenza di qualità

Se la differenza di qualità rilevata all'arrivo è riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente, sia con il concorso del mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente. In difetto di accordo tra le parti, l'abbuono stesso viene stabilito a mezzo arbitrato amichevole.

6.38 Diritto di rifiuto della merce

Se l'abbuono a favore del compratore, determinato con regolare arbitrato, superasse il 5% del valore della merce per il riso ed il 4% per gli sbramati, il compratore ha diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova, per conto ed a rischio del venditore o di reclamare le spese di ricevimento e di custodia.

In caso di mancato accordo l'arbitrato deve essere richiesto, dalla parte che ne ha interesse, entro 15 giorni.

6.39 Mancata esecuzione del contratto

Sarà considerato inadempiente il contraente dichiarato fallito od in moratoria o richiedente un concordato, stragiudiziale o giudiziale, od in notoria difficoltà ad assolvere ai pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per lettera raccomandata, telegramma, fax alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare in Italia - al riacquisto od alla rivendita; oppure a sua scelta, al rimborso della differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente a Biella, di tutte le quote del contratto non eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future; avrà il diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche qualora derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

6.40 Mediazione

Non risultano usi accertati in proposito in Provincia.

FARINE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

FARINE

6.41 Vendite

La vendita delle farine si fa generalmente dai diversi mulini a mezzo dei loro viaggiatori o rappresentanti, ai quali ultimi viene corrisposta una provvigione sugli affari fatti, ad incasso avvenuto.

6.42 Consegna

Le vendite si fanno per pronta o futura consegna.

Per le consegne future è uso redigere uno "stabilito" in doppio originale, firmato talvolta dalle parti, ma anche solo dal rappresentante che deve essere consegnato in copia al molino ed al panettiere.

In essi sono indicati le condizioni di vendita. Quest'ultime generalmente riflettono la quantità, la qualità, il prezzo, il pagamento, la durata del contratto, la consegna (se effettuata ad una data epoca, oppure ripartita tanto per mese). Le vendite si intendono sempre franco domicilio cliente, salvo patto contrario.

6.43 Reclami

Il termine generalmente accordato per i reclami sulla qualità della merce spedita è di otto giorni dalla data della fattura. Quelli per deficienza di peso devono farsi all'atto del ricevimento della merce.

6.44 Calo ammesso nei trasporti delle farine

Per il trasporto di farine, provenienti da grano macinato asciutto e ben condizionato, è ammesso un calo medio dello 0,50%, sia che detto trasporto avvenga a mezzo ferrovia o per via ordinaria, per distanze superiori a cento km. In casi eccezionali il calo può ascendere all'1%, in relazione ai vari metodi di macinazione e alla stagione.

6.45 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

SOTTOPRODOTTI DEL GRANO E DEL GRANOTURCO

6.46 Contrattazioni

Per i sottoprodotti del grano e del granoturco vigono le modalità di contrattazione accertate per le farine, ad eccezione di quanto concerne il pagamento della crusca.

6.47 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PASTE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

CARNI FRESCHE

6.48 Ricevimento merce

Al momento del ricevimento di carni suine da parte del salumificio e/o del sezionatore avviene il controllo dei pesi. La differenza riscontrata, dovuta al naturale calo peso delle carni, viene segnalata al macello fornitore che provvederà a correggere il documento di trasporto per effettuare poi la corretta fatturazione o, in caso di non correzione immediata, si attenderà la fattura con la relativa nota di credito per il calo peso.

INSACCATI

6.49 Calo peso

Nel caso in cui il salumificio produttore venda un salume che non ha ancora terminato la sua stagionatura (su richiesta del cliente), al momento della pesatura viene calcolata una percentuale che oscilla dal 5% al 10% a seconda del grado di stagionatura del prodotto in quel momento (“fare buon peso”).

6.50 Contratto

Nel rapporto commerciale che si instaura tra il salumificio ed il dettagliante non è previsto alcun contratto scritto.

PESCI PREPARATI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PRODOTTI SURGELATI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

CONSERVE ALIMENTARI (marmellate, succhi di frutta)

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

LATTE E DERIVATI (latte pastorizzato, Yogurt, burro, formaggio, ecc.)

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia. (Per il latte ad uso industriale vedere titolo V - Cap. 1 - "Prodotti della Zootecnia").

OLIO D'OLIVA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

**OLI GRASSI ANIMALI
PER USI GRASSI E INDUSTRIALI**

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

VINI E VERMOUTH

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ALCOOL E LIQUORI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

BIRRA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

7° CAPITOLO

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Tabacchi lavorati

TABACCHI LAVORATI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

8° CAPITOLO

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Pelli conciate - Lavori in pelle e cuoio

PELLI CONCIATE

8.1 Contrattazioni

I contratti per compravendita per pelli conciate vengono stipulati direttamente fra le parti o a mezzo di piazzisti e viaggiatori, o a mezzo di mediatori e rappresentanti.

I contratti conclusi a mezzo di rappresentanti, viaggiatori e piazzisti sono sempre sottoposti alla condizione della clausola "salvo approvazione della casa".

Il rappresentante rilascia nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore.

La conferma della casa venditrice deve pervenire al compratore entro il giorno successivo, se le parti risiedono sulla piazza, altrimenti nel termine ragionevole necessario per le comunicazioni relative.

Se la venditrice richiede la successiva sottoscrizione di contratto definitivo, il compratore è tenuto a sottoscriverla.

8.2 Campioni

Nel caso di pelli conciate e rifinite, la domanda di un campione in determinate scelte e in determinati pesi è da considerarsi come segue:

- una dozzina di pelli del genere chiesto, per ognuna delle scelte e ognuno dei pesi indicati, se si tratta di articolo che si vende in pacchi contenenti non meno di una dozzina di pelli l'uno (come, per esempio, pelli di capre, di montone, di vitellini satinati, di vitelli colorati, ecc.);
- una mezza dozzina di pelli del genere chiesto, per ognuna delle scelte e ognuno dei pesi indicati, se si tratta di articolo che si vende in pacchi contenenti non meno di mezza dozzina di pelli l'uno (come, per esempio, vitelli cerati, cromo, ecc.);
- sei schiappe per ogni scelta e per ogni peso chiesto, se si tratta di suola e sei pesi per scelta e per peso chiesti, se si tratta di pelli per tomaia che non si vendono a dozzina, ritenendosi, per costante pratica, necessario almeno un tale quantitativo a rappresentare fedelmente il lotto e la partita di pelli di cui il compratore domanda o il venditore offre il campione.

Le stesse quantità sono pure ammesse per campioni di pelli a mezza concia o in bazzana.

Per campioni di pelli gregge e in pelo, fresche e secche, non vi sono su piazza norme precise, ed il numero delle pelli deve essere fissato di volta in volta.

Quando il campione è stato domandato dal compratore, deve essere da questi trattenuto e pagato, sempreché non esca dai limiti di quantità sopraindicati.

Per le pelli da guanti è uso che il compratore possa restituire il campione speditogli, purché franco di spese di porto e riporto.

Il campione, per qualsiasi genere di pelli, viene fatturato al prezzo della partita, quando segue la vendita di questa.

8.3 Misurazione – Arrotondamento

A partire dall'anno 1990 anche per le pelli si è passati alla misurazione al metro quadro. E' stato possibile utilizzare la doppia misurazione (piede quadro – metro quadro) per un periodo transitorio e fino al termine ultimo del 31.12.2009.

8.3.1 Le pelli bovine ed equine sono poste in commercio, di regola, in schiappe (mezze pelli) o sezionate in gropponi, fianchi, spalle, ecc..

Le pelli piccole di vitello, capre, montoni e le altre piccole pelli sono poste in commercio intere.

8.3.2 Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso delle schiappe.

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione "macello" si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

8.3.3 Nei contratti di pelli conciate, per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc., si indicano come elementi principali: la "scelta", il "tipo di concia" (al cromo, al vegetale, ecc.), "lo spessore", il "tipo di rifinitura" (liscio, scamosciato, box granito, ecc.), lo "scacco di misura", cioè il metraggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle, oggetto del contratto.

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

8.3.4 Salvo diversa pattuizione, le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) sia a peso che a misura;
- c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc. comunque conciate, a metro quadro;
- d) le pelli per fodere, a misura, a peso ed anche a numero;
- e) le pelli per guanti, a numero con l'indicazione del ricavo di guanti in paia o a misura;
- f) le pelli di lucertola, a centimetro di larghezza, misurate al centro della pelle;
- g) le pelli di coccodrillo a misura misurata al centro della pelle;
- h) le pelli di serpente, a metro lineare.

8.4 Balla di pelli

La domanda di una balla di un determinato genere di pelli conciate è, d'uso, così interpretata dal venditore per il numero di pelli o pezzi che la balla deve contenere:

- n. 30 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola, del peso fino a kg 5 per schiappa;
- n. 20 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola, del peso da kg 6 a 10 per schiappa;
- n. 10-12 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola superante il peso di kg 10 per schiappa;
- n. 50 pelli se si tratta di pelli rifinite bianche per tomaia, pesanti non più di kg 3 per pelle;
- n. 30-35 pelli se si tratta di pelli rifinite bianche per tomaia, pesanti oltre 3 kg per pelle.

8.5 Imballaggi

L'imballaggio consiste solamente nella corda o spago ed è a carico del venditore.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporto o spedizione, vengono fatturati al compratore al puro costo.

8.6 Contestazioni sulla misura

In caso di contestazione sulla misura delle pelli, se le parti non si accordano altrimenti, la parte interessata fa accertare le misure dall'istituto Tecnico Industriale di Stato per Conceria e per Chimici industriali di Torino, o dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti di Torino.

8.7 Contestazioni sulla qualità

Il compratore è tenuto ad accertare che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione. I difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato.

8.8 Tolleranze sul peso

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza di calo del peso del 2% per le pelli conciate:

a) quando il compratore specifica il peso che deve avere ogni pelle od ogni dozzina, compresa in una determinata spedizione, senza determinazioni di massimi o di minimi, si seguono d'ordinario i seguenti criteri:

- il venditore ha sempre facoltà di formare la partita con pelli il cui peso oscilli fra 1/4 di kg in più e 1/4 di kg in meno di quello stabilito per ogni pelle, se si tratta di pelli lavorate in bianco per tomaia; con schiappe varianti fra 1 kg in più e 1 kg in meno di quello stabilito per ogni schiappa, se si tratta di cuoio per suola o per selleria; con dozzine aventi una eccedenza od una deficienza sul peso stabilito di 1/2 kg l'una, se si tratta di articolo che si negozia a peso di dozzina.

Trattandosi di pelli per tomaia, o per suola, il peso totale della partita in rapporto al numero delle pelli che la compongono, deve corrispondere al peso stabilito per ogni pelle.

- Per gli articoli che si negoziano a peso di dozzina si fa eccezione alla regola soltanto se il peso ordinato per ogni dozzina è superiore a 3 kg; nel qual caso le eccedenze o deficienze di peso sono ridotte a minori proporzioni.

b) quando il compratore specifica con massimi e minimi (per esempio: da kg 3 a 3,5, da 4 a 5) il peso che devono avere le pelli o le dozzine comprese in una determinata spedizione, si seguono d'ordinario i criteri seguenti:

- se si tratta di articolo che si negozia a peso di pelle, il venditore deve formare la partita con pelli comprese fra gli estremi di peso fissati dal compratore, in modo che ne risulti la media;

- se si tratta di articolo che si negozia a peso di dozzina, il venditore deve formarle in modo che ciascuna dia la media fra gli estremi fissati.

In questo caso però, se la differenza tra il minimo ed il massimo di peso stabilito per ogni dozzina non supera il chilogrammo e non sia specificato l'obbligo di fare la media, è facoltà del venditore di attenersi tanto al massimo quanto al minimo peso per ogni dozzina.

8.9 Prezzo

Il prezzo per le pelli vendute a peso si intende per il chilogrammo netto, dedotta la tara effettiva di imballaggio.

8.10 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- pelli conciate	2%	—

LAVORI IN PELLE E IN CUOIO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

9° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

A) Filati e fibre tessili artificiali e sintetiche – B) Tessuti – C) Maglierie e calzetterie – D) Cordami

A) FILATI E FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

a) Filati di origine animale; b) Filati di cotone, lino e canapa; c) Fibre tessili artificiali e sintetiche.

a) Filati di origine animale

I. - DENOMINAZIONE DEI FILATI LANIERI DESTINATI AL COMMERCIO

Si intende per lana senza alcuna qualificazione, la fibra vergine o rigenerata, ottenuta dal vello di uno dei seguenti animali: pecora o agnello, alpaca, lama, vigogna, yak, cammello, capra mohair, coniglio d'angora, guanaco capra del Tibet o del Cachemire, capra cashgora e similari (con esclusione della lepre, castoro, castorino o topo muschiato).

Nonostante l'assimilazione del vello della pecora o agnello a quello degli altri animali sopra indicati, non è consentito designare le fibre derivanti dal vello della pecora o dell'agnello con il nome di uno degli altri animali il cui pelo è assimilato alla lana.

Le denominazioni "lana vergine" e "lana di tosa" sono riservate unicamente per designare prodotti composti di fibre che corrispondono a tali denominazioni.

9.1 Peso condizionato

Tutti i pesi e le percentuali di contenuto in fibra indicate nei paragrafi che seguono si intendono riferite al "peso condizionato" o "massa commerciale", secondo le norme che regolano la condizionatura delle fibre tessili.

9.2 Categoria di filati

I filati che contengono lana possono essere denominati come segue:

- a) filato di pura lana o anche semplicemente filati di lana se contenente il 100% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.6-a;
- b) filato misto lana se contenente almeno il 50% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.6-b;
- c) filato contenente lana se contenente almeno il 15% ma meno del 50% di lana, salvo quanto è detto al successivo paragrafo 9.6-b.

In ogni caso, per i filati di cui alle categorie b) e c) viene fatta l'indicazione esatta della percentuale di lana incorporata nel filato (salvo quanto è detto al paragrafo 9.6-b).

II. - FILATI DI LANA PETTINATI E CARDATI

9.3 Definizione

Le espressioni "filato cardato", "filato pettinato", "filato semipettinato" e similari, che indicano il sistema di lavorazione, devono sempre essere seguite dalla loro composizione.

I cosiddetti "filati cardati finissimi" vengono equiparati alle normative che regolano i "filati di lana cardati".

9.4 Descrizione dettagliata della composizione

Deve essere usata una dettagliata indicazione delle fibre contenute nei filati, veritiera e tale da non indurre in inganno il compratore, come stabilito dal D. Lgs n. 194 del 22 maggio 1999.

9.5 Indicazione dell'animale da cui è tratta la fibra componente

Nel caso in cui la designazione del filato sia fatta con il semplice riferimento ad una razza di pecore o ad uno degli animali la cui fibra è assimilata a quella della pecora o dell'agnello, valgono le norme sopra indicate.

9.6 Tolleranze di fabbricazione

Le percentuali di contenuto lana indicate nei paragrafi precedenti debbono essere intese:

- a) nel caso di filati di lana pura, con tolleranza massima di fibre diverse dalla lana del 3% in peso per i filati pettinati e del 5% in peso per i filati cardati, per coprire impurità accidentali che possono introdursi involontariamente nel prodotto;
- b) nel caso di filati misti lana e di filati contenenti lana, con una tolleranza massima del 4% per i filati pettinati e del 5% per i filati cardati in peso di fibre diverse dalla lana, sul contenuto di lana, per impurità accidentali o per differenze di composizioni che non possono essere esattamente controllate, o per piccole variazioni nel peso delle fibre componenti, causa la diversa igroscopicità delle varie fibre.

9.7 Evidenza e chiarezza delle intere denominazioni applicate ai prodotti

Le sopraindicate denominazioni, comunque applicate ai filati lanieri messi in vendita al commercio sul mercato interno (su fascette, etichette, bollini, ecc.), debbono essere espresse in ognuna delle loro parti con identici caratteri e con lo stesso grado di evidenza, in lettere e cifre ben leggibili e senza abbreviazioni.

9.8 Uso delle parole che richiamano l'idea di un contenuto di lana

Le espressioni “prodotto lanoso”, “lanato”, “mezzalana” ed altre che si valgono di parole composte nelle quali è contenuta la parola lana e che richiamano comunque l'idea di un contenuto di lana, devono essere accompagnate dalla composizione come al punto 9.4.

Rapporti fra il venditore ed il compratore

9.9 Conclusione del contratto

Le ordinazioni assunte da agenti rappresentanti e ausiliari di commercio si intendono sempre “salvo approvazione della casa”.

Ove il compratore non restituisca a giro di posta e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento, il duplo della conferma d'ordine, il venditore, previa diffida, per lettera raccomandata al compratore perché adempia entro 10 giorni a tale obbligo, potrà considerare il contratto risolto per fatto e colpa

del compratore e chiedere i danni, a meno che non preferisca esigere ugualmente il rispetto del contratto.

La conferma d'ordine deve indicare la qualità della merce e le eventuali caratteristiche tecniche che siano state in via particolare convenute.

9.10 Disposizioni di lavorazione - Consegna

La conferma d'ordine deve preferibilmente indicare le date per la trasmissione delle disposizioni di lavoro del compratore e per le consegne del venditore. In difetto le disposizioni devono essere date, per almeno due terzi del contratto, non oltre sei mesi e per il saldo entro un termine tale che consenta la consegna non oltre i dodici mesi dalla data della conferma d'ordine.

Le date di consegna sono impegnative sia per l'acquirente che per il venditore. Per quanto riguarda i filati ottenuti da materie prime tinte in nastro pettinato o in fiocco, la tonalità del colore del campione deve essere approvata o rifiutata dal compratore entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento. Ogni ulteriore dilazione supplementare nell'approvazione della tonalità del colore, comporta una corrispondente proroga della consegna.

Il mancato rispetto dei termini dà diritto al venditore, previa comunicazione per lettera raccomandata al compratore e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, di considerare senz'altro risolto il contratto, anche soltanto per la parte non disposta.

E' però facoltà del venditore, salve sempre le sue ragioni di danno, mettere in mora il compratore, avvertendo per raccomandata che, ove le disposizioni non siano date nel termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida, si procederà all'esecuzione del contratto, stabilendosi dal venditore ogni relativa modalità e con emissione immediata di fattura per la quantità totale o parziale da fornire, sulla base dei prezzi medi degli articoli previsti dal contratto, tenuto conto dei diversi titoli e qualità; il pagamento di questa fattura, in difetto di garanzie che siano di gradimento del venditore, sarà immediatamente esigibile.

Salvo patto diverso, le consegne della merce cominceranno di regola dall'arrivo delle relative disposizioni.

La consegna si intende ad ogni effetto, compreso il passaggio dei rischi, avvenuta con la messa a disposizione della merce presso lo stabilimento del venditore o con l'introduzione della merce nello stabilimento di condizionatura.

In corrispondenza e con la stessa data della messa a disposizione, ossia della consegna, il venditore spedisce al compratore la fattura e la distinta delle merci, accompagnata, ove richiesto o pattuito, dal bollettino di condizionatura.

Se però il venditore è anche incaricato della spedizione, la data della messa a disposizione e cioè della consegna, coinciderà ai soli effetti della fatturazione con quella della spedizione ossia della remissione della merce al vettore o allo spedizioniere.

Normalmente il riferimento è agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale in vigore.

Anche l'assicurazione è da trattarsi tra le parti contratto per contratto.

La valuta parte dal momento della spedizione o della messa a disposizione della merce.

9.11 Ritardi nelle consegne - impossibilità della prestazione

In caso di ritardi di consegna nessun annullamento può essere considerato valido se non preceduto da una formale messa in mora mediante lettera raccomandata. Il venditore si riserva il diritto di consegnare la merce nei successivi 21 giorni lavorativi dal ricevimento della messa in mora.

Nel caso in cui alla scadenza del periodo di tolleranza e malgrado la messa in mora, la consegna non venga effettuata, il compratore potrà, purché egli l'abbia specificatamente indicato al momento della messa in mora:

- annullare in tutto o in parte i quantitativi per i quali la consegna è in ritardo;
- accettare la consegna a condizione che il venditore paghi un'indennità per il ritardo, il cui ammontare dovrà essere motivato dall'acquirente.

Allorquando il ritardo ed in genere l'inadempimento del contratto è stato determinato da indubbia impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (quali ad es. le guerre, le misure governative che rendano illegale il contratto, l'incendio, i crolli, gli scioperi, le serrate, le inondazioni, le epidemie, i guasti alle macchine, i mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti e ogni altro evento dovuto a caso fortuito o forza maggiore), le quali cause abbiano impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o del compratore, si fa luogo a proroga dei termini di consegna di giorni 45 estensibili a 90 nei casi più gravi. Trascorsi detti termini, se permane la situazione di impossibilità, il contratto si intende risolto di diritto senza obbligo per le parti a titolo di danni.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alla decisione arbitrale secondo le norme dell'IWTO e del Regolamento (e relativa appendice) del Comitato Nazionale Italiano del medesimo.

9.12 Condizionatura

I filati di lana sono contrattati a peso condizionato, secondo le norme dell'IWTO o, se inesistenti, dalla Norma UNI 9213/6 1991.

A tali fini è generalizzato il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

Le spese per le operazioni di condizionatura effettuate presso le condizionature pubbliche sono di norma sopportate in parti uguali dal compratore e dal venditore.

Per i filati il peso netto mercantile da fatturare si intende al netto dei tubetti (o coni) su cui è avvolto il filato.

Per i tassi di ripresa, le tolleranze di oli e grassi e le percentuali contrattuali di oli e grassi si applicano le tabelle di cui ai punti 1.48, 1.49 e 1.50 (Titolo V, Capitolo 1°).

Per i filati misti (lana con cotone, seta, tessili artificiali, sintetici, ecc.) i tassi di ripresa sono calcolati proporzionalmente alla composizione fibrosa dichiarata che si considera data in peso mercantile, come da norma UNI 9213 che recita quanto segue:

“La composizione fibrosa di un prodotto si intende espressa sulla base della massa commerciale, per cui il tasso proporzionale di ripresa deve essere calcolato riferendo le percentuali alle relative masse secche.

La formula per un calcolo rapido è la seguente:

A% B% C% ... N% percentuali delle fibre componenti

T(A) T(B) T(C)... T(N) tassi relativi alle fibre componenti

$$R_c = \frac{100}{\frac{A\%}{100+T(A)} + \frac{B\%}{100+T(B)} + \frac{C\%}{100+T(C)} + \dots + \frac{N\%}{100+T(N)}} - 100$$

Esempio:

Filato pettinato di composizione dichiarata:

Percentuale	Fibra	Tasso
80%	Lana pettinata	18,25% (A)
15%	Seta	11,00% (B)
5%	Poliammide discontinua	6,25% (C)
<u>100%</u>		

$$R_c = \frac{100}{\frac{80}{100+18,25} + \frac{15}{100+11,00} + \frac{5}{100+6,25}} - 100 = 16.451 \%$$

Operare con almeno 6 decimali per i calcoli intermedi ed arrotondare alla terza cifra decimale il valore finale.

9.13 Tolleranze sul titolo¹

Per i filati pettinati:

a) i filati devono essere consegnati, per quanto possibile, nel loro esatto titolo, cioè nel titolo contrattato base condizionato; il tasso di ripresa, salvo convenzione contraria è quello previsto negli accordi dell'IWTO e D. Lgs n. 194 del 22 maggio 1999. Le differenze entro i limiti fissati di seguito, non danno luogo ad alcun reclamo:

Titolo	Differenza al di sotto o al di sopra del titolo confermato
- da 10 Nm a inferiore a 15 Nm	½ numero
- da 15 Nm a 29,999 incluso	¾ numero
- da 30 Nm a 69,999 incluso	2,5%
- 70 Nm e oltre	3%

¹ Nel presente paragrafo i titoli sono espressi in numero metrico (Nm). Si ricorda che la legge dello Stato prevede l'utilizzo dell'unità di misura tex. Per la conversione del titolo da Nm a tex si usa la seguente formula: $1000/\text{Nm} = \text{tex}$. - Es. Nm 40 = $1000/40 = 25 \text{ tex}$.

A questi fini, per la determinazione del titolo medio verranno presi in considerazione esclusivamente i seguenti due elementi: peso totale e lunghezza totale del filo soggetto ad analisi, con calcolo conforme al sistema di titolazione utilizzato nella transazione.

L'analisi della consegna comporta cinque prove su 50 metri ciascuna per ogni 50 kg di filato consegnato, fino a 200 Kg e un'ulteriore prova addizionale per ogni 100 Kg, al di sopra dei 200 Kg. Test a campione saranno selezionati a caso nel gruppo e presi da diversi colli o partite e da differenti livelli e sezioni del collo o della partita.

Il titolo medio sarà stabilito tenendo conto di tutte le prove dell'intera consegna.

- b) se la differenza di titolo eccede il margine di variazione sopra indicato, il compratore ha diritto di chiedere un bonifico calcolato in percentuale sul prezzo del filato. La misura di questo bonifico sarà uguale a una volta e mezzo lo scarto fra il titolo consegnato ed il titolo tollerato, espressa in percentuale del titolo confermato.

Esempio:

- titolo confermato, Nm 40;
- titolo tollerato Nm 39 (ossia 2,5% di tolleranza ammessa);
- titolo consegnato Nm 38,5;
- scarto tra il titolo tollerato ed il titolo consegnato (39-38,5) 0,5;
- il bonifico sarà uguale una volta e mezzo lo scarto, ossia 0,5 per 1,50 = 0,75;
- questo risultato tradotto in percentuale del titolo confermato, equivale a $0,75 \times 100 : 40 = 1,875\%$;
- quindi per un filato del titolo di Nm 40, del valore di 5 euro al chilo, l'indennità sarà di $5 \times 1,875 = 0,09$ euro.

- c) se la differenza tra il titolo contrattato ed il titolo consegnato eccede il doppio della tolleranza sopra specificata, il compratore può rifiutare la consegna del filato difettoso oppure esigere un bonifico doppio di quello previsto al precedente capoverso, salvo accordo tra le parti;

- d) nel caso di filati ritorti, i limiti di variazione sono stabiliti non già sul titolo risultante dalla riunione di diversi fili, ma sul numero metrico di ciascuno dei fili semplici riuniti;

- e) le norme sopra indicate si applicano ai filati semplici e ritorti, greggi e colorati, di pura lana e altresì ai filati misti con fibre chimiche. Le stesse non si applicano, salvo accordo contrario:

- ai filati moulinés, crépons, voiles e in genere ai filati a forte torsione, semplici o ritorti, o “filati fantasia”, per i quali le tolleranze sono fissate a:
 - 20% per i titoli inferiori a 10 Nm
 - 15% per i titoli uguali o superiori a 10 Nm
- alle partite di 500 chili o meno le cui tolleranze, indicate al punto a), sono maggiorate:
 - del 50% per le partite da 150 a 500 chili
 - del 100% per le partite inferiori a 150 chili.

Per i filati cardati:

Il titolo medio del filato cardato non deve superare le tolleranze sotto specificate, calcolate in percentuale sulla titolazione confermata.

A questi fini, per la determinazione del titolo medio verranno presi in considerazione esclusivamente i seguenti due elementi: peso totale e lunghezza totale del filo soggetto ad analisi, con calcolo conforme al sistema di titolazione utilizzato nella transazione.

L'analisi della consegna comporta cinque diverse prove su 50 metri ciascuna per ogni 50 kg di filato consegnato, da prelevare a caso su ogni e su tutti i colli o partite. Il titolo medio del collo sarà stabilito tenendo conto di tutte le prove dello stesso.

Il titolo medio dell'intera consegna dovrà essere stabilito tenendo conto delle prove fatte su tutte le scatole o colli.

Nessuna quantità inferiore a 100 kg che faccia parte della consegna sarà oggetto di reclami salvo che almeno quindici delle suindicate prove a caso siano state effettuate su questa quantità.

a) Differenze in più o in meno che danno luogo ad una tolleranza senza bonifico.

L'acquirente deve accettare senza alcun bonifico tutti i filati non lavati (salvo filati ritorti e filati fantasia o quelli contenenti del pelo o delle fibre a scopo decorativo), il cui titolo medio consegnato non superi la tolleranza stabilita ed indicata qui di seguito, in più o in meno del numero metrico confermato:

- inferiore a 1 Nm	12,5%
- da 1 Nm a 1,999 Nm	10,0%
- da 2 Nm a 6 Nm	7,5%
- oltre 6 Nm	5,0%

Note:

1. per i filati di lana cardata, lavati e per quelli tinti in filo, la tolleranza stabilita sarà aumentata di un terzo;
2. per i filati ritorti, i limiti di variazione sono basati non sul numero risultante dall'insieme di più fili, ma sul numero di ciascuno dei fili ritorti;
3. le regole di cui sopra si applicano tanto ai fili in pura lana che ai fili di lana misti con altre fibre;
4. nel caso di fili comunemente chiamati fili fantasia, queste tolleranze sono fissate uniformemente al 15%.

b) Differenze che danno luogo ad un bonifico al compratore.

Se il titolo medio del filato consegnato supera la tolleranza specificata al paragrafo a) fino al limite del 50%, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente un bonifico sul valore del filato nella misura percentuale uguale alla differenza tra il titolo medio consegnato e la tolleranza ammessa. Per esempio: se il prezzo del filato è di 5 euro per un titolo di 12 Nm ed il filato consegnato ha un titolo di 11,16 Nm o di 12,84 Nm la tolleranza prescritta è stata superata del 2% ed il venditore dovrà all'acquirente un bonifico del 2% sul valore del filato, ovvero 10 cents per chilo.

c) Differenza che dà diritto all'acquirente di rifiutare la consegna non conforme.

Se la differenza tra il titolo medio consegnato ed il titolo confermato supera di oltre il 50% la tolleranza prescritta di cui al paragrafo a), l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna difettosa

(o la parte della consegna, come specificato qui di seguito). Per esempio se il titolo confermato è di 12 Nm ed il filato consegnato ha un titolo di 10,92 Nm o di 13,08 Nm la tolleranza prescritta del 5% risulta superata di un ulteriore 4% e l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna (o la parte della consegna) difettosa.

Le tolleranze previste ai paragrafi a), b) e c) di cui sopra, debbono essere considerate per partite di almeno 100 kg. Qualora una consegna parziale di almeno 100 kg ecceda il limite delle tolleranze prescritte, tale consegna parziale può essere rifiutata, ma se viene accettata, essa inciderà sulla media generale del titolo della partita.

9.14 Tolleranze sulle quantità

- a) Per i filati di lana pettinata sul peso totale delle spedizioni è ammessa una tolleranza del 5% sulla quantità stabilita nel contratto. Per i filati colorati il venditore ha facoltà di consegnare il 10% in più o in meno per colore, nell'ambito della tolleranza contrattuale del 5%.
- b) Per i filati di lana cardata, dato che è impossibile filare l'esatta quantità del filato richiesta, il venditore è autorizzato a consegnare ed a ricevere il pagamento per una quantità di filato maggiore o minore, per ogni gradazione di colore e/o per ogni qualità, di quella prevista in contratto, a condizione che le differenze di peso non superino i seguenti limiti:

- contratti da 50 a 150 kg: 20 kg in più o in meno;
- contratti da 151 a 300 kg: 30 kg in più o in meno;
- contratti da 301 a 500 kg: 35 kg in più o in meno;
- contratti da 501 a 1.000 kg: 60 kg in più o in meno;
- contratti da 1.001 a 2.000 kg: 90 kg in più o in meno;
- contratti oltre i 2.000 kg: 3% in più o in meno, con una tolleranza minima di 90 kg.

Per i filati fantasia, compratore e venditore pattuiscono, all'atto della conclusione del contratto, il margine supplementare di tolleranza ammesso in eccesso a quello sopra indicato.

9.15 Tolleranza sui pesi dei filati confezionati per aguglieria

Sul peso fissato per le varie confezioni è ammessa una tolleranza del 2,50% per unità di grammi 50 e multipli di 50, del 5% per unità fino a 25 grammi.

9.16 Imballaggi

Salvo accordo tra le parti, i tubetti e le rocche (coniche o cilindriche), gli imballaggi costituiti da bancali e simili, sono a perdere.

9.17 Scheda tecnica

E' consuetudine che il fornitore consegni con il filato la scheda tecnica che contiene le caratteristiche del filato e il loro impiego.

Essa fa fede qualora si generino contestazioni.

9.18 Partita campione

Nel caso di produzione di filati con caratteristiche o tipologie specifiche per il cliente, si fa riferimento abitualmente alla prima partita consegnata e approvata dal compratore e/o alla partita comunemente concordata.

Alla medesima partita faranno riferimento quindi tutte le successive forniture, ad eccezione delle modifiche concordate eventualmente tra fornitore e cliente.

9.19 Reclami

Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche non possono formare oggetto di reclamo.

Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata contratto a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tara, titolo, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, o fax o e-mail, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dal ricevimento del filato e prima che il medesimo sia messo in lavorazione.

I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, o fax o e-mail, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi e comunque non oltre l'anno dalla consegna. Il compratore deve inoltre adottare immediatamente le misure idonee ad evitare un aggravamento del danno.

Il venditore ha facoltà di sostituire il filato contestato entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità del contratto e senza obbligo di risarcimento di danni.

Salvo patto espresso, per i filati maglieria per maglieria esterna, il venditore garantisce la solidità dei colori come da specifica Woolmark.

Per i filati ad uso tessitura la solidità dei colori alla sovratintura e/o a trattamenti di finissaggio ad alta temperatura deve essere preventivamente concordata tra le parti.

9.20 Prezzi e pagamenti

I pagamenti si effettuano, in ogni caso, al domicilio del venditore, nei termini fissati.

Salvo indicazione diversa, nel qual caso sarà precisato il termine di validità, i prezzi offerti si intendono sempre di massima e senza impegni.

Il prezzo si intende per chilogrammo netto di filato, peso mercantile cioè della merce già condizionata.

Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto, dà diritto all'applicazione degli interessi di mora.

Qualunque controversia non dà diritto di ritardare o sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso. E' tuttavia ammesso il deposito vincolato presso un Istituto di Credito delle somme scadute e relative a merce o fattura contestate, sotto la responsabilità del debitore. Tale deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

9.21 Riserva di proprietà

I filati restano di proprietà del venditore a condizione che ciò risulti da atto scritto sino a quando non è stato effettuato l'integrale pagamento dell'importo dovuto da parte del compratore.

Il diritto di riservato dominio si può esercitare anche su prodotti ottenuti dalla loro lavorazione.

9.22 Controversie - Competenza territoriale

In tutti i casi di controversia è generalizzato l'uso di ricorrere, per la loro soluzione all'arbitrato dell'IWTO, da svolgersi secondo le norme del regolamento arbitrale (e relativa appendice) del Comitato Nazionale Italiano di tale Federazione.

E' altresì, in ogni caso, consuetudine stabilire, nonostante eventuale forma di pagamento per cambiale tratta o per vaglia cambiario, la competenza esclusiva della Autorità giudiziaria del luogo ove il venditore ha il domicilio o la sede.

Sono peraltro applicabili a favore del venditore tutti gli istituti previsti dalla legge del paese estero del compratore e ciò a garanzia dei crediti del venditore stesso (privilegi, riservato dominio, ecc.), senza che ciò costituisca in alcun modo deroga al principio che la legge regolatrice del contratto è quella italiana.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella, al Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL sul territorio.

9.23 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

III. - FILATI CARDATI SISTEMA LANIERO DI COTONE

9.24 Definizione

Per i filati cardati di cotone o di altre fibre artificiali e sintetiche, si intendono tutti quei prodotti ottenuti per divisione diretta del velo sugli assortimenti di carde a sistema laniero, che vengono passati per la filatura direttamente ai filatoi senza l'ausilio di alcun'altra operazione intermedia (come banchi a fusi, di stiro, ecc.).

Per i filati ottenuti con il sistema "rotore" si intendono tutti quelli che sono lavorati con il seguente processo:

- cardatura su carda a cappelli o a cilindri;
- passaggio (facoltativo) allo stiratoio/mescolatore;
- filatura con il sistema "open end o a rotore".

La denominazione generica, "filato cardato di cotone sistema laniero" o "a rotore" è abitualmente usata per indicare un filato cardato contenente rigenerato e/o cascame di cotone, in mista, di regola, con altre fibre rigenerate.

Impegni circa una specifica composizione del filato o particolare idoneità del medesimo a successiva lavorazione, devono formare oggetto di apposita contrattazione.

9.25 Conferme d'ordine

Il ricevimento dell'ordine è seguito dalla conferma in duplo da parte del venditore ed il compratore deve restituire comunque non più tardi di 10 giorni, il duplicato della stessa, firmato per accettazione oppure conferma l'ordine a mezzo fax o e-mail. In difetto il venditore potrà considerare il contratto accettato tacitamente oppure risolto a suo insindacabile giudizio.

Le stipulazioni concretate dai viaggiatori, rappresentanti e ausiliari di commercio si intendono sempre salvo approvazione della ditta venditrice, mentre sono impegnative per il compratore.

La conferma d'ordine deve indicare le eventuali caratteristiche tecniche che siano state, in via particolare, convenute.

9.26 Disposizioni di lavorazione

Le disposizioni per la lavorazione del filato, inerenti al titolo, al colore, alla confezione, ecc., ove non siano precisate in contratto, devono essere passate alla filatura entro il termine massimo di 20 giorni dalla data del contratto stesso salvo diversi accordi. In difetto, il venditore ha facoltà di annullare il contratto o di prorogare adeguatamente il termine di consegna, previa messa in mora del compratore e senza pregiudizio di ogni altro suo diritto.

Le consegne iniziano normalmente dopo 30 giorni lavorativi.

9.27 Consegna

Salvo diversa pattuizione scritta, per le date di consegna indicate in contratto è consentita una tolleranza di giorni 15.

In caso di ritardi di consegna nessun annullamento può essere considerato valido se non preceduto da una formale messa in mora mediante lettera raccomandata. Il venditore si riserva il diritto di consegnare la merce nei successivi 21 giorni lavorativi dal ricevimento della messa in mora.

Il filato s'intende consegnato franco stabilimento del venditore e, in difetto di ordine di spedizione, la consegna è valida a tutti gli effetti con la messa della merce a disposizione del compratore presso la filatura, mediante la comunicazione della distinta pesi ed emissione di fattura. Da questo momento ogni rischio passa a carico dell'acquirente.

9.28 Tolleranze di quantità

Su ogni singola quantità stabilita in contratto od oggetto di disposizione, è ammessa a favore del venditore una tolleranza di consegna in più od in meno del 10% con un minimo di kg 40, se il quantitativo è inferiore a kg 1.000; del 6% con minimo di kg 100, se il quantitativo è superiore.

9.29 Titolo, colore e composizione dei filati

Per il titolo vigono le stesse regole di cui al paragrafo 9.13.

La solidità del colore viene accordata tra le parti.

Per la composizione dei filati si fa riferimento al D. Lgs n. 194 del 22 maggio 1999.

9.30 Peso, tara

Sul peso non condizionato e sulla tara è ammessa una tolleranza dell'1%.

I tubetti, le rocche, le casse, i bancali o simili non fatturati dovranno essere resi franchi di porto e in buono stato entro tre mesi dalla data di spedizione.

La tara tubetti, sino alla concorrenza del 3%, viene fatturata per filato.

In difetto di restituzione, nel termine stabilito, gli imballaggi, i bancali, i tubetti o le rocche (coniche o cilindriche) sono fatturati al compratore al prezzo di costo alla data della fatturazione degli stessi.

9.31 Pagamenti

I pagamenti si effettuano in ogni caso al domicilio del venditore nei termini fissati. I prezzi offerti si intendono di massima e senza impegno. Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto, dà diritto all'applicazione degli interessi di mora.

Qualunque controversia non dà diritto di ritardare o sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso. E' tuttavia ammesso il deposito vincolato presso un Istituto di Credito delle somme scadute e relative a merce o fatture contestate, sotto la responsabilità del debitore.

Tale deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

9.32 Cause di forza maggiore

Se un inadempimento od un ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (casi fortuiti o di forza maggiore) che hanno impedito o largamente ridotto la produzione degli stabilimenti del venditore od in quelli del compratore, non si fa luogo a risoluzione del contratto ma a semplice proroga dei termini di consegna.

Tale proroga, ordinariamente, è di 45 giorni per tutte le consegne.

Nei casi più gravi di incendio o di altra causa interrottiva della produzione che duri oltre i 45 giorni, la proroga di cui sopra può essere estesa fino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per una causa a lui non imputabile ha diritto di consegna e il compratore ha il dovere di ricevere merce corrispondente a quella contrattuale, anche se prodotta da diversa ditta o diverso stabilimento.

Se l'impossibilità della prestazione perdura oltre i termini sopra indicati, il venditore, che non si avvalga della facoltà di consegnare la merce corrispondente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto a risarcimenti di danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione interrotta nei suoi stabilimenti per cause non imputabili, entro i termini di proroga rispettivamente di 45 e 90 giorni, deve compensare il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto a risarcimento di danni.

9.33 Reclami

Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche, non possono formare oggetto di reclamo.

Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata contratto a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola

consegna non avranno effetto per altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tara, titolo, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, sono normalmente denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dal ricevimento del filato e prima che il medesimo sia messo in lavorazione.

I vizi ed i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi, e comunque non oltre l'anno dalla consegna.

Il compratore deve inoltre adottare immediatamente le misure idonee ad evitare un aggravamento del danno.

Il venditore ha facoltà di sostituire il filato contestato, entro un termine ragionevole avuto riguardo alla entità del contratto e senza obbligo di risarcimento danni.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di Biella o al Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL sul territorio.

E' generalizzato per una determinazione del peso condizionato, il ricorso alla Condizionatura Pubblica di Biella.

9.34 Competenza giudiziaria

E' in ogni caso consuetudine stabilire, nonostante eventuali forme di pagamento per cambiale tratta o per vaglia cambiario, la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove il venditore ha il domicilio o la sede.

Sono peraltro applicabili a favore del venditore tutti gli istituti previsti dalla legge del paese estero del compratore e ciò a garanzia dei crediti del venditore stesso (privilegi, riservato dominio, ecc.), senza che ciò costituisca in alcun modo deroga al principio che la legge regolatrice del contratto è quella italiana.

9.35 Riserva di proprietà

I filati restano di proprietà del venditore a condizione che ciò risulti da atto scritto sino a quando non è stato effettuato l'integrale pagamento dell'importo dovuto da parte del compratore.

Il diritto di riservato dominio si può esercitare anche su prodotti ottenuti dalla loro lavorazione.

9.36 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

9.37 Avvertenza

Per quanto non specificatamente previsto nelle norme sopra riportate, valgono le consuetudini correnti per i filati di cotone.

b) Filati di cotone, lino e canapa

9.38 Definizione

Per filati “sistema cotoniero” si intendono i filati di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati con il procedimento usato per le fibre di cotone.

Per filati “sistema liniere” si intendono i filati di lino e/o canapa lavorati con il procedimento usato per le sole fibre di lino. Altre fibre naturali e/o chimiche possono essere utilizzate in mischia intima, quando servano per scopi tecnici od estetici, in percentuale comunque inferiore al 50% della composizione.

9.39 Trattative e conclusione del contratto

L’ordinazione, se assunta da agenti o ausiliari di commercio o dipendenti del venditore, non impegna il venditore fino a quando non l’abbia accettata. L’accettazione deve essere comunicata entro 10 giorni dall’ordinazione o risultare dall’inizio d’esecuzione, salvo che il compratore abbia fissato un diverso termine, scaduto il quale il compratore non è più obbligato.

Nella vendita “salvo approvazione del campione” la decisione del compratore deve essere espressa entro 5 giorni dal ricevimento del campione; in quella “salvo approvazione della merce” la decisione del compratore deve essere espressa entro 15 giorni dalla prima consegna del filato.

Qualora il venditore nel comunicare la propria accettazione si avvalga di modulo di conferma in duplo chiedendone la restituzione, il compratore deve restituire il duplo stesso sottoscritto entro 7 giorni. In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la restituzione del duplo di conferma firmato, da effettuare nel termine di 5 giorni trascorso il quale il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto non concluso.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto devono essere provate nella stessa forma.

9.40 Computo dei termini

I termini si computano secondo il calendario comune; dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio. Per i pagamenti non si tiene conto della chiusura per ferie. I termini scadenti il sabato o in giorno festivo riconosciuto dalla legge sono prorogati al giorno seguente non festivo.

Le comunicazioni eseguite a mezzo del servizio postale si considerano tempestive se risultano spedite entro il giorno di scadenza del termine.

Telegrammi, telex e telefax o e-mail si presumono pervenuti nel giorno successivo a quello di spedizione esclusi sabato e giorni festivi; le lettere raccomandate nel terzo giorno successivo alla spedizione. In tutti i casi è fatta salva la prova contraria.

Se il prezzo non è dichiarato fisso esso resta comunque invariato per le consegne dovute nel mese di conclusione del contratto e nei 3 mesi successivi (4 mesi per i filati mercerizzati).

Limitatamente ai filati cotonieri, per le consegne da eseguirsi successivamente, il prezzo viene aggiornato di 3 mesi in 3 mesi secondo l’andamento del mercato, desunto dal numero indice determinato, per ciascuna categoria di filati, dalla Commissione paritetica di venditori e consumatori di filati, funzionante presso il Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda².

² Tale Commissione stabilisce anche il meccanismo per l’aggiornamento dei prezzi.

Non si procede ad aggiornamento del prezzo quando la variazione risulta inferiore al 3% in più o in meno rispetto al prezzo vigente.

Le consegne tardive e quelle che avvengono entro il termine di tolleranza, previsto nella lettera e) del paragrafo “Termini di consegna”, vanno fatturate al prezzo del periodo in cui avrebbero dovuto essere eseguite, oppure a quello del periodo di effettiva consegna, secondo miglior convenienza della parte adempiente.

9.41 Disposizioni

Se il compratore deve fornire disposizioni necessarie per l’allestimento della merce, dovrà provvedervi tempestivamente e di norma entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Trascorso questo termine, o quello specificatamente stabilito dalle parti, il venditore potrà intimare per iscritto all’altro contraente d’adempiere, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni, con avvertimento che, in difetto, il contratto si intenderà senz’altro risolto.

9.42 Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sul peso netto: se è convenuta la fatturazione in base al peso netto, è ammessa una tolleranza sino all’1% del peso segnato in bolla e fatturato. Se la differenza di peso supera l’1%, si compensa l’intera eccedenza;
- sul peso dei tubetti: è ammessa una tolleranza del 5% sul peso complessivo dei tubetti;
- sulla quantità contrattuale: nell’esecuzione del contratto è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza massima in più o in meno, per ogni qualità, titolo confezione, fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati, del 3%, con minimo pari al contenuto d’una unità di imballaggio e massimo di kg 500;
- sulla quantità delle singole consegne: quando il contratto preveda un piano di consegne, è ammessa, per ogni qualità, titolo o confezione, una variazione del 10% in più o in meno rispetto alla quantità prevista per singola consegna, nei limiti della tolleranza prevista per l’intero contratto;
- sui termini di consegna: è ammessa a favore del venditore, una tolleranza di 15 giorni sui termini delle singole consegne, fatta eccezione per i casi di consegna pronta o nel mese, nonché per il termine di consegna esplicitamente indicato come tassativo;
- sul titolo: vedi la tabella in calce.

COTONE		TOLLERANZE SUL TITOLO DEL CAMPIONE (tre provini)	TOLLERANZE SUL TITOLO MEDIO DELLA PARTITA
TEX	NE		
< 11,8	>50	± 4%	± 2 %
da 11,8 a 24,6 escluso	>24 fino a 50	± 5%	± 2,5%
da 24,6 a 42,2 escluso	>14 fino a 24	± 6%	± 3 %
42,2 e oltre	fino a 14	± 7%	± 3,5%

LINO				
TEX	TITOLO	NE	TOLLERANZE SUL TITOLO DEL CAMPIONE (tre provini)	TOLLERANZE SUL TITOLO MEDIO DELLA PARTITA
fino a 22,2		>45	± 5%	± 2,5%
oltre 22,2 fino a 43,5		da 23 a 45	± 6%	± 3 %
oltre 43,5 fino a 216,6		da 4,6 a 23	± 7%	± 3,5 %
oltre 216,6		< 4,6	± 9%	± 4 %

9.43 Consegne

Per “consegna” si intende:

- la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con mezzo del venditore;
- la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto, oppure risulti impossibile la consegna effettiva; la messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona soltanto con l'invio di telegramma, telex, telefax o raccomandata o e-mail che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari ad identificare la merce;
- la consegna a vettore o spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse.

9.44 Spedizione e magazzinaggio

La merce è venduta franco magazzino del venditore. In mancanza di contrarie istruzioni, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto affrancato.

Il venditore provvede comunque all'assicurazione dei rischi, riservandosi eventualmente di addebitarne il costo all'acquirente.

Durante il tempo intercorrente tra la “messa a disposizione” e l’“effettiva spedizione” della merce, il venditore ha solo la responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce è chiesta, o comunque determinata dal compratore, il venditore ha diritto d'addebitare un compenso per magazzinaggio nella misura dello 0,50% per mese o frazione di mese sull'importo della fattura e di caricare tale addebito sulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni, di depositare la merce presso magazzini generali od altre imprese specializzate, a rischio e spese del compratore.

9.45 Termini di consegna

La consegna è di norma prevista in contratto con data determinata.

In difetto, le indicazioni relative alla consegna si intendono come segue:

- a) per “pronta consegna”, la consegna unica o frazionata entro 15 giorni;
- b) per “consegna nel mese”, la consegna unica o frazionata entro il mese di conclusione del contratto;
- c) per “consegna appena pronta” o “al più presto possibile”, la consegna unica o frazionata entro un termine di non oltre 45 giorni;
- d) per consegna o consegne “entro una data determinata”, la consegna, unica o frazionata, entro il termine indicato; se è prescritto che la consegna sia “ripartita”, dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto;
- e) se il termine di consegna non è convenuto, la consegna deve essere eseguita, in una o più riprese, entro tre mesi, escludendo il mese di conclusione del contratto.

Quando il contratto prevede un piano di consegne, è ammessa, per ogni qualità, titolo o confezione, una variazione del 10% in più o in meno rispetto alla quantità prevista per singola consegna, nei limiti della tolleranza indicata in precedenza.

Qualora in contratto siano previste “disposizioni” successive, i termini di cui sopra decorrono dal ricevimento delle stesse.

E' ammessa, a favore del venditore, una tolleranza di 15 giorni sui termini delle singole consegne, fatta eccezione per i casi di consegna “pronta” o “nel mese” nonché per il termine di consegna esplicitamente indicato come “tassativo senza tolleranza”.

Al venditore che ha subito o tollerato ritardi nella sottoscrizione della conferma d'ordine e/o nelle disposizioni, è data facoltà di ritardare le successive consegne per un periodo di tempo non superiore al doppio dei ritardi verificatisi per ciascuna delle cause suindicate, dandone comunicazione scritta al compratore.

Al venditore che ha tollerato un ritardo nell'invio delle disposizioni, è data facoltà di ritardare le successive consegne per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo verificatosi, dandone immediata comunicazione scritta al compratore.

9.46 Casi fortuiti e di forza maggiore

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni, calcolati a norma del paragrafo “Computo dei termini”.

Scaduto tale termine, la parte adempiente che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un'utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore che hanno determinato l'interruzione della produzione, perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, deve compensare il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

9.47 Ritardi di consegna

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste, il compratore non inadempiente, può chiedere la risoluzione del contratto, per la parte non consegnata tempestivamente, ed i danni. Contemporaneamente e fino a concorrenza di equivalente quantità, può rinunciare senza indennizzo ad ulteriori ritiri di filato, anche se di qualità diversa, se dimostra di non poterlo più utilizzare, in conseguenza della mancata consegna del filato, oggetto della risoluzione.

Per valersi di tale facoltà, il compratore dovrà intimare per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissando un termine per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

Il compratore, che non si avvalga delle facoltà suindicate, può chiedere un'ulteriore dilazione nella consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi.

In caso di consegne ripartite, il compratore ha diritto di chiedere lo spostamento sia delle sole consegne ritardate sia di quelle successive.

9.48 Caratteristiche tecniche del filato

Le caratteristiche tecniche del filato devono corrispondere a quelle di normale produzione del venditore per le marche o i tipi indicati nella conferma d'ordine, o al campione, qualora questo sia stato previsto come esclusivo paragone.

Il titolo o numero del filato prodotto con sistema cotoniero può essere espresso secondo i sistemi di titolazione inglese (Ne cotone e Ne lino) o metrico (Nm). Quando non diversamente specificato, l'indicazione del titolo si intende riferita alla numerazione inglese. I filati ritorti si designano con il titolo del filato unico, con il numero dei capi di cui sono composti e, se prescritti dal compratore, con i giri di torsione del ritorto espressi in "giri/pollice" o "giri/metro".

Nel caso di filati di cotone mercerizzati, candeggiati, tinti, ritorti, il titolo è sempre determinato sulla base del filato unico greggio; solo per i filati "gasati" vale il titolo risultante dopo l'operazione di gasatura. Per i filati di lino la titolazione finale è sempre quella indicata dopo le operazioni di candeggio e tintoria.

La determinazione del titolo e di ogni altra caratteristica tecnica del filato, avviene secondo le norme previste dalle tabelle UNI-EN vigenti alla data del contratto.

9.49 Peso

Il peso può essere lordo, netto, mercantile.

Il peso lordo è il peso della partita così come viene consegnata negli imballaggi.

Il peso netto si ricava detraendo dal lordo la tara degli imballaggi e dei tubetti, determinata secondo le norme UNI-EN. Non costituiscono tara, e vengono perciò considerati merce, i legacci delle matasse, le calze di avvolgimento delle focacce, gli estensibili, gli involucri delle rocche nonché la carta di imballo per la protezione del filato fino ad un massimo dello 0,5% del peso del filato stesso. Il peso mercantile si ricava dal netto, portando al secco assoluto un provino del filato, secondo le norme contenute nelle tabelle UNI-EN vigenti alla data del contratto e computando poi il tasso di ripresa convenzionale d'umidità sul secco assoluto dell'8,5% per i filati di cotone greggi, del 10,5% per i filati di cotone mercerizzati e del 12% per i filati di lino; delle percentuali indicate nell'allegato II al D.Lgs. 194/99, per gli altri tipi di filati. Per i filati misti i tassi di ripresa applicabili risultano, ripartendo i tassi di ripresa delle singole fibre componenti proporzionalmente alla composizione fibrosa, riferita al peso secco assoluto.

La fatturazione, salvo patto contrario, avviene in base al peso mercantile. Il venditore è tenuto comunque ad indicare sulla fattura anche il peso netto e sui documenti di consegna il peso lordo, la tara imballo e tubetti, il peso netto, il peso mercantile e il tasso effettivo di ripresa del filato documentato.

9.50 Tubetti a perdere

Quando non sia convenuto che il prezzo del filato è comprensibile del costo dei tubetti, il loro peso reale, determinato con le modalità previste dalle norme UNI-EN, viene addebitato come filato entro i seguenti limiti:

- a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%;
- b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche "soleil" (utilizzati su filatoi a turbina): 2%;
- c) rocche cilindriche o coniche: 1%;

e la percentuale si calcola sul peso complessivo del filato più tubetto. Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

9.51 Supporti e imballaggi

L'imballaggio in casse leggere, scatole, sacchi o colli, non è restituibile e viene dal venditore fatturato al costo.

I pallets dovranno essere ritornati dal compratore in buono stato di conservazione in porto assegnato ed entro 3 mesi. Trascorso questo termine, previa diffida scritta ad eseguire la restituzione entro 30 giorni, il venditore avrà diritto di esigere dal compratore l'importo a prezzo di costo.

9.52 Condizioni di pagamento

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente tra le parti e sono specificate per iscritto.

Quando sia convenuto il pagamento contro tratta, le spese di bollo sono a carico del compratore.

Nel caso di pagamento contro tratta accettata, la tratta presentata insieme alla fattura e corrispondente all'importo di questa, deve essere ritornata al venditore debitamente sottoscritta per accettazione al compratore, al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla data della fattura.

In difetto, il venditore avrà facoltà di mettere tratta a vista per lo stesso importo.

Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi e tubetti.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta dal venditore si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

9.53 Pagamenti tardivi

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 15 giorni. Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente, perde l'eventuale sconto condizionato di pagamento ed il venditore ha diritto di considerare risolti per di lui colpa non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche gli altri contratti eventualmente in corso tra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne, ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo del pagamento; se non è stato osservato il termine della diffida di cui al comma precedente, il venditore che non intenda risolvere il contratto, può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato.

9.54 Contestazioni

I reclami sono normalmente fatti con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail.

I reclami relativi al peso così come quelli relativi a "difetti visibili od accertabili", vanno fatti entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo, e comunque entro 15 giorni dall'arrivo della merce, le caratteristiche dei filati fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei filati già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

I reclami per "difetti occulti" vanno fatti entro 8 giorni dalla scoperta del difetto.

9.55 Accertamenti tecnici

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi anche 10 giorni dalla ricezione di una diffida scritta del compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dal beneficio della sostituzione della merce eventualmente difforme, come previsto al successivo paragrafo.

Il compratore deve pure, con pari sollecitudine, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra, e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

Se sono necessarie provinature, analisi, sperimentazioni, prove di condizionatura, esami di laboratorio e simili, le campionature vengono eseguite con l'osservanza delle norme UNI-EN.

Si utilizza in provincia l'Istituto di Ricerche e Sperimentazioni Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella o il Laboratorio Analisi e Controllo Qualità

dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL e per le prove di condizionatura la Condizionatura Pubblica di Biella.

Se sorgono difficoltà per la campionatura o l'accertamento dello stato della merce, le parti possono rivolgersi anche per tali attività ai laboratori sopra accreditati; in tal caso campionature e accertamenti sono eseguiti dall'istituto prescelto, previo invito delle parti ad assistervi.

Le spese sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e graveranno poi sul soccombente.

9.56 Sostituzione e indennizzi

Quando il reclamo risulta giustificato, il venditore ha tuttavia il diritto di sostituire la merce difforme effettuandone la consegna per metà entro il termine di 25 giorni e per l'altra metà entro 45 giorni dall'accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail dell'esito delle prove eseguite presso un laboratorio, come sopra citato.

Nel caso di termine di consegna tassativo, il compratore ha diritto di rifiutare la sostituzione successiva alla scadenza del termine.

Per i filati di confezione o filzuolatura speciali, per il filato candeggiato, tinto, fantasia o con particolari finissaggi, compresi i gasati e i mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati. Solo per sostituzione, il rifacimento del filato risulta non più utile, ha diritto di chiedere la sostituzione con pari valore di filato dello stesso tipo ma di titolo o finissaggio diversi, che comunque rientrino nell'ambito della normale produzione del venditore. Le conseguenti differenze di prezzo vanno calcolate con riferimento alla data di richiesta della sostituzione.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno dei colli da sostituire sono a carico del venditore.

Qualora la sostituzione non avvenga nei termini previsti o dia ancora luogo a giustificato reclamo della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e alla rifusione dei danni.

Nel determinare l'indennizzo da corrispondersi al compratore per la risoluzione del contratto in dipendenza di legittimo reclamo e per altra giuridica causa, si deve tener conto del beneficio o del danno che deriva allo stesso compratore per differenze nei prezzi di mercato dei filati alla data di risoluzione.

9.57 Arbitrati

La soluzione delle controversie di solito viene demandata ad un arbitrato irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati del Sistema Cotoniero/Liniero del Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda.

Le determinazioni arbitrali, assunte a maggioranza, hanno forza contrattuale tra le parti.

c) Fibre tessili artificiali e sintetiche

9.58 Definizione

Con l'espressione fibre tessili artificiali e sintetiche s'intendono le fibre (fili, filati e fiocco) costituite da:

a) sostanze macromolecolari di origine naturale opportunamente trattate o modificate, dette "fibre artificiali";

b) sostanze macromolecolari ottenute mediante sintesi industriale, dette "fibre sintetiche".

Appartengono al primo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco) viscosa, rayon (esclusivamente per i fili viscosa a bave continue) cupro, acetato e triacetato, le fibre proteiche, polinosiche, ecc.; al secondo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco) poliammidiche, poliestere, acriliche, ecc..

9.59 Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni nel commercio delle fibre tessili, artificiali e sintetiche hanno luogo sulla base di listini, per lo più a mezzo di rappresentanti.

Nelle contrattazioni si usa indicare per i "fili" ed i "filati" il peso, il tipo, il titolo, il numero delle bave, la sezione, la lucentezza (lucido, opaco, semiopaco, ecc.), la torsione e, per quelli tinti, il colore; per i "fiocchi" il peso, il tipo, il titolo della bava unitaria, la lucentezza, la lunghezza nominale della fibra e, per quelli tinti, il colore.

Per quanto riguarda le fibre speciali (es.: per usi tecnologici, filamenti metallici, ecc.) le parti convengono sempre quali sono le caratteristiche e le regole vigenti che regolano la compravendita.

9.60 Unità di peso, base di contrattazione

Le fibre tessili artificiali e sintetiche si contrattano a peso (kg).

Eventuali contestazioni sui pesi saranno regolate secondo le norme BISFA.

9.61 Forma di contratto

Le contrattazioni, di norma, vengono perfezionate mediante contratto scritto. Il compratore deve dare le disposizioni per il ritiro della merce in tempo utile.

I termini di consegna si intendono approssimativamente a favore della ditta venditrice e con una tolleranza di ritardo di trenta giorni sulle epoche fissate nelle ordinazioni. Per la merce che non venisse ritirata entro il termine convenuto, la venditrice può emettere senz'altro fattura, tenendo la merce a disposizione del compratore, oppure annullare la vendita per l'eventuale rimanenza fermo sempre, in tutti i casi, il risarcimento dei danni.

9.62 Tolleranza sui quantitativi

Per i contratti a quantitativo fisso è ammessa la tolleranza, sul quantitativo stesso, del 5%.

Per le fibre (fili, filato e fiocco) colorate il venditore ha facoltà di consegnare in più o in meno nell'ambito della tolleranza contrattuale del 10%.

9.63 Imballaggi

I filati di fibre tessili artificiali e sintetiche, se matassati, vengono normalmente imballati in sacchi di polietilene, mentre se confezionati su tubetti o rocche (coniche o cilindriche), vengono imballati in scatole, bancali o simili. I tubetti, le rocche (coniche o cilindriche) e gli imballaggi costituiti da scatole, bancali o simili, devono essere restituiti, in buono stato, franchi di porto allo stabilimento o magazzino del venditore entro sei mesi dalla data della fattura e abitualmente distinti partita per partita. In difetto di restituzione nel termine stabilito, gli imballaggi, i tubetti o le rocche (coniche o cilindriche), sono fatturati al compratore al prezzo di costo alla data della fatturazione degli stessi. Non costituiscono imballaggio e sono sempre addebitati all'acquirente in quanto non restituibili, gli involucri da imballo, le calze di confezione delle focacce, essendo necessari alla protezione del filato.

9.64 Luogo e modalità della consegna

Salvo accordi contrari risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco fabbrica) a cura e spese del compratore.

9.65 Verifica del peso e della qualità

Il peso competente è quello dichiarato dalla fabbrica speditrice e riconosciuto in partenza.

La lettera di porto o il bollettino di consegna costituiscono le sole prove del peso stesso nei confronti del compratore. Il peso risultante dalla lettera di vendita o dalla polizza di carico fa sempre stato per il compratore anche se la merce è venduta "franco destino"; in caso di ammanco in arrivo il compratore ha azione soltanto verso il vettore.

La merce viene fatturata in base al suo peso mercantile al tasso di ripresa indicato nelle tabelle al punto 1.51 (Titolo V, Capitolo 1°).

La merce viaggia in ogni caso per conto, rischio e pericolo del compratore e, per conseguenza, la venditrice non è responsabile dei deterioramenti, avarie, ritardi, ecc. che possono colpire la merce durante il viaggio.

9.66 Reclami e contestazioni

Qualsiasi motivo di reclamo, anche per differenza di peso, per difetto occulto e sostanziale, ritardo di consegna oltre i termini di tolleranza, deve essere notificato alla venditrice per iscritto entro il termine di trenta giorni dall'arrivo della merce. Trascorso tale termine nessun reclamo può essere proposto né circa la sostanza e la qualità della merce, né sulle condizioni in genere della stessa, né per qualsiasi altro motivo.

La responsabilità della venditrice è limitata alla merce allo stato originale. Il compratore che mette in lavorazione la merce e continua la lavorazione dopo che avrebbe potuto constatarne il difetto, perde ogni diritto al reclamo.

La presentazione di un reclamo non dispensa il compratore dal pagamento dell'importo delle fatture alle scadenze stabilite; qualsiasi reclamo è improponibile se tale pagamento non è stato effettuato.

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelievamento di campioni o altro che fossero richiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni

e stato della merce protestata. Il compratore deve con eguale diligenza prestarsi ai rilievi e agli accertamenti tecnici richiesti dal venditore.

Se il reclamo risulta giustificato, il venditore ha diritto di sostituire la merce protestata o di rimborsare l'importo corrispondente, esclusa ogni altra responsabilità o rifusione di danni.

Per le contestazioni e gli accertamenti relativi al peso mercantile, al titolo, alle caratteristiche ed alla torsione, si applicano, salvo diversi accordi, le norme emanate dal BISFA.

Per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), ci si può rivolgere all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella, al Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL sul territorio.

Per la determinazione del peso condizionato invece alla Condizionatura Pubblica di Biella.

B) TESSUTI**a) Tessuti sistema laniero (drapperie e lanerie)****DENOMINAZIONE DEI TESSUTI LANIERI
DESTINATI AL VESTIARIO****9.67 Lana**

Si intende per lana senza alcuna qualificazione, la fibra vergine o rigenerata, ottenuta dal vello di uno dei seguenti animali: pecora o agnello, alpaca, lama, vigogna, yak, cammello, capra mohair, capra del Tibet o del Cachemire e similari (con esclusione della lepre, castoro, castorino o topo muschiato).

Nonostante l'assimilazione del vello della pecora o agnello a quello degli altri animali sopra indicati, non è consentito designare le fibre derivanti dal vello della pecora o dell'agnello con il nome di uno degli altri animali il cui pelo è assimilato alla lana.

Le denominazioni "lana vergine" e "lana di tosa" sono riservate unicamente per designare prodotti composti di fibre che corrispondono a tali denominazioni.

9.68 Categoria di tessuti

I tessuti che contengono lana in misura non inferiore al 15%, possono essere denominati come segue:

- a) tessuto di pura lana, garantito lana, tutta lana, e simili come normato dal D. Lgs. n° 194 del 22 maggio 1999;
- b) tessuto misto lana come normato D. Lgs. n° 194 del 22 maggio 1999.

In ogni caso, per i tessuti di cui alla categoria b) si indica esattamente, espressa in percentuale di peso, la proporzione di lana incorporata nel tessuto.

9.69 Definizione di lana superfine

La parola Super (ad esempio in Super 100'S) può essere usata solo per descrivere tessuti in pura lana vergine e il valore "X" è determinato dal valore di diametro massimo della fibra e deve ad esso corrispondere, secondo la tabella riportata qui di seguito (unità di misura m = micron):

"X" valore	Diametro massimo della fibra	"X" valore	Diametro massimo della fibra
SUPER 80's	19.75 m	SUPER 170's	15.25 m
SUPER 90's	19.25 m	SUPER 180's	14.75 m
SUPER 100's	18.75 m	SUPER 190's	14.25 m
SUPER 110's	18.25 m	SUPER 200's	13.75 m
SUPER 120's	17.75 m	SUPER 210's	13.25 m
SUPER 130's	17.25 m	SUPER 220's	12.75 m
SUPER 140's	16.75 m	SUPER 230's	12.25 m

SUPER 150's	16.25 m	SUPER 240's	11.75 m
SUPER 160's	15.75 m	SUPER 250's	11.25 m

Le classificazioni Super "X" possono essere utilizzate anche per descrivere tessuti misti di lana con fibre nobili (quali mohair, cashmere e alpaca) e con seta.

E' permesso l'inserimento di fibre o di filamenti elastomerici per conferire elasticità al tessuto ed è pure ammesso l'impiego fino al 5% di filati non in lana per effetti decorativi.

Il metodo di analisi da usarsi per determinare i valori di diametro medio della fibra è:
IWTO – 8 (Microscopio a proiezione).

9.70 Tessuti di misto lana

Per la classificazione dei tessuti misto lana, la parola Super non è ammessa. Solo per i tessuti che contengono almeno il 45% di lana, il valore "X" deve corrispondere al diametro massimo della fibra come da tabella di seguito riportata:

"X" valore	Diametro massimo della fibra	"X" valore	Diametro massimo della fibra
80's	19.75 m	170's	15.25 m
90's	19.25 m	180's	14.75 m
100's	18.75 m	190's	14.25 m
110's	18.25 m	200's	13.75 m
120's	17.75 m	210's	13.25 m
130's	17.25 m	220's	12.75 m
140's	16.75 m	230's	12.25 m
150's	16.25 m	240's	11.75 m
160's	15.75 m	250's	11.25 m

Il metodo di analisi da usarsi per determinare i valori di diametro medio della fibra è:
IWTO – 8 (Microscopio a proiezione).

9.71 Tessuti pettinati e cardati

Le espressioni "tessuto cardato", "tessuto pettinato", "tessuto semipettinato" e simili, devono essere seguite con l'indicazione del contenuto percentuale delle fibre componenti.

9.72 Descrizione dettagliata della composizione

In ogni caso, deve essere usata una dettagliata indicazione delle fibre contenute nei tessuti, veritiera e tale da non indurre in inganno il compratore, come stabilito dal D. Lgs. n° 194 del 22 maggio 1999.

9.73 Indicazione dell'animale da cui è tratta la fibra componente

Nel caso in cui la designazione del tessuto sia fatta con il semplice riferimento ad una razza di pecore o ad uno degli animali la cui fibra è assimilata a quella della pecora o dell'agnello, valgono le norme di cui al paragrafo 9.72.

9.74 Margine di altre fibre incluse a scopo di effetto o di decorazione

Nei tessuti di pura lana (paragrafo 9.68-a) possono venire incluse fibre diverse dalla lana a scopo di effetto o di decorazione, entro il limite massimo del 7% del peso totale.

Nei tessuti misti lana (paragrafo 9.68-b) e nei tessuti contenenti lana, si fa riferimento al D. Lgs n. 194 del 22 maggio 1999.

9.75 Tolleranze di composizione

Si fa riferimento al D. Lgs n. 194 del 22 maggio 1999.

9.76 Evidenza e chiarezza dell'intera denominazione applicata ai prodotti

Le sopraindicate denominazioni, comunque applicate ai tessuti lanieri (marcatura in cimossa, stampigliatura, apposizione di etichette, ecc.) debbono figurare in ognuna delle loro parti con identici caratteri e con lo stesso grado di evidenza, con lettere e cifre ben leggibili e senza abbreviazioni.

9.77 Uso delle parole che richiamano l'idea di un contenuto lana

Le espressioni “prodotto lanoso, lanato, mezza lana”, ed altre che si valgono delle parole composte nelle quali è contenuta la parola lana e che richiamano comunque l'idea di un contenuto lana, devono essere accompagnate dalle denominazioni di cui al paragrafo 9.72.

9.78 Conferma d'ordine

L'ordine s'intende accettato solo dopo emissione da parte del Fornitore, entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della proposta, della conferma d'ordine con la data di consegna preventivamente concordata tra le parti.

9.79 Pezza tipo

Le vendite al Confezionista sono fatte tenendo come campione di riferimento i tagli campione e/o la pezza tipo. Su questo campione il Confezionista effettuerà le prove di taglio, cucitura e stiro e ne verificherà l'idoneità in funzione dell'uso cui è destinato. Al medesimo campione faranno riferimento le forniture successive per quanto riguarda l'aspetto, la mano, il colore della variante ed il comportamento alle prove di taglio, cucitura e stiro. Tutto ciò ad eccezione delle modifiche concordate eventualmente tra Confezionista e Fornitore.

Le caratteristiche suddette s'intendono riferite alla pezza tipo che non abbia subito ulteriori trattamenti, in assenza di scheda anagrafica.

Da parte del Confezionista è opportuno segnalare preventivamente al Fornitore eventuali coordinamenti di tessuti/disegni/colori.

9.80 Scheda anagrafica

Per tutti gli articoli, dei quali è richiesto dal Confezionista il taglio per preparare il campionario e/o la pezza tipo, sarà sempre fornita contestualmente la scheda anagrafica, come da modello di seguito riportato, che conterrà gli elementi sotto specificati:

- caratteristiche particolari dell'articolo;
- composizione riferita al tessuto finito (fibra secondo D.Lgs. 194/99 e titoli);
- peso al metro quadro e peso al metro lineare;
- altezza totale (comprensiva di cimose);
- altezza utile ad esclusione di cimose, fori rameuse o segni indelebili causati dalle macchine di finissaggio o, se il tessuto è senza cimose, quella riscontrata tra i due bordi sottraendo 1 cm per lato, salvo accordi diversi per esigenze specifiche richieste dal Confezionista;
- stabilità dimensionale al vapore ed eventuali lavaggi;
- solidità dei colori a varianti definite ed applicate;
- tenuta delle cuciture, pilling, resistenza alla trazione e resistenza all'usura saranno indicati solo su esplicita richiesta.

Il Confezionista, presa visione della scheda anagrafica in tutte le sue parti, deciderà se utilizzare o meno nel proprio campionario l'articolo proposto in funzione dell'uso da lui previsto.

Ulteriori elementi, definibili attraverso analisi e non compresi nella scheda anagrafica, se richiesti dal Confezionista, saranno forniti con addebito al costo delle spese sostenute per le relative analisi.

In caso di contestazioni, per le analisi di verifica, ci si può rivolgere all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella o al Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL sul territorio.

SCHEDA ANAGRAFICA DEL TESSUTO**[1] Logo fornitore**

[2] Ragione sociale				
[3] Nome articolo/ disegno del fornitore	[4] Nome articolo/ disegno del cliente	[5] Stagione	[6] Marchio commerciale	[7] Codice statistico doganale (8 cifre)
[8] Tipo di tintura				
<input type="checkbox"/> Tinto tops		<input type="checkbox"/> Tinto in filo		<input type="checkbox"/> Tinto in pezza
<input type="checkbox"/> Stampa		<input type="checkbox"/> Corrosione		<input type="checkbox"/> Quadro
<input type="checkbox"/> Riga centrale		<input type="checkbox"/> Esclusiva		<input type="checkbox"/> Applicazione
<input type="checkbox"/> Cilindro				
Coloranti				
<input type="checkbox"/> Diretti		<input type="checkbox"/> Reattivi		<input type="checkbox"/> Acidi
<input type="checkbox"/> Premetallizzati		<input type="checkbox"/> Altri		
Costo impianto di stampa = €				
[9] Lotto minimo per colore (m)				
Indicazione tempo medio di consegna (in gg lav.)				
Prezzo per campi Tirelle gratuite <input type="checkbox"/>				
Prezzi di produzione validi per tutta la stagione				
Da mt a mt = €	Da mt a mt = €			
Da mt a mt = €.	Da mt a mt = €			
[10] Colori esclusivi (m)				
[11] Difettosità stimata				
[12] Simboli di manutenzione:				
[13] Caratteristiche descrittive				
Origine tessuto UE extra UE		Marchi e N° licenza		<i>Riferimento</i>
Composizione fibrosa				<i>(Rif. D.L. 194/99)</i>
Peso/Mt. Lineare (g/m)		Peso/Mt. Quadro (g/mq)		<i>(Rif. UNI 5114)</i>
Altezza totale (cm)		Altezza utile (cm)		
Lunghezza standard della pezza (m)				
Armatatura				<i>(Rif. UNI 8099)</i>
Titolo ordito (Nm)		Titolo trama (Nm)		<i>(Rif. ISO 2060)</i>
Riduzione ordito (fili/cm)		Riduzione trama (trame/cm)		<i>(Rif. UNI EN 1049/2)</i>
[14] Solidità				
Colori chiari		Colori scuri		Colori pastello
Degradazione	Scarico	Degradazione	Scarico	Degradazione Scarico
Luce				<i>Riferimento</i>
Lavaggio in acqua				<i>ISO 105-B02</i>
Lavaggio a secco				<i>ISO 105-E01</i>
Sudore acido				<i>ISO 105-D01</i>
Sudore alcalino				<i>ISO 105-E04</i>
Sfregamento secco				<i>ISO 105-E04</i>
Sfregamento umido				<i>ISO 105-X12</i>
Stiratura con vapore				<i>ISO 105-X12</i>
<i>I valori sono riferiti ad intensità tintoriali medie. Per colori intensi o brillanti sono necessarie prove specifiche.</i>				
[15] Stabilità dimensionali				
Stiro con vapore		Ordito		<i>Riferimento</i>
		Trama		<i>DIN 53894 o norma interna</i>
Lavaggio in acqua		Ordito		<i>ISO 5077 / ISO 6330</i>
		Trama		<i>ISO 3175</i>
Lavaggio a secco		Ordito		
		Trama		
[16] Caratteristiche meccaniche				
Resistenza allo scorrimento cuciture (mm)		Ordito		<i>Riferimento</i>
		Trama		<i>UNI 9743-6 mm</i>
Resistenza alla trazione (kg. oppure daN)		Ordito		<i>UNI EN ISO 13934-1</i>
		Trama		<i>UNI EN ISO 12947-2</i>
Resistenza all'usura (giri)				<i>UNI EN ISO 12945-2</i>
Pilling				

Confermiamo che il suddetto articolo non è tinto o rifinito con coloranti azoici, non contiene formaldeide ed è conforme alle normative del mercato tedesco. **Timbro e firma**

9.81 Lunghezza delle pezze

La lunghezza fisica della pezza alla consegna è normalmente quella dichiarata nella scheda anagrafica. Sono considerate nella norma le pezze di lunghezza del +/- 10% rispetto a quella dichiarata.

9.82 Tolleranza sulle quantità fornite

Le tolleranze ammesse nella fornitura di ogni ordine per ciascuna qualità e variante/colore sono le seguenti:

- fino a 1.000 m: +/- 5%
- da 1.050 a 5.000 m: +/- 2% (con minimo 50 m)
- oltre: +/- 1% (con minimo 100 m)

Fra la lunghezza fatturata e quella riscontrata, il Confezionista accetterà una tolleranza in +/- dell'1% per i tessuti trama/catena e del +/- 2% per i tessuti elasticizzati in catena.

Quantità diverse saranno trattate tra le parti.

9.83 Altezza del tessuto

Per l'altezza del tessuto si farà riferimento a quanto indicato nella scheda anagrafica per ogni singolo articolo e ripetuto nelle conferme d'ordine.

La misurazione dell'altezza avverrà sul tessuto che non abbia subito ulteriori trattamenti salvo accordi diversi tra Confezionista e Fornitore.

Nel caso in cui l'altezza sia inferiore all'altezza utile dichiarata il Confezionista può rifiutare la pezza, oppure accettarla con un bonifico pari al 4% più la differenza percentuale tra l'altezza reale e quella dichiarata.

Ad esempio:

- altezza definita del contratto: 150 cm;
- altezza utilizzabile: 147 cm;
- differenza: 3 cm = 2%;
- bonifico: 4% + 2% = 6%.

Nel caso in cui il Confezionista constatasse un danno specifico superiore al bonifico menzionato, concorderà con il Fornitore un bonifico superiore.

9.84 Peso del tessuto

Il peso del tessuto è riferito al prodotto finito, con una tolleranza del -4/+6% al metro quadrato rispetto a quanto dichiarato nella scheda anagrafica. Tuttavia questi parametri non valgono per tessuti molto particolari (elasticizzati, ecc.), per i quali varranno le tolleranze indicate dal fornitore nella scheda anagrafica.

9.85 Scarto angolare con trama rettilinea (in rapporto all'altezza totale della pezza) e sinuosità (in rapporto alla lunghezza)

Lo scarto angolare in trama e la sinuosità sono soggetti a variazione secondo la tipologia del difetto del tessuto.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, salvo diversa indicazione nella scheda anagrafica:

Scarto angolare con trama rettilinea:

- tessuti con trama visibile inclusi gli stampati: 2%;
- tessuti con trama non visibile: 3%.

Sinuosità:

- tessuti con trama visibile inclusi gli stampati: 1%;
- tessuti con trama non visibile: 2%.

Cimosse tese o lenti o sinuose non sono accettate.

9.86 Misura dei rapporti

Nel caso di tessuti a rapporto è ammessa una tolleranza del +/- 2% sulle misure del rapporto stesso, salvo diversa indicazione nella scheda anagrafica.

Il metodo di rilevazione sarà il seguente:

Materiale

- tavolo di larghezza almeno uguale a quella della pezza da verificare;
- riga graduata.

Procedimento

Misurare la lunghezza di almeno 10 rapporti. In caso di rapporti inferiori a 10 cm misurare almeno un metro di tessuto.

La misurazione deve essere effettuata in un punto che sia privo di difetti, con almeno 5 misurazioni lungo la pezza.

Risultati

Si devono confrontare i valori ottenuti con quelli previsti dal contratto, o, in assenza di tale definizione, con quelli rilevati sul campione-tipo.

Si considera quindi lo scarto maggiore, per eccesso o per difetto.

9.87 Stabilità dimensionale

La stabilità dimensionale del tessuto non può essere standardizzata a causa della struttura, del tipo di filato, del tipo di armatura e della categoria del prodotto; pertanto si rimanda alla scheda anagrafica, specifica di ciascun prodotto.

Il Fornitore si impegna ad attenersi ai dati della scheda anagrafica. Se la stabilità dichiarata nella scheda anagrafica sarà accettata dal Confezionista, le pezze in ordine dovranno presentare gli stessi valori. Le tolleranze sui valori sono riportate in scheda anagrafica. In caso di valori fuori tolleranza il Confezionista prenderà accordi con il Fornitore per ricondurre la stabilità a valori accettabili. Se al Fornitore non risulta possibile raggiungere valori di accettabilità il Confezionista potrà rendere il tessuto o concordare un bonifico appropriato.

Per eventuali contestazioni si fa riferimento:

- per i tessuti uomo, alla norma DIN 53894 in ambiente condizionato;
- per i tessuti donna, alla seguente procedura di prova:
 - 15" di vapore a piatto semichiuso + 10" di aspirazione;
 - rilevazione valori;
 - muovere il tessuto;
 - 15" di ferro + 10" di aspirazione sempre sullo stesso pezzo;
 - rilevazione valori.

9.88 Riproducibilità dei colori – Tolleranza

La valutazione dei colori sarà eseguita, da persona qualificata, attraverso l'esame visivo della pezza, sotto illuminante D65.

E' premesso che il confezionista è tenuto a dichiarare l'utilizzo del tessuto, se per composèe oppure mix and match.

Non può essere garantita su scala industriale la perfetta riproduzione dei colori realizzati in campionario con prove di laboratorio e tirellatura di stampa, rispetto a realizzazione con stampa mano-macchina o cilindro. Il Fornitore farà in modo di ottenere il colore delle pezze, in ordine di produzione, il più corrispondente possibile ad una delle seguenti voci:

- 1) le cartelle colore inviate dal confezionista per approvazione codici numerici e colore, che dovranno essere rese controfirmate per accettazione. Nel caso di campioni di cartella non in essere, va richiesta approvazione del confezionista sul lab-dip; ove sia possibile in funzione delle problematiche di finissaggio;
- 2) la cartella colore del fornitore;
- 3) i tagli campione.

La differenza di colore tra la referenza e la produzione, anche se consegnata in lotti diversi, non deve mai superare i parametri spettrofotometrici riportati in tabella:

Tessuti uniti (tinti in pezza o tinti in filo), in assenza di trattamenti particolari di finissaggio,
tipo smeriglio, ecc..

Specifiche: CMC (2:1) - D65

	Fibre	ΔE
1	Lana	0,8
2	Seta	1,0
3	Cotone/Viscosa/Acetato	1,2
4	Sintetici e misti	1,2

Il riferimento al lotto di appartenenza sarà indicato dal Fornitore sulle etichette delle singole pezze, tenendo presente che una singola pezza, salvo accordi diversi, non può costituire un lotto. Resta stabilito che l'operazione di assemblaggio per ciascun capo sarà eseguita unicamente con parti tagliate dalla stessa pezza. Nel caso di taglio a materassi il Confezionista avrà cura di mantenere una sicura separazione delle pezze.

Nel caso in cui il Confezionista abbia segnalato che più tessuti di differenti fibre e pesi sono coordinati fra loro, composèe e/o in presenza di mix and match, il Fornitore farà in modo di ottenere il colore, dello stesso o dei diversi articoli in ordine, il più corrispondente possibile, sottoponendoli eventualmente all'approvazione definitiva.

9.89 Variazione del colore per: centro-cimossa, testa-coda, disunitezza/luna-tura

La valutazione dell'uniformità sarà eseguita, da persona qualificata, attraverso l'esame visivo della pezza e della relativa manichetta, sotto illuminante D65.

S'intende per centro-cimossa:

- a) la differenza tra il centro e le due cimosse;
- b) la differenza tra una cimossa e l'altra;
- c) la differenza in dégradé tra una cimossa e l'altra.

Le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) - D65, non devono superare un $\Delta E = 0,5$ per tutti i tessuti uniti (tinti in pezza o tinti in filo).

Per i tessuti che subiscono trattamenti di finissaggio particolari, tipo smeriglio, o tinti in largo, fanno fede i valori riportati in scheda anagrafica.

Per i tessuti che presentano centro/cimossa superiori (e non ricondizionabili) ma ugualmente tagliabili, con altezze minori o diversi piazzamenti, verrà concordato il relativo bonifico o l'aumento di consumo.

S'intende per testa-coda la differenza di colore tra il centro della manichetta di testa e di coda.

In questo caso le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) – D65, non devono superare un $\Delta E = 0,6$ per tutti i tessuti. La misurazione è fatta a centro pezza della manichetta di testa e della manichetta di coda.

La disunitezza/lunatura è un parametro di difficile identificazione visiva al controllo e come tale va considerato tra i difetti occulti.

9.90 Solidità dei colori

Per le seguenti solidità: alla luce, al sudore, al lavaggio a secco con percloro etilene, al lavaggio in acqua, allo sfregamento, allo stiro, alla goccia d'acqua ed alla resistenza del colore all'acqua faranno fede i valori dichiarati sulla scheda anagrafica, secondo le norme della serie ISO 105.

9.91 Difetti dei tessuti

Sono considerati difetti palesi o visibili quelli che possono essere rilevati a vista sul tessuto come consegnato e che sono pregiudizievoli per il capo finito.

Sono considerati difetti occulti, o non visibili, quelli che possono essere rilevati solamente con apparecchiature scientifiche, oppure quelli che appaiono durante, o dopo, le normali operazioni di confezione.

9.92 Bonifici

I difetti si indicheranno con:

- 'difetto piccolo': bollino color verde
- 'difetto medio': bollino color giallo
- 'difetto grande': bollino color rosso
- 'difetto continuo': bollino color blu.

Salvo diversi accordi tra le parti, si definisce:

- 'difetto piccolo', un difetto le cui dimensioni in trama e catena non superino i 5 cm;
- 'difetto medio', un difetto le cui dimensioni in trama e catena siano compresi tra 5 e 60 cm;
- 'difetto grande', un difetto le cui dimensioni in trama superino 60 cm;
- 'difetto continuo', un difetto le cui dimensioni in catena superino i 60 cm.

I bonifici relativi, se non diversamente concordati, saranno:

- 'difetto piccolo': 15 cm;
- 'difetto medio': 30 cm;
- 'difetto grande': 60 cm;
- 'difetto continuo': lunghezza difetto.

Le pezze saranno accettate dal Confezionista con una difettosità non superiore agli 8 difetti, base 50 metri, purché il bonifico totale non superi l'8%.

Per la drapperia classica uomo, le pezze saranno accettate dal Confezionista con una difettosità non superiore ai 6 difetti, base 50 metri, purché il bonifico totale non superi il 5%.

Oltre questi limiti il Confezionista avrà comunque facoltà di accettare le pezze concordandone un bonifico.

9.93 Reclamo

Specificatamente per i difetti visibili, la responsabilità del Fornitore è limitata alla merce allo stato originale, che non abbia subito ulteriori trattamenti (ad es. vaporizzi o decatizzi), qualora non siano intervenuti accordi diversi.

Qualsiasi reclamo per difettosità visibile dovrà essere comunicato per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce al Confezionista. La contestazione può anche essere anticipata telefonicamente e il proseguimento della lavorazione verrà concordato con l'assunzione di reciproca responsabilità.

Per quanto riguarda i difetti occulti essi dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta da parte del Confezionista e/o dalla comunicazione inviata al Confezionista da parte del cliente finale.

La merce reclamata deve restare per 10 giorni di calendario a disposizione del Fornitore per ogni necessario esame e deve essere conservata con la normale diligenza.

9.94 Reso di merce

I resi delle pezze a causa di difetti devono essere autorizzati dal Fornitore per iscritto o per telefono entro 10 giorni di calendario dalla segnalazione, dopo l'accertamento della fondatezza del reclamo, quando richiesto dal Fornitore. Se il Fornitore non effettua il sopracitato accertamento, la merce è resa automaticamente.

I relativi resi viaggiano a spese del Fornitore.

La pezza resa deve essere arrotolata in tutta altezza su tubo di cartone, protetta da opportuno imballaggio, con diritto del tessuto all'interno del rotolo ed i tessuti a pelo devono essere arrotolati non in contropelo.

I bollini (o altri indicativi) di segnalazione del difetto saranno presenti sulle pezze rese, se il motivo del reso è la difettosità rilevata durante il controllo della pezza da parte del Confezionista.

Quando le pezze rese possono essere rilavorate, esse devono ritornare al Confezionista entro 10 giorni di calendario dalla data di arrivo della merce al Fornitore, salvo accordi diversi.

9.95 Termini e modalità di consegna

Per data di consegna si intende la data concordata ed indicata sulla conferma d'ordine ex mill, con tolleranza di 15 gg di calendario, oltre i quali le parti concorderanno uno spostamento ed eventuali altre azioni.

Ritardi di consegne per cause di forza maggiore non imputabili all'azienda (es. agitazioni sindacali, intemperie, danni materiali, ecc.), se tempestivamente segnalati al Confezionista, concordando un nuovo termine di consegna, non potranno dare luogo ad annullamenti, resi o richieste di risarcimento danni.

La pezza consegnata deve essere arrotolata in tutta altezza su tubo di cartone, protetta da opportuno imballaggio, con diritto del tessuto all'interno del rotolo ed i tessuti a pelo devono essere arrotolati non in contropelo.

9.96 Annullamenti

La richiesta di annullamenti da parte del Confezionista sarà valutata dal Fornitore in funzione dello stato di avanzamento della lavorazione e della possibilità di ricollocamento del tessuto in questione. In caso di annullamenti di ordini in esclusiva saranno poste a carico del Confezionista le spese sostenute per la realizzazione del prodotto (quadri, cilindri e impianti per disegni jacquard).

9.97 Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento sono quelle concordate tra le parti ed indicate su ogni ordine e relativa conferma d'ordine.

Il pagamento deve sempre essere effettuato direttamente alla sede del Fornitore, salvo accordi diversi. Il mancato pagamento alla scadenza precisa fa perdere il diritto all'eventuale sconto pattuito.

Ove il cliente fosse divenuto inadempiente in relazione al pagamento di una fattura o di una rata di pagamento, dopo un chiarimento con il Confezionista il Fornitore sarà autorizzato, salvo accordi diversi, a sospendere l'esecuzione di ogni altro ordine, sino all'integrale pagamento del debito, senza necessità di costituzione in mora. Per eventuali contestazioni non risolte di comune accordo saranno applicate le norme di legge in materia di forniture.

9.98 Validità dei listini

All'atto della scelta degli articoli il Fornitore deve comunicare al Confezionista i prezzi di listino (campionario e produzione) con relativi quantitativi minimi per articolo/variante. Al momento dell'ordine relativo alla campionatura il Fornitore dovrà confermare al Confezionista i prezzi validi per tutta la stagione di vendita.

9.99 Controversie

In tutti i casi di controversia è generalizzato l'uso di ricorrere, per la loro soluzione, all'arbitrato dell'IWTO, da svolgersi secondo le norme del regolamento arbitrale del medesimo.

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.) il ricorso al Centro Ricerche e sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con sede in Biella o al Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL sul territorio.

9.100 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

b) Tessuti - Sistema cotoniero/liniero

I. - CLAUSOLE COMMERCIALI

9.101 Definizione

Per tessuti “sistema cotoniero/liniero” si intendono i tessuti di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati con il procedimento usato per i tessuti di cotone e lino.

9.102 Trattativa e conclusione del contratto

L’ordinazione, ancorché assunta da agenti o ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore, non impegna il venditore fino a quando non l’abbia accettata.

Qualora il venditore, nel comunicare la propria accettazione, si avvalga del modulo di conferma in duplo, chiedendone la restituzione, il compratore deve restituire il duplo stesso sottoscritto entro sette giorni.

In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la restituzione del duplo di conferma firmato, da effettuare nel termine di 5 giorni, trascorso il quale, il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto non concluso.

9.103 Computo dei termini

I termini si computano secondo il calendario comune; dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio.

Per i pagamenti non si tiene conto della chiusura per ferie.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

9.104 Prezzo

I prezzi di vendita sono fissati nel contesto dell’applicazione delle presenti clausole d’uso; eventuali deroghe a queste ultime possono quindi comportare revisione di prezzo.

La validità temporale dei prezzi viene fissata dalle singole aziende venditrici.

Le campionature, cartelle colori e simili vengono fatturate al prezzo del tessuto; le aziende che le ricevono si impegnano ad utilizzarle nel rispetto delle norme che tutelano la proprietà intellettuale.

9.105 Disposizioni

Qualora il compratore non fornisca tempestivamente le disposizioni indicate come necessarie per l’allestimento della merce, il venditore potrà assegnargli un termine non inferiore a quindici giorni, scaduto il quale potrà a sua scelta fatturare il tessuto oppure ritenere risolto il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

9.106 Consegne

Per “consegna” si intende:

- a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con mezzo del venditore;
- b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto, oppure risulti impossibile la consegna effettiva; la messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona con l'invio di telegramma, telex, telefax, raccomandata o e-mail che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari a identificare la merce;
- c) la consegna a vettore o a spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse, la merce viaggia sempre a rischio del compratore.

9.107 Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sulla quantità per singolo contratto e per ogni qualità o tipo di tessuto:

- per quantità fino a 100 m	+/- 20%
- per quantità da 101 a 500 m	+/- 10%
- per quantità da 501 a 2.500 m	+/- 5%
- per quantità da 2.501 a 10.000	+/- 4%
- per quantità oltre 10.000	+/- 3%

(con un massimo di 500 m)

- sulla misura della singola pezza allo stato di consegna è ammessa la tolleranza di +/- 1%;
- sulla lunghezza media contrattuale è ammessa una tolleranza del +/-10%; anche quando in contratto è stabilita una lunghezza minima di pezza, è ammessa una sola giunta a non meno di 15 m dall'inizio o dalla fine pezza, purché le due parti siano identiche per caratteristiche e per colore. La giunta è ammessa su una quantità massima del 20% delle pezze;
- sulla composizione fibrosa: la composizione fibrosa deve corrispondere a quanto specificato nel contratto ed essere verificata con i metodi e le tolleranze prescritte dal D. Lgs n. 194 del 22 maggio 1999.
- sull'altezza delle pezze: nel caso che nel contratto sia prescritta un'altezza minima, nessuna tolleranza in meno è ammessa; nel caso che nel contratto sia prescritta un'altezza determinata, tolleranza del meno 1% limitatamente al 10% del quantitativo di ogni singola spedizione;
- sulla costruzione (riduzioni in ordito e trama):

- per l'ordito	+/- 2%
- per la trama	+/- 3%

 purché la somma dei fili ordito più quelli di trama corrisponda a quella contrattuale con la tolleranza di +/- 1%;
- sulle caratteristiche dei filati impiegati; quando il tessuto è definito dal numero dei fili di ordito e di trama e dai titoli dei filati impiegati e non è indicata la “massa”, oppure quando il tessuto è definito dal titolo dei filati impiegati e dalla “massa”, il metodo di determinazione del titolo è quello previsto dalle norme UNI-EN vigenti;
- sulla “massa” per unità di lunghezza o di area:

- sui tessuti grezzi: +/-3% per ogni consegna, +/-5% per la singola pezza;
- su quelli ulteriormente lavorati: +/-5% per ogni consegna, +/-7% per la singola pezza;
- sulla resistenza a trazione: la media dei risultati ottenuti nelle prove non deve essere inferiore al valore minimo contrattuale; sulle singole prove è ammessa una tolleranza del meno 7%;
- sull'impermeabilità: tolleranze ammesse sull'altezza della colonna d'acqua alla quale si verifica l'imperlamento:
 - per colonne fino a 20 cm, 1 cm in meno, limitatamente al 20% delle provette;
 - per colonne oltre i 20 cm, 2 cm in meno, limitatamente al 20% delle provette;
- qualora per contratto sia prescritta l'impermeabilità senza precisare l'altezza minima della colonna d'acqua, il tessuto deve sopportare una colonna di almeno 8 cm senza alcuna tolleranza;
- sul restringimento al lavaggio a caldo: qualora sia previsto un valore massimo di restringibilità, non sono ammesse tolleranze; qualora non sia stabilita la percentuale di restringibilità, questa deve essere adatta all'uso del tessuto, sempreché sia stato dichiarato dal compratore;
- sul restringimento alla bagnatura a freddo: come comma precedente;
- sul restringimento alla stiratura a vapore: come comma precedente;
- sulla solidità del colore: la solidità del colore si esprime con un numero indice che, secondo il tipo di prova, va da 5 (massima solidità) a 1 (minima solidità) con livelli intermedi 4-5, 3-4, 2-3 e 1-2 oppure, solo nel caso di solidità alla luce e alle intemperie, da 8 (massima solidità) a 1 (minima solidità); nell'ordinazione occorre specificare il tipo di prova, con riferimento alla norma UNI-EN, nonché l'indice di solidità richiesto.

Qualora l'indice di solidità sia previsto come valore minimo, non sono ammesse tolleranze in meno. Nel caso in cui nell'ordinazione non siano previsti valori dell'indice di solidità; questa dovrà essere adeguata all'uso dichiarato.

Qualora in contratto sia richiesta una "non solidità" (per es. stone wash), devono essere specificate inequivocabilmente la caratteristica tintoriale e le prove relative.

9.108 Termini di consegna

Le indicazioni relative alla consegna vanno così interpretate:

- per "consegna pronta" si intende la consegna entro quindici giorni dalla data della conferma dell'ordine;
- per "consegna entro un determinato termine" si intende la consegna in una o più riprese a facoltà del venditore, entro il termine stabilito.

Se è prescritto che la consegna sia "ripartita", dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto.

9.109 Tolleranza sui termini di consegna

Sui termini di ogni singola consegna, ad eccezione dei casi di termine essenziale o di "consegna pronta", è ammessa a favore del venditore una tolleranza di 30 giorni.

9.110 Ritardi nelle consegne

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste, il compratore non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente ed i danni.

Per valersi di tale facoltà il compratore dovrà intimare per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissando un termine per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

9.111 Casi fortuiti o di forza maggiore

Nei casi fortuiti o di forza maggiore che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni, calcolati secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.103, 1° comma.

Scaduto tale termine la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un'utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore che hanno determinato l'interruzione della produzione, perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l'impossibilità della prestazione perdura oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, deve compensare il compratore dell'eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, deve compensare il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

9.112 Spedizione

Le consegne si intendono “franco stabilimento del venditore” e le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

Durante il tempo intercorrente tra la “messa a disposizione” e l’“effettiva spedizione” della merce, il venditore ha la sola responsabilità del depositario, salvo accordi diversi.

9.113 Condizioni di pagamento

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente fra le parti e sono specificate per iscritto.

Nel caso di consegne effettuate in più riprese, i pagamenti decorrono dalla data di ciascuna consegna.

Quando sia stato convenuto il pagamento contro tratta o ricevuta bancaria le spese di bollo sono a carico del compratore.

Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta del venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

9.114 Pagamenti tardivi

Qualora il pagamento non avvenga puntualmente, il venditore può addebitare gli interessi di mora calcolati in ragione del tasso bancario corrente, computandoli a partire dalla scadenza del termine contrattuale di pagamento.

Trascorsi quindici giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute, e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori quindici giorni. Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente, perde l'eventuale sconto condizionato di pagamento ed il venditore ha diritto di considerare risolti, per di lui colpa, non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche eventuali altri contratti di fornitura in corso tra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne, ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo di pagamento; se non è stato osservato il termine della diffida di cui al comma precedente, il venditore che non intenda risolvere il contratto, può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato, il venditore ha diritto di revocare la concessione degli eventuali sconti concordati e di considerare risolti non solo il contratto cui il pagamento si riferisce, ma anche gli altri contratti eventualmente in corso.

9.115 Merce non ritirata

Se il compratore non si presenta per ricevere la merce o rifiuti di ritirarla, il venditore ha la possibilità di emettere fattura per l'importo dovuto, maggiorato di interessi di mora e delle spese; in alternativa può, previa vana diffida, ad adempiere entro quindici giorni, ritenere risolto il contratto.

9.116 Qualità della merce

La merce deve essere mercantile. Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

9.117 Contestazioni

I reclami devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione, telegramma, telefax, telex o e-mail. Non si accettano reclami su merce che abbia già subito operazioni di trasformazione, salvo il caso di vizi occulti.

I reclami non sospendono in nessun caso i pagamenti della merce non specificatamente contestata e comunque non sospendono il computo degli interessi di ritardato pagamento qualora la contestazione risulti infondata.

E' facoltà del venditore richiedere al compratore di depositare sotto la sua responsabilità, presso un Istituto di Credito, alle scadenze e con gli sconti convenuti, gli importi contestati vincolandoli all'esito della controversia; il deposito è considerato pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

Se l'acquirente dichiara che la merce è difettosa, questa deve essere messa a disposizione del venditore per la verifica con obbligo di restituzione immediata a tal fine, se il venditore lo ritiene necessario. Se l'acquirente non ottempera a tale obbligo, decade dal diritto alla sostituzione e all'indennizzo di cui al punto 9.119.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

I reclami relativi ai vizi apparenti devono pervenire al venditore entro trenta giorni dalla data dell'arrivo della merce.

I reclami per i vizi occulti dovranno essere fatti entro otto giorni dalla constatazione del difetto, ma non oltre tre mesi dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accettare preliminarmente le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici. Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

9.118 Accertamenti tecnici

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni o altro, che fossero richiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi quindici giorni dalla ricezione di una diffida scritta del compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dalla facoltà della sostituzione della merce eventualmente difforme, prevista dal punto successivo. Il compratore deve, con pari sollecitudine, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra, e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

9.119 Sostituzioni ed indennizzi

Quando il reclamo è fondato, il venditore può sostituire la merce non conforme, oppure provvedere alla sua sistemazione, ove possibile, effettuandone la riconsegna entro 30 giorni dal ricevimento del reso: in alternativa le parti possono concordare un bonifico sul quantitativo risultante difettoso, in relazione alla natura del difetto ed alle tolleranze previste dal Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda.

9.120 Arbitrati

La soluzione delle controversie di solito viene demandata ad un arbitrato irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati per i tessuti Sistema Cotoniero/Liniero del Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda.

II. - CONDIZIONI TECNICHE

9.121 Condizioni tecniche

Per quanto concerne le condizioni tecniche è consuetudine avvalersi delle "Condizioni tecniche" contenute nelle "Clausole d'uso nella vendita dei tessuti Sistema Cotoniero/Liniero" del Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda.

C) MAGLIERIE E CALZETTERIE

9.122 Contratti

Le ordinazioni sono impegnative per il compratore; se vengono assunte da viaggiatori od agenti si intendono sempre “salvo approvazione del venditore”, il quale, in ogni caso, resta impegnato solo quando ha confermato l’ordine.

Per la conferma della proposta di contratto, qualora il venditore utilizzi appositi moduli, una copia degli stessi deve ritornare firmata dal compratore. Se il compratore non provvede a ritornare detto modulo firmato, a giro di posta e comunque non più tardi di dieci giorni, il venditore previa diffida mediante lettera raccomandata al compratore affinché si presti alla richiesta entro ulteriori quindici giorni, può considerare risolto il contratto per fatto o colpa del compratore medesimo e rivalersi per danni.

9.123 Disposizioni

Per i contratti a consegna differita, le disposizioni, se non in tutto o in parte specificate nel contratto stesso, devono essere passate al compratore almeno sessanta giorni prima dell’epoca di consegna richiesta, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Ogni ritardo nel passare le disposizioni dà diritto al venditore di protrarre l’epoca di consegna prevista in contratto in misura corrispondente al ritardo stesso; salvo il diritto del venditore di risolvere il contratto in danno del compratore. In questo caso il venditore deve però previamente inviare una lettera raccomandata, e-mail o fax al compratore, invitandolo formalmente a passare le disposizioni. Trascorsi quindici giorni dalla data di comunicazione di cui sopra senza che il compratore abbia dato le necessarie disposizioni, il venditore ha diritto alla risoluzione della parte di contratto non disposta ed al risarcimento dei relativi danni.

9.124 Consegne

Per “consegna” s’intende l’effettiva messa a disposizione presso la fabbrica o il magazzino del venditore, della merce pronta per la spedizione.

Dal momento della “consegna” i rischi inerenti alla merce sono a carico del compratore.

Per le consegne a termine, esclusi quindi i casi di consegna immediata, il venditore ha sempre diritto ad una tolleranza di venti giorni. Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine stabilito in contratto e trascorsi i giorni di tolleranza predetti, il compratore che abbia impartite le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti, ha diritto all’annullamento della parte di contratto non consegnata in tempo, sempre che abbia, con lettera raccomandata, con e-mail o con fax costituito in mora il venditore, accordandogli un termine di almeno dieci giorni dalla data di comunicazione di cui sopra e fermi restando i venti giorni di tolleranza suindicati.

I casi di forza maggiore danno al venditore il diritto di proroga delle consegne, ma devono essere segnalati al compratore. Qualora questa proroga dovesse prolungarsi oltre i quarantacinque giorni, il compratore può richiedere la risoluzione del contratto, ben inteso senza alcun diritto al risarcimento dei danni.

9.125 Spedizioni

Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo, il venditore può essere incaricato anche della spedizione.

Per “spedizione” si intende la partenza della merce dallo stabilimento al magazzino del compratore. La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del compratore, anche se il venditore si assume le spese del trasporto.

La spedizione della merce sarà eseguita con il mezzo che il compratore deve prontamente indicare. In mancanza di tempestive disposizioni da parte del compratore, la spedizione verrà effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo dal venditore.

Le spedizioni non vengono mai coperte da assicurazione, salvo tassativo ordine del compratore passato in tempo utile; in tal caso l'assicurazione è curata a spese e a rischio del compratore.

9.126 Tolleranze

Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini è ammessa la tolleranza in più o in meno del 5% sul peso e del 3% sulle dimensioni degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza. La tolleranza sui pesi di ogni articolo si intende riferita al peso medio di una partita o spedizione.

Sui tessuti maglia in pezza gli eventuali difetti di lavorazione vengono segnalati con speciali contrassegni (campanelli). Sono ammesse tre falle per ogni pezza di circa 35 metri. Per ogni falla eccedente le quattro viene bonificata la lunghezza di 10 cm; oppure il peso relativo ai 10 cm qualora il tessuto venga venduto a peso.

Il venditore potrà consegnare in quantità il 5% in più o in meno del quantitativo fissato contrattualmente.

Per gli articoli venduti a peso, il peso da fatturarsi sarà quello condizionato, al netto di carte o di imballo.

In caso di reclamo per ammanchi di peso, il venditore avrà la facoltà di far condizionare la merce ai tassi di ripresa ufficiale, determinanti dagli usi vigenti per le singole fibre, e applicati dalla Condizionatura pubblica della provincia di Biella.

9.127 Pagamenti

Il pagamento deve essere effettuato al domicilio del venditore.

Il termine di pagamento decorre di regola dalla data della fattura.

E' data facoltà alla ditta venditrice di anticipare le consegne fissate d'accordo con il compratore, ferma restando la decorrenza dei termini di pagamento dalla data di consegna fissata in contratto.

I pagamenti fatti a mano di viaggiatori, agenti di commercio, ecc., non espressamente autorizzati dal venditore ad incassare, si intendono sempre eseguiti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Il mancato pagamento alla precisa scadenza, fa perdere al compratore il diritto all'eventuale sconto pattuito, qualunque esso sia. Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, dà diritto all'applicazione degli interessi di mora. Rimane saldo il diritto a risolvere il contratto con il risarcimento dei danni da parte del compratore moroso che diffidato con lettera raccomandata, non abbia provveduto entro 10 giorni dalla data a pagare lo scaduto.

In caso di contestazione il compratore ha il diritto di vincolare in tempo utile un Istituto dell'importo della fattura contestata, ma non può esimersi dal provvedere al pagamento delle fatture scadute.

La contestazione su determinate partite non esonera il compratore di pagare alla scadenza l'importo relativo a merci non contestate.

9.128 Reclami

I reclami relativi al peso, tara, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati al venditore con raccomandata spedita, e-mail o fax, a pena di decadenza, non oltre 15 giorni dal ricevimento della merce e comunque prima della messa in lavorazione.

I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata, e-mail o fax, spediti a pena di decadenza, non oltre quindici giorni dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi e, comunque, non oltre l'anno della consegna.

Nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto, la restituzione della merce, in perfetto stato di conservazione, deve essere preventivamente concordata con il venditore.

Il compratore deve adottare immediatamente le misure idonee ad evitare l'aggravamento del danno. Quando la merce viene consegnata a più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata contratto a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

Di regola le contestazioni riguardanti la compravendita di maglie e calze, in particolare quelle di natura tecnica, sono risolte a mezzo arbitri.

E' generalizzato per gli accertamenti anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizioni miste, solidità miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.), il ricorso all'Istituto di Ricerche e sperimentazione Laniera "O. Rivetti" del Consiglio delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella, al Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL sul territorio.

9.129 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

9.130 Etichettatura di manutenzione

E' generalizzata la apposizione sui capi confezionati, di indicazioni, con parole e/o simboli, relative alla manutenzione del capo stesso (lavaggio ad umido, a secco, stiratura).

9.131 Vendita degli stock

La merce è contrattata in blocco o stock quando è venduta senza la possibilità, da parte del compratore, di scelta o di selezione per peso e qualità. La merce si intende già visitata ed accettata dal compratore all'atto della contrattazione, conclusa la quale non potrà essere sollevato alcun reclamo.

D) CORDAMI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

10° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Cappelli - Calzature - Guanti ombrelli e accessori - Biancheria - Vestiti

CAPPELLI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

CALZATURE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

GUANTI, OMBRELLI ED ACCESSORI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

BIANCHERIA

10.1 Descrizione dettagliata della composizione

Deve essere usata una dettagliata indicazione delle fibre contenute nei tessuti, veritiera e tale da non indurre in inganno il compratore, come stabilito dal D. Lgs n. 194 del 22 maggio 1999.

VESTITI

10.2 Contrattazione

La conferma d'ordine generalmente è munita di referenze di tessuto e, possibilmente, anche di disegni e fotografie illustranti il modello del capo. L'acquisizione degli ordini per la stagione invernale avviene di norma nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, mentre per la stagione estiva avviene nel corso dei mesi di luglio, settembre e ottobre.

10.3 Consegna e spedizione

Prodotti stagionali.

Per la consegna relativa alla stagione invernale la spedizione avviene di norma nei mesi di luglio e settembre, con saldi in ottobre, mentre per la stagione estiva la spedizione avviene di norma nei mesi di febbraio e marzo con saldi in aprile.

Viene richiesta la spedizione in porto franco, in genere, frazionata.

Prodotti continuativi.

Le indicazioni relative alla consegna vanno così interpretate:

- per “consegna pronta” si intende la consegna entro quindici giorni dalla data della conferma dell’ordine;
- per “consegna entro un determinato termine” si intende la consegna in una o più riprese a facoltà del venditore, entro il termine stabilito.

Se è prescritto che la consegna sia “ripartita”, dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto.

10.4 Pagamento

Salvo diverso accordo, il pagamento avviene mediante tratta o ricevuta bancaria e per l'estero tramite lettera di credito o bonifici bancari.

10.5 Etichettatura di manutenzione

E' generalizzata l'apposizione sui capi confezionati di indicazioni con parole e/o simboli, relative alla manutenzione del capo stesso (lavaggio a umido, a secco, stiratura).

10.6 Vendita degli stock

La merce è contrattata in blocco o stock quando è venduta senza la possibilità, da parte del compratore, di scelta o di selezione per peso, qualità, taglie e colori. La merce si intende già visitata ed accettata dal compratore all'atto della contrattazione, conclusa la quale non potrà essere sollevato alcun reclamo.

11° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

**Legnami (Legno comune) - Legnami compensati -
Carri da strada - Lavori in sughero**

LEGNAMI **(Legno comune)**

Parte generale

11.1 Perfezionamento del contratto

Nel caso di offerta o proposta di acquisto, quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, si intende sempre che l'offerta o la proposta sono "senza impegno".

Il contratto, se stipulato per iscritto, è perfetto quando sono scambiate lettere o telegrammi di accettazione o di conferma, oppure quando sono scambiati doppi di commissione firmati, per riserve.

La clausola "salvo approvazione della casa", "salvo venduto" e altre analoghe, significano che il contratto è soggetto a conferma da parte del venditore, conferma che deve pervenire al compratore entro il termine di 10 giorni da quello in cui il compratore abbia firmato la copia di commissione.

La conferma, nel termine suddetto, costituisce perfezionamento di contratto; in difetto il contratto non ha luogo.

11.2 Provenienza

Per provenienza del legname si intende il luogo di origine dei tronchi.

11.3 Quantitativo contrattuale

a) Vagone - Allorchè il contratto è fatto per "un vagone", senza altra specificazione, si intende vagone ferroviario con carico non superiore alle 15 e non inferiore alle 10 tonnellate, a scelta del venditore.

Quando però il contratto sia fatto per più vagoni, senza altra specificazione, il quantitativo complessivo da fornire sarà quello risultante in base alla media di 12 tonnellate per vagone.

b) Doppione - Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale sono indispensabili carri a quattro assi o due vagoni accoppiati (bilico o doppione), si intende per doppione un quantitativo da 20 a 30 tonnellate, a scelta del venditore.

In ogni modo, ogni singolo carico non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per spedizione a carico completo, in base alle tariffe ferroviarie vigenti al momento del contratto; in caso contrario la differenza di nolo va a carico del venditore.

c) Vagone marittimo - La misura convenzionale "vagone" o "vagone marittimo" usata nei contratti di noleggio o nelle polizze di carico per legnami provenienti dal Danubio o dal Mar Nero o dalla Bosnia, corrisponde a mc 22.

11.4 Clausola "circa"

La clausola "circa", riferita al quantitativo, dà facoltà al venditore di consegnare il 10% in più o in meno del pattuito.

Per le ordinazioni su distinta di misure obbligate non è ammessa tolleranza di quantità.

11.5 Clausola "da..... a....."

La clausola "da.... a...." riferita a quantità di legname in genere, dà facoltà al venditore di fornire un quantitativo che stia tra il minimo ed il massimo indicato.

La clausola "da.... a...." riferita a dimensioni, significa che le varie dimensioni saranno consegnate in proporzione ragionevole, tenuto conto del cubico.

Le clausole "..... ed oltre" oppure "... in più", riferite a dimensioni significano che il venditore è libero di consegnare merce di dimensioni superiori alla minima fissata.

11.6 Rischi del trasporto e variazioni di tariffe e tasse

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino.

La maggiore o minore spesa effettivamente verificatasi in conseguenza di eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe dei trasporti, delle dogane o delle tasse, va a carico o a favore del compratore, qualora la variazione sia subentrata dopo la conclusione della vendita.

Se un aumento delle spese, come indicato al comma precedente, colpisce la merce spedita in ritardo dal venditore, salvo il caso di forza maggiore, questi ne è responsabile.

Le spese o multe di cui sia colpito il vagone, derivanti da un imperfetto carico, sono sopportate dal venditore, se questi ha provveduto al carico.

11.7 Porto ferroviario

Di regola, le spedizioni per ferrovia vengono effettuate in porto assegnato, a piccola velocità.

11.8 Svincolo e scarico

Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo ed allo scarico della merce, versando al vettore l'importo a ciò necessario, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni.

Soltanto nel caso che risulti evidente prima dello svincolo o dello scarico, sia dalla fattura, sia da sicuri elementi di fatto dichiarati dal compratore, sotto la sua responsabilità, che fu spedita merce sostanzialmente diversa dal convenuto, il compratore non è tenuto allo svincolo o allo scarico, ma deve darne telegraficamente avviso al venditore.

Nè lo svincolo, nè lo scarico della merce pregiudicano i diritti di reclamo del compratore. Se per contratto le spese di trasporto, confinali, dazio e tassa scambio, sono a carico del venditore, il compratore che ha svincolato la merce ne dedurrà il relativo importo dalla fattura e spedirà al venditore, entro dieci giorni dallo svincolo, tutti i documenti di trasporto e di svincolo; in difetto risponde di tutti i danni.

11.9 Rifusione di nolo e risarcimento da parte del vettore

Se le spese di trasporto sono a carico del compratore, vanno a suo beneficio le somme che il vettore pagasse a titolo di risarcimento per ritardata consegna o di rimborso per errata tassazione.

Se le spese di trasporto sono a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, oltre a tutti i documenti di cui al precedente paragrafo (11.8), anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo da mettere il venditore in condizioni di fare tempestivamente gli opportuni reclami.

Il compratore dovrà anche, occorrendo, presentare alla stazione di destino il reclamo che il venditore gli avesse trasmesso in due copie, restituendogliene una, debitamente corredata del visto di presentazione.

In difetto il compratore sarà responsabile di tutti i danni relativi.

11.10 Legname venduto a peso

Per il legname venduto a peso, deve essere riconosciuto il peso accertato in partenza dalle ferrovie.

11.11 Consegna

Se la vendita è fatta "franco magazzino", "franco deposito" o "franco stabilimento del venditore", il compratore deve provvedere, a sue spese e con i propri mezzi al ritiro della merce nel deposito, magazzino o stabilimento del venditore, che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Se la vendita è fatta "franco sul vagone stazione partenza", il venditore deve consegnare la merce sul vagone, nella relativa stazione, caricata e sistemata sul vagone, in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre tutte le spese di trasporto ed ulteriori sono a carico del compratore.

Se la vendita è fatta "franco vagone confine italiano" oppure "transito italiano", il venditore deve consegnare la merce su vagone nella stazione di confine indicata nel contratto ed inoltrata alla destinazione indicata dall'acquirente e sono a carico del compratore le spese confinali, doganali italiane e l'IVA. In difetto di determinazione contrattuale la stazione di confine è scelta dal venditore. Se la vendita è fatta "franco destino" o "franco stazione destino" il venditore deve consegnare la merce su vagone nella relativa stazione, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scaricamento, ecc.) sono a carico del compratore. Se la vendita è fatta "franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore", il venditore deve ivi consegnare la merce con i propri mezzi di trasporto, fin dove arriva la strada carreggiabile, mentre il compratore deve provvedere allo scaricamento. Le stesse regole si applicano a clausole redatte in termini diversi se il senso è analogo. Se la merce proviene dall'estero, il venditore dovrà provvedere a proprie spese ai permessi di esportazione ed agli altri documenti necessari (certificati di origine, ecc.).

11.12 Termini di adempimento

Il venditore è tenuto a spedire la merce, cioè a caricarla e consegnarla al vettore, entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l'epoca dell'arrivo.

Per "consegna o spedizione pronta" si intende che la merce deve essere spedita, in una o più volte, entro un termine di quindici giorni dal perfezionamento del contratto.

Per "consegna o spedizione pronta o appena possibile" riferita a merce da apprestare, si intende che il venditore deve spedire la merce entro un termine di quarantacinque giorni dal perfezionamento del contratto, in una o più volte, fermo restando il disposto del punto 11.33 (asciugamento, legname resinoso segato), della "Parte speciale" della presente raccolta, per quanto riguarda l'asciugamento.

Per "consegna o spedizione entro....." si intende che entro il termine stabilito il venditore deve spedire la merce, in una o più volte.

Per "consegna o spedizione a richiesta entro....." si intende che il venditore lascia la facoltà al compratore di richiamare la merce, in una o più volte, a mezzo di disposizioni da darsi, con lettera o con telegramma, entro il termine contrattuale.

Le singole spedizioni devono essere fatte entro quindici giorni dal ricevimento della disposizione relativa.

Il venditore non può essere obbligato a spedire complessivamente più di metà della merce venduta, nella prima metà del termine stabilito per l'esecuzione dell'intero contratto; per contro il compratore deve ordinare per lo meno un terzo della merce, nella prima metà del termine stesso.

Tutta la merce deve, al più tardi, venire richiesta quindici giorni prima dello scadere del termine pattuito nel contratto.

Per "consegna o spedizione ripartita entro...." si intende che il venditore deve spedire la merce a partite ed a intervalli approssimativamente uguali.

Il venditore, se il termine contrattuale supera il mese, non è obbligato ad iniziare le spedizioni prima di quindici giorni dal perfezionamento del contratto.

Le stesse regole si applicano a clausole redatte in termini diversi, se il senso è analogo.

Se il termine della consegna o spedizione cade in un giorno festivo, la stessa è rimandata al giorno feriale successivo.

Se il contratto non indica il termine di spedizione o consegna, si intende che questa debba avvenire entro due mesi.

Se le vendite "franco deposito", "magazzino", o "stabilimento del venditore" sono pattuite con le clausole sopra indicate od equivalenti, il venditore deve rendere disponibile la merce per il compratore entro i relativi termini sopra indicati.

11.13 Ritardo delle disposizioni

Nelle vendite per consegna "a richiesta entro...", il venditore, nel caso di ritardo del compratore nel dare in tutto o in parte le disposizioni indicate al precedente paragrafo 11.12 (termini di adempimento), ha facoltà:

a) di ritenere prolungata la durata del contratto;

b) di invitare con lettera raccomandata il compratore a dare le disposizioni, avvertendolo che, trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla spedizione della lettera, il contratto, per la parte non disposta, si intenderà risolto per colpa del compratore.

Il prolungamento di cui alla lettera a) non comporta rinuncia a ricorrere successivamente alla via di cui alla lettera b).

11.14 Ritardo nella consegna

Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine contrattuale il compratore costituirà in mora il venditore mediante lettera raccomandata o telegramma, accordando per la spedizione un termine perentorio di almeno 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, trascorso infruttuosamente il quale, il contratto, per la parte ineseguita, si riterrà risolto per colpa del venditore.

Se nel contratto il termine di spedizione è indicato con la clausola "termine improrogabile" o altra equivalente, il venditore che non ha spedito, nel preciso termine indicato, è inadempiente.

11.15 Forza maggiore

Le norme del paragrafo precedente non sono applicabili quando la inadempienza contrattuale sia causata da forza maggiore; in tal caso il contraente, deve darne avviso, specificandone la causa, all'altro contraente, il quale può scegliere fra la proroga dei termini, per tutta la durata della forza maggiore, o l'annullamento del contratto senza indennizzo, qualora l'evento duri trenta giorni.

Nel caso che nel contratto il termine di spedizione fosse stato indicato con la clausola "termine improrogabile" o altra equivalente, oppure nel caso che si tratti di merce speciale acquistata per un determinato scopo dedotto in contratto, per cui la fornitura in ritardo non potesse più servire al compratore, questi ha diritto anche malgrado la forza maggiore, all'annullamento del contratto, senza indennizzo, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della forza maggiore sopravvenuta.

11.16 Data certa

La data risultante dal timbro della stazione di partenza nella lettera di vettura, o in caso di spedizione via mare, la data della polizza di carico, vale, ad ogni effetto, come data certa della spedizione.

11.17 Clausole relative alle spedizioni via mare

a) Consegna – Se la vendita è fatta con la clausola “sotto paranco” o altra analoga, le spese di stivaggio sono a carico del compratore; se la vendita è fatta con la clausola “Fob”, le spese predette vanno a carico del venditore.

Nel caso che si tratti di nave priva di mezzi di caricamento, il legname venduto deve essere dal venditore posto sul capo di banda.

b) Epoca di imbarco e varie – I legnami venduti con la clausola “pronto imbarco” o “pronta spedizione”, devono essere imbarcati con il primo naviglio che ne abbia spazio disponibile per il porto destinatario e ne accetti l’imbarco a condizioni di nolo normali.

I legnami venduti con la clausola “imbarco o spedizione all’apertura della navigazione”, devono essere caricati entro trenta giorni da quello della pubblicazione dell’apertura della navigazione.

c) Vendita “Cif” – Nella compravendita di legname alla condizione “Cif” con il patto di procedere al carico entro un determinato termine, si intende che il legname deve essere caricato su una nave sola, purchè il quantitativo venduto non ecceda le 500 tonnellate.

d) Cessazione della navigazione – Con la pubblicazione della chiusura della navigazione, termina, ad ogni effetto del contratto, la campagna di navigazione, senza riguardo ad una eventuale possibilità di navigazione successiva alla chiusura ufficiale. La chiusura della navigazione annulla i contratti in corso, per la parte ineseguita, senza indennizzo tranne nel caso in cui il venditore sia in ritardo nella consegna.

11.18 Collaudi e visite della merce

La clausola "merce collaudata" oppure "merce da collaudarsi" significa che la merce è da riceversi ed accettarsi dal compratore, per quanto riguarda la qualità e la lavorazione a mezzo di bollatura o marcatura, ecc. su ciascun pezzo.

La clausola “salvo visita” significa che il compratore si riserva di visitare la merce in partita per l’approvazione di essa, per quanto riguarda qualità e lavorazione.

Il collaudo e la visita creano il preciso e reciproco obbligo di consegnare e ricevere unicamente e interamente la merce identificata.

Quando la consegna della merce collaudata o visitata non abbia luogo subito, il venditore è obbligato a conservare la merce da buon commerciante, fino a quando il compratore si trovi in mora rispetto ai termini convenuti.

Il compratore deve prestarsi al collaudo o alla visita della merce entro il termine convenuto.

In caso di ritardo, il venditore lo diffiderà a mezzo lettera raccomandata o telegramma, assegnandogli un termine perentorio di giorni dieci per le merci da spedire via terra e di venti giorni per la merce da spedire via mare; se entro tale termine il compratore non procederà al collaudo o alla visita, il contratto si riterrà risolto per inadempienza del compratore, salvo il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a favore del venditore.

Analogamente, il venditore è obbligato a mettere a disposizione del compratore la merce per la visita o per il collaudo, nei termini convenuti; in difetto il compratore costituirà in mora il venditore a mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, assegnandogli un termine perentorio di dieci giorni, trascorsi i

quali il contratto si riterrà risolto per inadempienza del venditore, salvo il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a favore del compratore.

11.19 Reclami

Tutti i reclami di qualsiasi specie (numero dei pezzi, qualità, quantità, dimensioni, ecc.) devono essere denunciati al venditore o al suo legittimo rappresentante, con lettera raccomandata o telegramma, entro dieci giorni dallo svincolo, se la merce è stata spedita per ferrovia, o dall'arrivo, se è stata trasportata con altro mezzo; diversamente la merce si intende accettata.

Il reclamo deve essere sempre motivato.

La merce contestata per qualità non deve essere adoperata e deve rimanere a disposizione del venditore fino a che questo non abbia risposto al reclamo. La merce contestata per motivi diversi dalla qualità, può essere parzialmente adoperata dal compratore, ma naturalmente un eventuale beneficio non potrà essere accordato che sulla parte restante al momento della verifica.

Il venditore che ha ricevuto un reclamo, entro otto o dieci giorni dalla data del reclamo stesso, deve precisare il proprio punto di vista in merito.

In tale periodo il compratore è obbligato a custodire, gratuitamente e da buon commerciante, la merce contestata.

Se non interviene accordo fra le parti, la controversia seguirà la procedura legale e in tal caso le spese di custodia della merce contestata, in modo e luogo adatto, saranno a carico della parte soccombente in giudizio.

11.20 Esclusione della garanzia per l'uso

La merce è venduta senza alcuna garanzia nè responsabilità a riguardo all'uso cui il compratore abbia dichiarato o intenda destinarla.

11.21 Regolamenti e pagamenti

I termini di pagamento decorrono sempre dalla data certa di spedizione della merce.

I pagamenti e le rimesse devono essere fatti senza spese, al domicilio del venditore; i pagamenti o i regolamenti fatti a mano di viaggiatori, rappresentanti, ecc. non espressamente autorizzati per iscritto dal venditore, non sono liberatori.

Lo sconto contrattuale nel pagamento a contanti, va calcolato sull'importo netto della fattura.

Nessuno sconto spetta al compratore per la somma da lui sborsata all'atto dello svincolo della merce riguardante spese doganali, I.V.A. e trasporto sulle ferrovie italiane, se la merce non è venduta franco confine.

Gli spetta invece lo sconto del 2% sul nolo estero, se la merce è venduta "franco confine italiano".

Quando sia stato convenuto il regolamento in effetti cambiari (accettazioni o cessioni), gli effetti stessi, con le scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore entro trenta giorni dalla data di spedizione della merce. In difetto il venditore ha il diritto di spiccare egli stesso tratta per l'importo del suo avere e per la scadenza pattuita.

In caso di pagamento ritardato oltre il termine stabilito nel contratto, il compratore dovrà corrispondere al venditore l'interesse di mora, in ragione del 2% in più del tasso ufficiale.

Gli effetti cambiari devono essere pagabili su piazze bancabili; in caso contrario le spese di incasso sono a carico del cedente (compratore).

Tutti gli effetti (cambiali, assegni bancari, ecc.) si intendono sempre dati "salvo buon fine".

Il fatto, anche ripetuto, che uno dei contraenti abbia eccipito inadempienze dell'altro, non vale come deroga ai patti contrattuali o alle norme d'uso.

11.22 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

Parte Speciale

I. - LEGNAME RESINOSO

Il legname resinoso si distingue in:

- abete rosso (picèa o pezzo);
- abete bianco (avezzo o danna);
- larice;
- pino.

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di "abete" si intende abete bianco o rosso, o abete bianco e rosso misti, in maggiore o minore proporzione, a seconda della provenienza del legno.

Volendosi determinare proporzioni fra l'una e l'altra categoria e volendosi l'una anzichè l'altra, deve essere fatta espressa menzione in contratto.

Le tavole vendute sotto la denominazione "abete" possono contenere sino al 5% di pino.

Il legname si fornisce rotondo, squadrato, segato, sagomato.

11.23 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- legname resinoso (piante in piedi, tronchi, tavolame, ecc.)	2%	-----

a) Legname resinoso rotondo

11.24 Caratteristiche

Il legname resinoso "rotondo" si fornisce scortecciato e senza residui di rami sporgenti.

Il legname rotondo non viene diviso in assortimenti, ma si tratta solamente in qualità "sana mercantile", intendendosi con ciò esclusi i pezzi rotti, affetti da marcio, patiti o comunque deteriorati, fortemente screpolati ed eccessivamente conici.

11.25 Nomenclatura

A seconda delle dimensioni, il legname "rotondo" si distingue come segue:

- a) *tronchi da sega* in lunghezza da m 4 a m 6; con progressione di cm 50 in cm 50 e diametro a metà da cm 20 in avanti;
- b) *tondoni* da costruzione e da sega, di lunghezza di m 4 in avanti, fino a m 10 e più, con progressione di cm 50 in cm 50 e con il diametro a metà da cm 16 in avanti;
- c) *tondelli* da metri 5 a metri 8 di lunghezza, con progressione di cm 50 in cm 50 e con il diametro a metà da cm 9 a cm 15;
- d) *antenne* da m 10 a m 15 e più di lunghezza, con progressione di cm 50 in cm 50 e con il diametro a metà da cm 10 a cm 17, punta minima cm 7;
- e) *antennelle* da m 8 a m 12 di lunghezza, con progressione di cm 50 in cm 50 e con diametro a metà da cm 9 a cm 15, punta minima cm 6.

11.26 Misurazione

Il volume del legname rotondo viene calcolato geometricamente, considerando il pezzo cilindrico oppure paraboloidale.

La misura viene eseguita prendendo il diametro a metà lunghezza e computandola al centimetro, pieno per i tronchi da sega, tondoni e tondelli, mentre per le antenne e le antennelle la misura a metà lunghezza va computata al mezzo centimetro pieno.

La lunghezza viene calcolata a norma del precedente paragrafo.

b) Legname resinoso segato

Il legname resinoso segato si distingue in tavolame, murali, travi, travetti, listelli e madieri.

Il legname segato deve essere venduto, fatturato, cubato ed accettato per la sezione effettiva.

11.27 Differenza di sezione tollerate

Le inevitabili parziali differenze di sezione sono tollerate, ma ciò non può mai essere indicato a giustificare abusi.

Dette differenze debbono essere sempre parziali e sono ammesse per un massimo del 30% della merce fornita.

11.28 Tavolame

- a) *Tavolame segato e rifilato parallelo o conico* - A seconda della provenienza, il tavolame segato viene rifilato parallelo o conico. Nel primo caso la lunghezza deve essere costante per tutta la larghezza della tavola, mentre nel secondo caso è ammessa una rastremazione normale di un centimetro, che potrà arrivare per una limitata percentuale fino ad un massimo di cm 1,5 (uno e mezzo) per ogni metro lineare di lunghezza. Nella vendita è da precisare se si tratta di tavolame conico oppure parallelo. In mancanza di una espressa pattuizione, si intende contrattato tavolame conico o parallelo, a seconda che il tavolame della provenienza venduta sia di solito conico o parallelo. Il tavolame deve essere fornito di spessore uniforme, rifilato a quattro fili, ammettendosi solamente dei piccoli smussi per limitata parte del quantitativo.

- b) *Larghezze* - Il tavolame si distingue in "sottomisure" che hanno larghezze da cm 8 a cm 15, e "tavole" che hanno larghezze assortite da cm 16 in avanti, con larghezza media di almeno cm 22-23 per gli spessori di mm 18 in avanti e di almeno cm 20 per gli spessori inferiori.
- c) *Lunghezze* - La lunghezza normale del tavolame è di m 4. Per la merce non intestata, la lunghezza di quattro metri deve essere quella utile.
Le lunghezze superiori ai quattro metri vengono computate di cm 50 in cm 50.
- d) *Spessori* - Gli spessori normali del tavolame segato conico sono i seguenti: mm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60.
Le differenze parziali di sezione tollerate, come evidenziato nella "Parte speciale" della presente raccolta degli usi relativi al commercio di legnami da opera, è di mm 1 per gli spessori fino a mm 25 e di mm 2 per gli spessori da mm 30 a 60.
Gli spessori di tavolame parallelo di Croazia, Bosnia, Romania, ecc. sono di mm 9, 12, 14, 18, 24, 28, 33, 38, 48, 58; per questi la tolleranza parziale di cui sopra è di un millimetro.
- e) *Misurazione del tavolame* - La misurazione della lunghezza del tavolame si pratica all'altezza di m 1,60 a partire dall'estremità più larga, computandosi per un centimetro le frazioni superiori ai mm 5.
- f) *Assortimenti di qualità* - Gli assortimenti del tavolame sono i seguenti:
- tombante - Merce come viene dalla sega. I, II e III escluso il marcio, il rotto e le sottomisure;
 - primo netto - Legname perfettamente sano, di buona fibra regolare, diritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi (tollerati soltanto i nodi a spillo), senza spaccature nè sventrature (screpolature sul filo). Il pino deve essere senza macchie bleu. Nel larice sono tollerate tracce di alborno sui fili, da una sola faccia;
 - primo assortimento - Legname perfettamente sano, senza difetti di lavorazione, di fibra regolare e diritta, con pochi e piccoli nodi bianchi sani e legati, escluse le chiavi (nodi trasversali o a baffo), il canastro, le spaccature, le sventrature (screpolature sul filo) e il rosato; tollerate leggere e brevi fenditure ad una estremità, non più lunghe della larghezza della tavola; tollerate piccole tracce di resina;
 - secondo assortimento - E' costituito da legno sano, ben lavorato, con nodi sani legati, non cadenti, non eccessivamente grossi nè numerosi, tollerate le chiavi in numero non eccessivo. Le fenditure sono tollerate da ambo le estremità, purchè ciascuna non ecceda in lunghezza la larghezza della tavola. Tollerate tracce di resina, strisce di rosato e leggere svenature, esclusi tarlo e verme. Nel pino si tollera fino al 20% di merce leggermente macchiata di bleu;
 - primo e secondo - Si intende la merce come viene dalla sega, escluso il III e le sottomisure. Non deve venire tolto nè il netto, nè il primo, ma la denominazione non obbliga a consegnare una data percentuale di primo, quando questa non sia stata espressamente pattuita;
 - terzo assortimento - Tavole con difetti di lavorazione, nodi grossi e numerosi, chiavi, macchie nere e bleu, rosato, sventrature, spaccature, cotto duro, tavole ricavate da piante morte in piedi. Sono escluse le tavole rotte, completamente annerite ed il marcio tenero.
 - quarto assortimento o scarto - Tutte le tavole non comprese nel terzo, purchè utilizzabili almeno in parte;
 - cortame - Merce da metri uno in sopra, che si vende anche a peso, senza classificazione di qualità, senza obbligo di media lunghezza, nè di larghezza.

11.29 Murali - Mezzi murali - Listelli

I murali ed i mezzi murali hanno le seguenti dimensioni:

- a) *murali*: mm 50x50 - 60x60 - 60x80 - 70x70 - 80x80 - 90x90 - 100x100 - 120x120;
b) *mezzi murali*: mm 30x60 - 35x70 - 40x80 - 50x100:

c) *listelli*: hanno sezioni varie inferiori ai mm 30x60.

Le sezioni dei murali e mezzi murali di provenienza Croazia, Bosnia e Romania sono: 48x48 - 58x58 - 68x68 - 78x78 - 88x88 - 98x98 - 118x118 (murali); 28x58 - 34x68 - 38x78 (mezzi murali).

I murali ed i mezzi murali sono segati a facce piane parallele, con tolleranza di leggero smusso ed hanno la lunghezza da m 4 a m 6, con progressione di cm 50 in cm 50.

I murali ed i mezzi murali vengono normalmente venduti in qualità monte (sano mercantile).

I listelli si vendono in lunghezza da m 1 a 4.

Nei murali, mezzi murali e listelli la differenza parziale tollerata di cui al terzo alinea della lettera b) - legname resinoso segato - della "Parte speciale" della presente raccolta degli usi relativi al commercio di legnami da opera, è di due millimetri.

11.30 Travi

Le travi si trattano "squadrate" e "segate"; la qualità deve essere sana mercantile.

Si considerano scarti, i pezzi prodotti da piante morte in piedi, quelli affetti da marcio o tarlo, da nodi marci, i pezzi curvi, quelli molto cipollati, contorti e con fenditure diagonali profonde.

Il grigio prodotto dall'umidità viene tollerato quando si presenti leggermente e qualora non sia stato espressamente escluso.

Il rosato deve essere tollerato.

a) *Travi squadrate uso Trieste*: Squadro - Le travi devono essere asciatte sui quattro lati seguendo la conicità della pianta.

Dalla metà alla cima del pezzo, viene tollerata una squadratura più grossolana; la trave però deve presentare almeno due lati asciatti per tutta la lunghezza.

Nei fileri è tollerata una squadratura più andante ed una maggiore rastremazione.

Dimensioni e misurazioni - Fileri e travi vengono squadrate in sezioni fisse in once viennesi e precisamente: fileri da once 3x4 a 4x4; travi da once 4x5 a 9x11.

La sezione di once viene ragguagliata in cm, in modo convenzionale determinato all'atto dell'acquisto, ed in base a detto ragguaglio viene calcolato il prezzo.

Il ragguaglio più in uso è il seguente:

fileri - uguale once	3x3	pari a cm	9x9
"	3x4	pari a cm	9x11
"	4x4	pari a cm	11x11
"	5x5	pari a cm	13x13
travi - uguale once	4x5	pari a cm	11x13
"	5x6	pari a cm	13x16
"	5x7	pari a cm	13x19
"	6x7	pari a cm	16x19
"	6x8	pari a cm	16x21
"	7x8	pari a cm	19x21
"	7x9	pari a cm	19x24
"	8x9	pari a cm	21x24
"	8x10	pari a cm	21x27
"	9x11	pari a cm	24x29

Le sezioni suddette si misurano al calcio (conteggiandosi per pieno anche lo smusso).

Le lunghezze si calcolano di metro in metro.

b) *Travi a testa a testa*: Squadro - Valgono le stesse disposizioni come per le travi uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare per tutta la sua lunghezza la sezione stabilita, con piccola tolleranza.

Sezioni e lunghezze - Le sezioni e lunghezze normali sono quelle stesse delle travi uso Trieste.

Misurazione - Avviene come per le travi uso Trieste.

c) *Bordonali* - Le sezioni vanno da 27x27 centimetri in avanti, di centimetro in centimetro.

La lunghezza va da m 6 in avanti, senza obbligo di media e si calcola di 10 in 10 centimetri.

I bordonali sono squadrati all'ascia e su tutti i quattro lati e per tutta la lunghezza, tollerandosi qualche smusso fino a due terzi della lunghezza e verso la cima di un massimo smusso che non oltrepassi per entrambi gli angoli dello stesso lato, in complesso la quarta parte del lato.

La grossezza si misura al calcio del pezzo, conteggiando il mezzo centimetro per pieno.

d) *Travi e bordonali a spigolo vivo* - La lavorazione, se non richiesta ad ascia, si intende eseguita a sega, ad angoli vivi, tollerandosi soltanto qualche traccia di smusso che può essere anche causata dalla manipolazione.

e) *Misure obbligate* - I travi segati a misure obbligate sono quelli che vengono ordinati e forniti su misure speciali. Per questi le ordinazioni devono indicare sia la lunghezza che le sezioni; nonchè il grado di lavorazione (quattro fili o smusso mercantile).

- Quattro fili significa che sono tollerati leggerissimi smussi su uno o due spigoli e per una breve parte della lunghezza.

- Smusso mercantile significa che è concessa la tolleranza di smusso fino ad un quinto del lato maggiore, su tutti i quattro spigoli, per due terzi della lunghezza.

11.31 Travetti e smezzele o madieri

I travetti e le smezzele "mercantili" sono segati con tolleranza di smusso fino ad un quinto del lato maggiore.

I travetti, smezzele o madieri "quattro fili" sono segati a facce piane parallele, con la tolleranza di leggerissimo smusso.

Le sezioni dei travetti sono di cm 8x8 - 8x10 - 10x12 - 10x14, ecc. lunghezze da m 2,50 in avanti, con progressione di cm 25 in 25.

Le sezioni delle smezzele o madieri sono di cm 8x16 - 8x18 - 8x20 - 8x22 - 10x20 - 10x22, ecc.; lunghezze da m 4 in avanti, con progressione di cm 25 in 25.

La differenza parziale tollerata, come evidenziato nella "Parte speciale" della presente raccolta degli usi relativi al commercio di legnami da opera è, per i travetti e per le smezzele o madieri, di mm 2 al massimo.

I travetti e le smezzele si vendono in "qualità sana mercantile".

11.32 Tavole sagomate

a) *Tipi e caratteristiche* - Le "tavole sagomate" si distinguono in due tipi: "perline" e "listoni" per pavimento sia di larice che di abete.

Tanto le perline che i listoni sono venduti in base allo spessore grezzo, lavorati a maschio e femmina e piallati da una faccia; le perline possono anche essere lavorate a battuta (a mezzo e mezzo).

Le larghezze vanno da cm 9 a cm 16 e vengono conteggiate sulla larghezza utile, aggiungendo un centimetro per il maschio (o per la battuta). La lunghezza di regola è di m 4; le lunghezze superiori hanno una progressione di cm 25 in 25.

Lo spessore lavorato delle "perline" è di mm 10, 12, 15, 17 e 20; quello dei "listoni" è di mm 22, 25, 27 e 30.

- b) *Assortimento* - La qualità delle perline e dei listoni deve corrispondere ad una "seconda" normale, con l'esclusione dei nodi cadenti.

11.33 Asciugamento

Il legname segato di dimensioni normali deve essere fornito mercantilmente asciutto.

Il legname segato su ordinazione a misure speciali è fornito relativamente asciutto, in rapporto alla stagione ed al termine di consegna.

II. - LEGNAMI NOSTRANI (LATIFOGLIE)

11.34 Varietà

I legnami nostrani comprendono il rovere, il noce, l'olmo, il faggio, il frassino, il castagno, l'acero, l'ontano, il pioppo, la betulla, il tiglio, il pero, il melo, il ciliegio, la robinia, il platano, ecc..

Essi sono venduti in tronchi o in tavole.

11.35 Tronchi

I tronchi si vendono normalmente con la corteccia (rami tagliati o regolati) e devono essere sani e mercantili.

Con tale dizione "sani e mercantili" si intendono esclusi i tronchi affetti da lemido, sventature, gelo, tarlo, nodi marci o viziosi e subbollizione, nonché quelli provenienti da piante morte in piedi o quelli aventi più di una curva. La lunghezza dei tronchi, quando non viene pattuito diversamente, si intende da m 2,50 in avanti, con progressione di m 0,50 in m 0,50.

E' tollerata in lieve proporzione la lunghezza di m 2.

11.36 Tavole

Le tavole normalmente in commercio sono scortecciate e non rifilate e devono essere di qualità "sana e mercantile".

Non sono mercantili le tavole non passate dalla sega sui due lati e per tutta la lunghezza, le tavole con il gelo, tarlo, lemido, nodi marci e viziosi, subbolliture. Le spaccature naturali dirette sono tollerate.

Le dimensioni delle tavole sono normalmente le seguenti:

- lunghezza da m 2,50 in sopra o in più con tolleranza del 10% da metri 2;
- larghezza da cm 16 in sopra, misurata a metà smusso;
- spessori da mm 20 in sopra, con progressione di mm 5 in 5.

Le deficienze di spessore, dipendenti dalla stagionatura, sono tollerate fino a mm 2.

11.37 Misurazione

Normalmente i tronchi si vendono a peso e le tavole a misura.

La misurazione delle tavole in larghezza si fa prendendo la misura a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità ed a metà smusso. Le tavole da mm 25 in meno, vengono misurate a spigolo vivo.

La misurazione delle tavole rifilate viene fatta dalla parte del filo e sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi.

La lunghezza si calcola di cm 10 in cm 10.

11.38 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

dal venditore

- legname latifoglie (piante in piedi, tronchi, tavolame, ecc.) 2%

III. - LEGNAMI DURI DI SLAVONIA

Per i legnami duri provenienti dalla Slavonia (rovere, faggio, olmo, tiglio, frassino, ecc.), valgono le norme relative alla misura, agli assortimenti, ecc. in uso nei luoghi di produzione.

IV. - LEGNAMI ESOTICI

Per i legnami esotici da ebanisteria, valgono le regole di classifica sancite dal commercio internazionale.

LEGNAMI COMPENSATI

I legnami compensati sono venduti a metro cubo od a metro quadrato, franco fabbrica, oppure franco magazzino del venditore.

I legnami compensati sono in commercio normalmente nei seguenti spessori e dimensioni:

1° - spessori: mm 3, 4, 5, 6 costruiti su 3 strati
 mm 8, 10, 12 costruiti su 5 strati
 mm 15 costruiti su 7 strati
 mm 18, 20, 22 costruiti su 9 e più strati.

Gli spessori di 5 o 6 mm possono anch'essi essere costituiti di 5 strati ed in questo caso hanno un prezzo superiore.

2° - dimensioni: a) cm 180 a 250x100 a 150 circa;
 b) cm 120 a 160x120 a 160 circa.

Nell'indicazione delle dimensioni la prima misura è sempre riferita al senso della fibra.

Nei compensati di produzione nazionale le dimensioni del gruppo b) sono considerate sottomisure ed hanno un prezzo inferiore a quello del gruppo a).

Le dimensioni, salvo che siano state espressamente convenute come tassative, si intendono approssimative.

I legnami compensati di buona qualità commerciale devono essere bene incollati ed essiccati. La faccia migliore è levigata e sulla stessa sono tollerati lievi difetti, la levigatura comporta una deficienza

massima di spessore di due decimi di millimetro. Sulla seconda faccia, di solito non levigata, sono invece ammessi sensibili difetti, quali nodi caduti di diametro superiore a mezzo centimetro, spaccature, sormontoi o incavi in corrispondenza ai punti di unione degli interni dei fogli, segni di subbollizione del legno.

Sulla faccia migliore le giunte devono essere perfette e sono tollerati, in numero limitato, piccoli nodi caduti purchè di diametro inferiore ai 5 mm e nodi pieni; è pure tollerata qualche leggera spaccatura alle testate dei fogli.

I legnami compensati sono trattati normalmente in diverse classifiche le cui caratteristiche, pur rispondendo a criteri generali, differiscono a seconda dell'impresa produttrice o del paese di provenienza.

I. PANIFORTI

I paniforti sono venduti normalmente a metro cubo franco fabbrica o franco magazzino del venditore.

I paniforti sono normalmente in commercio nei seguenti spessori e dimensioni: spessori mm 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35; dimensioni: da m 2 a 4,50 x 1,20 a 1,70.

I paniforti possono essere classificati in due categorie: paniforti listellari e paniforti truciolari.

I paniforti listellari hanno l'interno formato da listelli in abete o pino e la larghezza del listello non supera lo spessore del paniforte, le due facce esterne del paniforte sono entrambe levigate, praticamente esenti da difetti, con giunte perfette.

Sono tollerati lievissimi difetti su una sola faccia. L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione ed il pannello deve presentarsi piano.

I paniforti truciolari o pannelli truciolari sono costituiti esclusivamente da fibre di legno compresse e legate tra di loro da colle a base di resine. La materia prima è normalmente il pioppo. Le caratteristiche tecniche di questi pannelli sono tali da renderli particolarmente adatti alla costruzione di mobili in genere.

Le misure e gli spessori corrispondono a quelli dei pannelli listellari.

II. LEGNAMI TRANCIATI

I legnami tranciati sono venduti a metro quadrato e, per il noce, anche a foglio. Gli spessori generalmente trattati sono di mm 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,2 e più raramente a 3 mm.

I tranciati sono venduti dietro visita ed accettazione della qualità da parte del compratore, il quale accerta trattarsi di materiale ricavato da un medesimo tronco.

La misurazione dei tranciati viene effettuata di 5 in 5 cm per la lunghezza e di 1 cm per 1 cm per la larghezza.

Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi vanno a beneficio del compratore.

Per i difetti riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni:

- a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli, si concede un bonifico in lunghezza di cm 5;
- b) per i nodi caduti a circa metà foglio, si concede un bonifico di 1 cm nella larghezza;
- c) abbuoni si concedono poi in caso di rilevante conicità del materiale in larghezza, a seconda della conicità stessa.

CARRI DA STRADA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

LAVORI IN SUGHERO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

12° CAPITOLO

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA
POLIGRAFICHE E
FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**

**Carta e Cartoni - Prodotti tipografici - Fonografi apparecchi fotografici -
Commercio librario - Legatoria -
Imballaggi e confezioni -
Carte speciali per imballaggio e confezioni
e imballaggi di carta speciale -
Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone ondulati -
Materiale sensibile**

CARTA E CARTONI

12.1 Ordinazioni

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti dei conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti all'approvazione della Casa venditrice. Qualora l'ordine non sia stato rifiutato entro 20 giorni dall'assunzione da parte dell'agente, o dal ricevimento in caso di ordine diretto, si intende accettato.

12.2 Ordinazioni speciali

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più e in meno fino al 10% per le commissioni di almeno 1000 Kg. Se la commissione è inferiore ai Kg 1000 il limite di tolleranza è del 30%.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 5%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

12.3 Specie di vendita

La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli o bobine del peso convenuto o pianali. In quest'ultimo caso la carta viene impilata su pianali di legno serrati con involture di polietilene o carte trattate.

La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita e piegata (bianca o rigata) può essere composta di 400 o 500 fogli. La carta, comunque confezionata, deve riportare gli elementi identificativi della qualità, della quantità, il numero di fabbricazione ed il verso di fibra.

12.4 Composizione dell'impasto e collatura

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, a condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base. Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta, anche se composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica.

12.5 Peso ed imballaggi

Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacchi o per rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini. Nel peso nominale della carta indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerare come merce da fatturare.

Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche la bobina (anima interna).

12.6 Peso teorico, peso reale e tolleranze sulla carta

Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco e imballo):

- sino al 5% per le carte inferiori a 20 gr per mq;
 - sino al 4% per carte del peso da 21 a 40 gr per mq;
 - sino al 3% per carte del peso da 41 a 60 gr per mq;
 - sino al 2% per carte del peso da 61 a 180 gr per mq;
 - sino al 3% per carte del peso da 181 a 240 gr per mq;
 - sino al 6% per le carte del peso superiore a 240 gr per mq;
 - sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate).
- b) per la carta in rotoli, nei limiti delle tolleranze previste per le corrispondenti carte in formato (vedi punto a);
- c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 5%;
- d) per le carte ondulate, sino al 6%.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato è fatto sulla media di più fogli dell'intera partita.

Per la definizione dei prezzi nei rapporti di compra-vendita della carta, a causa delle notevoli variazioni di peso che la carta può subire a causa del tasso di umidità, è in uso una procedura che fa riferimento alla formula del "peso teorico", ovvero sul peso nominale al metro quadro. Se il peso reale è inferiore a quello teorico, il costo è calcolato sul peso teorico. Se il peso reale è superiore, il costo viene calcolato sul peso reale ma con dei limiti di tolleranza (nell'ordine max del 2,7%).

Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Possono invece dar luogo a reclamo differenze di colore quando la fornitura è riferita a un ordine di colore a campione. Nelle forniture di carte in rotoli non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno di carta stampata.

I rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore. Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale. Per le confezioni di cartoni in fogli, in pacchi da 25 Kg, la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per pacchi da 8 a 20 fogli;
- di fogli 2 in più o in meno per pacchi da 22 a 30 fogli;
- di fogli 3 in più o in meno per pacchi da 35 fogli in avanti.

12.7 Formati dei cartoni

Salvo diversa precisazione, i cartoni fini sono del formato di cm 70x100. I cartoni vegetali, cuoio e bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti non refilati, nel formato di circa cm 71x101.

12.8 Pagamento

Qualora venga effettuato a 30 giorni dalla consegna è uso concedere uno sconto fino al 3%.

12.9 Contestazioni

I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, sono normalmente fatti nel termine di 10 giorni dal ricevimento della merce.

Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della “Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali e artificiali di Milano”.

12.10 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

12.11 Ordinazioni

L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica oppure trasmessa a mezzo dei suoi viaggiatori o rappresentanti; in entrambi i casi salvo patto contrario il contratto di vendita si intende effettuato presso la sede dell'azienda grafica venditrice.

Qualora l'azienda grafica non abbia rifiutato l'ordine entro 20 giorni dall'assunzione dello stesso da parte dell'agente, ovvero dalla data del ricevimento in caso d'ordine diretto, esso si intende accettato.

L'ordinazione o commissione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore è subordinata all'approvazione dell'azienda grafica venditrice. La vendita viene effettuata per merce resa a domicilio dell'azienda grafica.

12.12 Preventivi

Le offerte e i preventivi semplici sono a carico delle aziende offerenti.

I preventivi e le offerte se accompagnati, a richiesta del committente, da progetto di esecuzione di lavoro, disegni, pagine di saggio, bozzetti, composizioni di prova, od altro, sono a carico del committente qualora non segua l'ordinazione.

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali è impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa ad un tanto al “sedicesimo”.

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine interamente stampate.

I prezzi segnati su preventivi impegnano l'azienda grafica per 8 giorni, e si intendono fatti:

- per originali per la stampa dattiloscritti su una sola facciata del foglio ben distinti, numerati e ordinati e con l'indicazione dei caratteri da usare (corsivo, neretto, maiuscoletto, ecc.);
- per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati o indicati nelle loro porzioni di testo e di spazio;
- per originali su supporti magnetici devono esser compatibili con gli impianti del fornitore. Qualora ciò non fosse possibile saranno a carico del committente le eventuali spese di interfacciamento o altre comunque necessarie per rendere il supporto compatibile con l'impianto del fornitore.

Il committente ha diritto al ritiro di due copie delle prime bozze e di due delle seconde bozze.

Non si intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- le bozze richieste in più;
- il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie. La misura del sovrapprezzo è fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
- le spese occorrenti a rendere gli originali di fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale in condizioni adatte alla regolare lavorazione;
- i bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo.

Nel caso che nel preventivo venga indicato il costo unitario (per singola copia dello stampato) e non quello globale, da parte dell'azienda offerente va specificato che tale costo unitario sarà moltiplicato per il numero effettivo delle copie stampate, in più o in meno rispetto alle tirature concordate, purché nei limiti delle tolleranze espresse dall'art. 12.14.

La consegna, successiva alla presentazione del preventivo, degli originali e del materiale necessario per l'esecuzione del lavoro costituisce accettazione integrale delle condizioni del preventivo stesso, anche se di questo non è stato dato regolare benestare.

12.13 Modificazioni ordinate dal committente

Iniziato il lavoro, le spese relative a qualunque modificazione ordinata dal committente sono a suo carico (modifiche d'autore). Tutte le comunicazioni o variazioni relative al lavoro da eseguire devono essere date per iscritto. Le comunicazioni e variazioni fatte verbalmente non sono in nessun caso opponibili all'azienda grafica.

Le modificazioni al testo delle composizioni, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, la variazione delle disposizioni del testo, della giustezza e dell'impaginazione e le composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

12.14 Quantitativi di stampa

I quantitativi ordinati sono soggetti ad una tolleranza dal 2% al 10% in più o in meno a seconda della quantità, qualità e difficoltà del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Tutte le copie, che per disposizioni di legge e di regolamento debbono essere consegnate a Enti o Autorità, sono a carico del committente.

12.15 Esecuzione

L'azienda grafica è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori ed il sistema di stampa adottato. Ove non siano intervenuti tra le parti precisi accordi sulla destinazione e l'uso del prodotto, l'azienda grafica non risponde dell'inalterabilità dei colori a causa di agenti chimici o atmosferici.

L'azienda grafica non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette e approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Il committente risponde delle maggiori spese per qualsiasi sospensione del lavoro dovuta a causa a lui imputabile.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine da 30 a 60 giorni a seconda della mole e della natura del lavoro; qualora, per ritardo nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica debba tenere il materiale lavorato immobilizzato per un tempo superiore a quello sopra indicato, il committente è tenuto a corrispondere un compenso valutato su una base dall'1% al 2% al mese del valore del materiale stesso.

Comunque, trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine suddetto l'azienda grafica ha facoltà di procedere alla scomposizione del materiale lavorato immobilizzato, previa costituzione in mora del committente almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzi equivalenti; in tal caso l'azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale, del mancato guadagno, della carta e del supporto destinati al lavoro commissionato, i quali restano a disposizione del cliente.

12.16 Proprietà artistica

Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno, bozzetto, fotografia, confezione, ecc., resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato. Ciò vale anche per le idee ricavate da tali lavori.

La consegna di un modello, disegno, bozzetto, fotografia, confezione, ecc., al committente anche con i relativi clichés e pellicole non implica la cessione del diritto di usufruirne in proprio, né di trasmetterlo ad altri per le riproduzioni a stampa.

Anche quando il cliente abbia acquistato il diritto di riproduzione, la proprietà industriale e in particolare i brevetti rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva del venditore.

Se l'azienda grafica stampa in esclusiva per un proprio cliente un soggetto ricavato da bozzetto dello stampatore, quando non vengano commissionate le stampe per 2 anni dall'ultima consegna, il soggetto si intende svincolato dall'esclusiva.

La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre implica per il committente stesso garanzia del diritto di proprietà e/o di riproduzione dei suddetti originali.

12.17 Proprietà degli impianti

La composizione e le stereotipie in piombo, i clichés, le pellicole, le pietre litografiche, gli zinchi di macchine per offset, i rami per rotocalco, i negativi fotografici su vetro o altro materiale (es.: i negativi a tono continuo di selezione e i negativi al tratto), i supporti magnetici e digitali, le forme di fustelle sono sempre di proprietà dell'azienda grafica anche quando il committente abbia pagato l'importo della spesa della lavorazione.

L'azienda grafica non è tenuta a conservare materiale inerente a lavori eseguiti e consegnati, salve le seguenti eccezioni:

- l'incisione litografica in pietra, che non può essere distrutta prima che siano decorsi sei mesi dalla consegna del lavoro, con esclusione peraltro delle incisioni per biglietti da visita e partecipazioni, che vengono distrutte alla consegna del lavoro;

- le pellicole e le lastre di zinco, che a richiesta del committente possono essere conservate per eventuali ordini di ristampa; trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito detti ordini, l'azienda grafica può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto ad un anno per i clichés;
- per i supporti magnetici e digitali potranno essere previsti accordi particolari fra committente e fornitore. Nel caso di supporti magnetici che contengono scansioni di documenti, immagini, ecc., in formati digitali di uso comune come jpg o pdf, di proprietà intellettuale o di disponibilità del committente – e per i quali il committente abbia pagato l'importo della spesa di lavorazione per le scansioni e per l'archiviazione – il committente ha la facoltà di richiedere anche l'eliminazione di tali supporti.

Qualora, per accordi speciali intercorsi con il committente, le composizioni tipografiche, debbano esser conservate per un certo periodo di tempo, l'azienda grafica non risponde degli eventuali sfasciamenti e degli errori derivanti dalla necessaria manipolazione delle composizioni da archiviare e di conseguenza la spesa di revisione e di correzione per le ristampe è a carico del committente.

12.18 Esecuzione clichés e pellicole

Quando l'oggetto del contratto è la fabbricazione di clichés, pellicole retinate o al tratto per offset e pellicole positive a tono continuo per rotocalco, tale materiale diviene di proprietà del cliente.

I clichés e le pellicole sono eseguiti su disegni o fotografie fornite dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie o disegni sono a carico del committente.

I clichés e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene iscrivendola in un rettangolo e moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione o di pellicole, nonché per il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i proutuari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.

Per ogni lavoro tipografico o litografico a colori, essendo esso la riproduzione di un bozzetto, disegno, fotografia, ecc., precedentemente approvati, le prove di torchio non sono suscettibili di modificazione, intendendosi le prove presentate solo per l'approvazione delle tonalità dei colori.

Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia e di fototipia non è d'obbligo la presentazione della prova.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti riproduzioni cromatiche, le prove sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le prove tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

12.19 Materie prime e quantitativi di scarto

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è abitualmente fornita dall'azienda grafica.

La carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono forniti dall'azienda grafica e venduti alla clientela con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici.

Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.

Per quei lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l'importo dell'intera fornitura.

Nel caso che la carta necessaria al lavoro commissionato sia fornita dal committente, essa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non risponde dei difetti di stampa dipendenti dalla qualità della carta fornita.

Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa, è ammesso uno scarto complessivo sul prodotto finito dal 3 all' 8%.

Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla quantità, alla qualità, al numero dei passaggi e alle difficoltà di stampa.

Quando il piombo è fornito dal cliente è ammesso un calo del 3% per ogni fusione.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1% al 3% sui fogli stampati a seconda della quantità, qualità e difficoltà del lavoro.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto dal 2% al 4% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

I ritagli, gli scarti di stampa, i fogli guasti, gli imballaggi della carta fornita dal cliente e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima, rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

12.20 Osservanza leggi sulla stampa

Qualora lo stampatore debba sospendere il lavoro a causa di violazioni da parte del committente delle leggi sulla stampa, sul diritto d'autore e di P.S., il contratto si intende senz'altro risolto per colpa del committente. Il contratto si intende ugualmente risolto per colpa del committente, qualora questi si rifiuti di apportare alla pubblicazione le modifiche che, a giudizio motivato dell'azienda grafica, siano necessarie per emendare la pubblicazione stessa delle parti costituenti violazione delle leggi summenzionate.

12.21 Stampa periodica

Le pubblicazioni a carattere periodico in genere (giornali, riviste, bollettini, ecc.) si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata dell'anno solare o dell'anno scolastico in corso, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia dato disdetta entro due mesi dalla scadenza.

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni sono stereotipate o incise a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ed allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli di quelli stabiliti e tutte quelle varianti nel corpo della pubblicazione, che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono regolati da accordi particolari e sono conteggiati a parte. Anche gli estratti, che vanno richiesti al momento del "si stampi", vengono addebitati a parte.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima dell'inizio della composizione del numero successivo.

12.22 Termini di consegna

I tempi di consegna si intendono indicativi, salvo diverso accordo.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate sia da:

- novità legislative, cause di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzioni forza motrice, consegna di materie prime di espressa fabbricazione, scioperi, serrate, ecc.);
- ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabili all'azienda grafica.

Se, a richiesta del committente, il lavoro viene tuttavia compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive comporta un'equa maggiorazione dei prezzi.

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso. Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, non dovute a sua colpa.

12.23 Imballaggio

Le spese d'imballaggio sono a carico del committente. Non si accettano imballi di ritorno, salvo patto contrario.

12.24 Pagamenti

Il pagamento s'intende convenuto alla consegna della merce.

I pagamenti devono essere effettuati alla sede dell'azienda grafica fornitrice oppure a mezzo dei suoi agenti, a ciò autorizzati.

L'azienda grafica non è tenuta ad anticipare fondi per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc.; quando questo servizio viene richiesto e accordato si applica sulla somma anticipata una maggiorazione del 5%.

12.25 Reclami

Le merci riscontrate difettose debbono essere tenute a disposizione dell'azienda grafica per quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione, per i necessari controlli.

Le contestazioni relative alla merce comunque stampata o confezionata si svolgono comunemente presso la sede dell'azienda grafica.

12.26 Assicurazione

Le opere e i materiali consegnati dal committente all'azienda grafica vengono assicurati contro l'incendio e il furto a cura dell'azienda soltanto dietro espressa richiesta ed a spese del committente stesso. In mancanza di assicurazione, lo stampatore risponde come depositario.

FONOGRAFI - APPARECCHI FOTOGRAFICI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

COMMERCIO LIBRARIO

Il commercio librario è regolato dall'Accordo economico stipulato tra l'Associazione Italiana Editori (AIE) e l'associazione Librai Italiani (ALI).

12.27 Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la vendita di libri di nuova edizione e di ristampe che il libraio od il cartolibrario ordina direttamente all'editore, anche su prenotazione, ed il riordino di opere esistenti nel catalogo, se non esaurite.

12.28 Commissione (contenuto)

Nella commissione, tramite agente, vengono indicati le quantità, il titolo dei libri e l'edizione secondo il listino pubblicato dall'editore.

12.29 Conclusione del contratto

La vendita di libri nuovi e di ristampe, se effettuata tramite agente, è subordinata all'accettazione dell'editore.

12.30 Clausole speciali

L'editore, sui contratti dei libri nuovi e delle ristampe, normalmente applica ai rivenditori librari uno sconto del 30 - 35% sui prezzi di copertina netti se la consegna è definita in conto assoluto.

Su un quantitativo di 12 unità normalmente l'editore concede una copia omaggio. Lo sconto sul prezzo netto dei libri scolastici è del 25% in conto assoluto senza resa.

12.31 Unità di contrattazione

I libri nuovi vengono contrattati a unità. La merce spedita su richiesta del committente viaggia a rischio e pericolo di questi.

12.32 Imballaggio e trasporto

Per i libri editi fuori piazza l'onere della confezione imballaggio e trasporto è a carico del committente nella misura del 2% sul prezzo di copertina netto.

LEGATORIA

12.33 Brossura

Per la legatura a carattere editoriale, in brossura, di partite di volumi tutti uniformi per grandezza e quantità di pagine, il costo della legatura viene calcolato a un tanto al “punto” ogni sedicesimo.

Nell’uso le seguenti lavorazioni supplementari vengono di massima calcolate:

- applicazione della coperta a volumi fino a 240 pagine (punti 3);
- applicazione della coperta a volumi di oltre 240 pagine (punti 4);
- applicazione della sopracoperta (punti 5) tagliatura del volume dai tre lati, fino a 25 fogli (punti 2) tagliatura del volume dai tre lati, oltre 25 fogli (punti 4);
- applicazione tavole semplici su un lato del foglio (punti 2);
- applicazione tavole doppie (quartini) accavallate al foglio (punti 2);
- applicazione tavole nel centro del foglio con apertura del medesimo (punti 3);
- applicazione tavole doppie (quartini) intercalate nell’interno del foglio con apertura del medesimo (punti 3);
- applicazione tavole nell’interno del foglio per cui si richiede un taglio in testa (punti 3);
- applicazione tavole nell’interno del foglio per cui si richiedono due tagli del medesimo (punti 3);
- applicazione tavole con risvolta (bracketta) (punti 3);
- applicazione tavole con risvolta e una piega (punti 3);
- applicazione di una fascetta alla coperta (punti 4);
- sola piegatura e raccolta (punti 2/3).

12.34 Consegne a cura della legatoria

Il legatore è tenuto ad effettuare contemporaneamente sia la consegna al committente che le eventuali consegne a terzi, preventivamente indicati dal committente stesso.

IMBALLAGGI E CONFEZIONI

12.35 Definizione

Per imballaggi e confezioni si intendono gli astucci, le scatole pieghevoli, le scatole, gli imballaggi cilindrici, i sacchi, i sacchetti, le buste, i contenitori e le confezioni in genere di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso o altri materiali.

12.36 Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni vengono effettuate a numero o a peso ed i prezzi indicati nell’offerta sono al netto di qualsiasi tributo.

12.37 Termini di consegna

Nel caso in cui siano previsti “ritiri a richiesta”, il ritiro deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla notifica della conferma d’ordine o dalla data dell’ultima consegna espressamente pattuita.

12.38 Perizie

In caso di contestazione di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere agli accertamenti della Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta di Milano.

CARTE SPECIALI PER IMBALLAGGIO E CONFEZIONI E IMBALLAGGI DI CARTA SPECIALE

12.39 Definizione

Nelle carte speciali per imballaggio rientrano, oltre alle carte all’uopo trasformate, anche le carte accoppiate per imballaggio.

12.40 Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- sulla grammatura, per le carte speciali la tolleranza media è del 10% in più o in meno con possibilità di massima escursione del 2% in più o in meno;
- sulla quantità, per le confezioni e gli imballaggi:
 - 25% per le ordinazioni fino a Kg 500;
 - 22% per le ordinazioni da Kg 500 a Kg 1.000;
 - 18% per le ordinazioni da Kg 1.000 a Kg 2.500;
 - 15% per le ordinazioni oltre 2.500 Kg.

12.41 Verifica della merce

La verifica delle qualità essenziali o contrattuali va eseguita su una pluralità di campioni prelevati a caso.

Per il materiale in bobine la verifica va effettuata sul 5% della fornitura con prelievo di due campioni, distanziati fra loro, per bobina; per gli altri prodotti, con il prelievo di due campioni sul 5% della merce con riferimento all’unità di imballaggio (pacchi, risme, scatole, ecc.). In ogni caso il numero dei campioni non deve essere inferiore a dieci.

Per quanto riguarda la grammatura, l’unità di misura minima per il controllo è il decimetro quadrato, senza tener conto dell’incidenza del peso della stampa.

12.42 Perizie

Vale quanto detto al 12.38.

CARTA E CARTONE ONDULATI E IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATI

12.43 Unità di base di contrattazione

La carta e il cartone ondulati sono contrattati a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono contrattati a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.

12.44 Imballaggio

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

12.45 Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- sui formati: per la carta ondulata “non refilata” è riconosciuta una tolleranza sull’altezza dell’ 1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta; per i cartoni ondulati “non refilati” in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell’ 1% nel senso dell’altezza e di mm 20 in più o mm 10 in meno nel senso della lunghezza; per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno o campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno o mm 5 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm 1.500 nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori a mm 1.500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm 8 in più o mm 3 in meno per ciascuna dimensione.
- sulla qualità: sulla grammatura a metro quadrato della carta e del cartone ondulati in foglio e degli imballaggi di carta o di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;
- sulla quantità: per la carta e il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del:
 - 20% sino a 5 ql;
 - 15% da 5 a 20 ql;
 - 10% oltre i 20 ql;
- per gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del:
 - 20% sino a n. 500 casse o pezzi;
 - 15% da n. 500 a n. 2.000 casse o pezzi;
 - 1% oltre 2.000 casse o pezzi.

Nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una seconda scelta, senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%. E’ ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di “seconda scelta” con una riduzione - limitatamente a questo quantitativo - del 10% sul prezzo pattuito.

12.46 Perizie

Vale quanto detto al 12.38.

MATERIALE SENSIBILE

12.47 Oggetto del contratto

Forma oggetto di contratto il materiale sensibile non impressionato.

12.48 Prezzo

Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce, o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

12.49 Contestazioni – Controllo della qualità della merce

Per gli impieghi di una certa entità, si ricorre ai provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

Nel caso di vizi della merce, il venditore non è tenuto a rispondere degli eventuali danni. Il venditore, per altro, sostituisce quei prodotti che presentino difetti di fabbricazione anche se già impressionati.

12.50 Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampe, inversione, ecc.

I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti, ricevono il materiale fotografico e cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, la inversione, ecc., con responsabilità limitata per danni e perdite alla sola sostituzione con eguale materiale vergine e senza alcuna ulteriore garanzia e risarcimento.

13° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

**Ghisa - Ferri - Acciai - Alluminio - Rame - Argento - Oro - Platino
Altri metalli - Rottami di metalli vari**

GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC.

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ALLUMINIO E SUE LEGHE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

RAME E SUE LEGHE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ALTRI METALLI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ROTTAMI DI METALLI VARI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

14° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

**Macchine e apparecchi diversi - Macchine tessili e accessori -
Macchine industriali in genere - Mezzi di trasporto -
Leasing**

MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

I. - ATTREZZI E MACCHINE AGRICOLE MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

14.1 Ordinazione

Le ordinazioni sono impegnative e quindi irrevocabili. Nel caso che esse siano fatte a mezzo di intermediari, si intendono perfezionate soltanto dopo l'accettazione del venditore.

Ogni modifica, aggiunta, ed in genere qualsiasi accordo successivo l'ordinazione saranno ritenuti validi soltanto se indicati per iscritto e controfirmati in calce a tutte le condizioni.

I pesi indicati nell'ordinazione debbono intendersi approssimativi per il venditore.

I dispositivi di protezione sono compresi nel prezzo della macchina e devono essere a norme CEE.

14.2 Preventivi e disegni

I preventivi e i disegni del venditore sono impegnativi. I disegni e gli altri documenti, annessi al preventivo, sono di proprietà dell'offerente salvo convenzione contraria.

E' vietata al richiedente la riproduzione dei disegni e documenti di cui sopra, anche dopo l'effettuata commissione d'acquisto.

14.3 Classificazione

Si intende per:

- a) attrezzi agricoli: gli erpici, gli aratri, ecc.;
- b) macchine agricole: le motoaratri, macchine per la sistemazione di terreni, le falciatrici, le mietitrebbiatrici, le trebbiatrici mobili e fisse, le macchine da raccolto in genere, gli essiccatoi da riso, ecc.;
- c) macchine agricole industriali: le macchine per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.

14.4 Usi particolari riguardanti gli attrezzi e le macchine agricole

a) Prova - Nella vendita di attrezzi e macchine agricole, si usa concedere all'acquirente il diritto di prova. Questa è sempre di breve durata ed a essa assiste di solito il fornitore ed un suo incaricato, salvo patti speciali. Se la prova riesce bene, l'attrezzo o la macchina si ritiene acquistato, se, invece, dopo avere esperito infruttuosamente le parziali modifiche che si rendessero necessarie, la prova non dà risultati soddisfacenti, si viene alla restituzione.

b) Produzione giornaliera di un essiccatoio - Per produzione giornaliera di un essiccatoio di cereali, quando questa non sia chiaramente specificata nelle pattuizioni contrattuali, si intende consuetudinariamente, la quantità, espressa in quintali, di cereale umido introdotto nell'essiccatoio, avente una quantità di acqua pari nel caso del mais al 25% e nel caso del riso al 20%, percentuale espressa sul peso totale umido, restando inteso che il cereale essiccato dovrà contenere una quantità di acqua uguale nel caso del mais al 14% e nel caso del riso al 13% del suo peso totale.

14.5 Termini di consegna

Il periodo intercorrente fra l'ordinazione e la consegna è fissato in "giorni lavorativi".

Tali termini saranno interrotti:

- a) nei casi di forza maggiore;
- b) nel caso di inadempienza contrattuale da parte dei contraenti.

Sono ammesse consegne parziali purché rappresentate da unità complete indipendenti fra loro e autonomamente funzionanti; in tal caso, di consuetudine, il venditore ha diritto al pagamento corrispondente a quanto fornito, con le modalità di cui al paragrafo 14.4.

Non è ammesso un ritardo di consegna superiore ai termini di tolleranza stabiliti al comma primo del presente paragrafo, quando verificandosi il medesimo, non si possano usare gli attrezzi o le macchine per le epoche o per le operazioni colturali per le quali esse furono ordinate. In questo caso il contratto si considera risolto di diritto.

Qualora, per contro, se pur effettuata in ritardo, la consegna venga fatta in termine utile, perché le macchine o gli attrezzi possano essere usati per le epoche o per le operazioni colturali per le quali esse furono ordinate, non si ha risoluzione di contratto.

14.6 Consegna della merce o spedizione

La consegna degli attrezzi e delle macchine agricole e delle macchine agricole industriali, viene di consuetudine effettuata dal venditore con mezzi di trasporto propri, presso il compratore.

Quando è necessaria la spedizione, questa è fatta sempre per conto, rischio e pericolo del venditore.

Sia nell'uno che nell'altro caso, l'eventuale imballaggio è curato dal venditore, il quale è responsabile della buona esecuzione del medesimo. Il committente non potrà rispedire al fornitore quanto da questi inviatogli, senza autorizzazione dello stesso secondo precedente accordo.

14.7 Condizioni di pagamento

I pagamenti debbono effettuarsi al domicilio del venditore.

14.8 Garanzia

Il venditore è tenuto a provvedere, a sue spese, alla sostituzione dei pezzi difettati da sostituire, al domicilio del compratore; le spese per l'invio dal magazzino del venditore dei pezzi sostituiti, sono a carico del venditore, qualora, i medesimi debbano essere spediti.

La garanzia non ha effetto se saranno state eseguite dal compratore riparazioni o modifiche arbitrarie.

In ogni caso, il fornitore non riconoscerà nessuna spesa da lui preventivamente non autorizzata.

La sospensione prevista per i termini di consegna (di cui al paragrafo 14.5 lettera b), si applica anche all'obbligo della garanzia.

14.9 Mediazione

La provvigione di mediazione viene percepita secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
<i>attrezzi e macchine agricole</i>		
<i>macchine agricole industriali:</i>		
- attrezzi, trattrici, trebbiatrici	2%	-----
- macchine agricole in genere	3%	-----
- macchine agricole industriali	3%	-----

II. - MACCHINE TESSILI E ACCESSORI

Macchine e accessori nuovi

14.10 Contrattazioni

Le macchine tessili e gli accessori nuovi di provenienza dai singoli costruttori sono venduti alle condizioni di volta in volta stipulate fra venditori e compratori con le debite garanzie da parte del costruttore.

Ogni modifica aggiunta ed in genere qualsiasi accordo successivo all'ordinazione sarà ritenuto valido soltanto se risultante da atto scritto. Le macchine vengono costruite secondo le norme CEE per la vendita nei paesi dell'Unione Europea.

In particolare tutti i macchinari dovranno essere corredati di adeguati dispositivi antinfortunistici e di apposito manuale d'uso e manutenzione redatto nella lingua dell'utilizzatore.

14.11 Consegna

La consegna della merce è fatta franco fabbrica del venditore.

I termini di consegna sono indicati nel contratto. Salvo caso di forza maggiore, è ammesso un periodo di tolleranza, per i termini più lunghi, ragguagliato a circa il 10% dei termini stabiliti, per macchine la cui tecnica è conosciuta, mentre è ragguagliato a circa il 20% per macchine la cui tecnica è completamente nuova o l'applicazione personalizzata è nuova o fatta su misura.

14.12 Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento vengono lasciate alla libera contrattazione tra le parti.

E' consuetudine riconoscere una percentuale di pagamento da versare all'ordine a titolo di caparra.

14.13 Imballo

L'imballo è fornito a perdere, non è accettata la resa. Sono invece da rendere eventuali attrezzature speciali studiate appositamente dal costruttore per effettuare le operazioni di carico, scarico ed assemblaggio dei macchinari.

14.14 Termini di garanzia

Il termine di garanzia è lasciato alle trattative delle parti e normalmente non è inferiore a 12 mesi dal collaudo della macchina: il venditore è impegnato a sostituire quelle parti che risultassero difettose, con materiali resi franco fabbrica ed a riparare la macchina dai guasti dovuti a difetti costruttivi sostanziali e strutturali.

Il costruttore si impegna altresì ad effettuare modifiche a proprio carico qualora in fase di collaudo funzionale il macchinario non raggiungesse le *performance* produttive previste dal contratto.

Macchine e accessori d'occasione

14.15 Contrattazioni e condizioni di pagamento

- Le macchine tessili d'occasione di qualunque genere e i relativi accessori sono venduti alla condizione “macchinario visto di presenza e piaciuto” quindi non sono previste garanzie da parte del venditore.
- Il pagamento deve essere eseguito metà alla conferma, il resto prima dello smontaggio.
- Il venditore deve rendersi parte responsabile per il ricondizionamento e l’adeguamento dei macchinari secondo le norme CEE per la vendita in Paesi dell’Unione Europea.
- Smontaggio, trasporto e ricondizionamento sono a carico del compratore.

14.16 Consegna

La consegna è effettuata franco fabbrica del venditore oppure franco luogo di partenza dove i macchinari stessi si trovano installati.

14.17 Imballo

L'imballo è fornito al costo.

14.18 Mediazione

Le provvigioni di mediazione delle macchine tessili e accessori nuovi e delle macchine tessili e accessori d'occasione vengono percepite secondo le seguenti tariffe, salvo pattuizioni contrarie:

	dal venditore	dal compratore
- macchine tessili nuove ricambi ed accessori senza limitazioni di valore	dal 3% al 10%	-----
- macchine tessili d'occasione ricambi ed accessori senza limitazioni di valore	dal 3% al 10%	-----

III. - MACCHINE INDUSTRIALI IN GENERE

Macchine e accessori nuovi

14.19 Contrattazioni

Le macchine industriali in genere, se nuove, ed i relativi accessori di provenienza dai singoli costruttori, sono vendute alle condizioni di volta in volta stipulate fra venditore e compratore con le debite garanzie da parte del costruttore. Le macchine vengono costruite secondo le norme CEE per la vendita nei paesi dell'Unione Europea.

14.20 Consegna

La consegna della merce è fatta franco fabbrica del venditore.

I termini di consegna sono indicati nel contratto. Salvo caso di forza maggiore, è ammesso un periodo di tolleranza, per i termini più lunghi, ragguagliato a circa il 10% dei termini stabiliti, per macchine la cui tecnica è conosciuta, mentre è ragguagliato a circa il 20% per macchine la cui tecnica è completamente nuova o l'applicazione personalizzata è nuova o fatta su misura.

14.21 Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento vengono lasciate alla libera contrattazione tra le parti.

E' consuetudine riconoscere una percentuale di pagamento da versare all'ordine a titolo di caparra.

14.22 Imballo

L'imballo è fornito a perdere, non è accettata la resa. Sono invece da rendere eventuali attrezzature speciali studiate appositamente dal costruttore per effettuare le operazioni di carico, scarico ed assemblaggio dei macchinari.

14.23 Termini di garanzia

Il termine di garanzia è lasciato alle trattative delle parti e normalmente non è inferiore a 12 mesi dal collaudo della macchina: il venditore è impegnato a sostituire quelle parti che risultassero difettose, con materiali resi franco fabbrica ed a riparare la macchina dai guasti dovuti a difetti costruttivi sostanziali e strutturali.

Il costruttore si impegna altresì ad effettuare modifiche a proprio carico qualora in fase di collaudo funzionale il macchinario non raggiungesse le *performance* produttive previste dal contratto.

Macchine e accessori d'occasione

14.24 Contrattazioni

Le macchine industriali d'occasione ed i relativi accessori sono venduti in genere come visti e piaciuti di presenza, salvo diversa pattuizione contraria. Le macchine devono essere ricondizionate secondo le norme CEE per la vendita in paesi dell'Unione Europea.

14.25 Mediazione

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- macchine industriali in genere, nuove e d'occasione, ricambi ed accessori senza limitazione di valore	dal 3% al 10%	----

MEZZI DI TRASPORTO

I. - AUTOVEICOLI NUOVI

14.26 Contrattazioni

Gli autoveicoli nuovi (automobili, autocarri, con o senza rimorchio, motocicli) sono venduti dalla casa alle condizioni generali di vendita e d'uso della fabbrica.

14.27 Pagamento

Le condizioni di pagamento sono quelle stabilite dalla casa.

14.28 Mediazione

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
- autoveicoli nuovi autocarri con o senza rimorchio	2%	----
- automobili	2%	----
- motocicli	2%	----

II. - AUTOVEICOLI USATI

14.29 Contrattazioni

Gli autoveicoli usati (automobili, autocarri, con o senza rimorchio, motocicli) sono venduti nello stato in cui si trovano, come visti, piaciuti, provati e accettati.

14.30 Pagamento

E' uso corrente, per impegnare la cessione dell'autoveicolo, la consegna di una caparra, da parte dell'acquirente, all'atto dell'accertamento dello stato in cui si trova il mezzo, secondo le condizioni riportate al paragrafo 14.1 del presente capitolo. Il saldo del pagamento viene effettuato secondo le modalità che concordano le parti contraenti.

14.31 Mediazione

Le provvigioni di mediazione vengono percepite secondo le seguenti tariffe:

	dal venditore	dal compratore
autoveicoli usati		
- automobili:		
▪ per contratti del valore fino a euro 2.582,28	2%	2%
▪ sulla parte eccedente euro 2.582,28	1%	1%
- autocarri con o senza rimorchio:		
▪ per contratti del valore fino a euro 5.164,57	1%	1%
- motocicli	3%	----

LEASING

I. - LEASING MOBILIARE

Art. 1 Definizione

Si suole denominare «leasing mobiliare» o locazione finanziaria mobiliare il contratto con il quale un soggetto, detto concedente, si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto utilizzatore, per un tempo prestabilito, un bene mobile verso un corrispettivo a scadenze periodiche. Detto corrispettivo viene di solito determinato in relazione al valore di acquisto del bene, alla durata del contratto e ad altri elementi.

Detto bene è acquistato o fatto costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

Art. 2 Scelta del fornitore e del bene

L'utilizzatore sceglie il fornitore e indica il tipo, le caratteristiche del bene e negozia il prezzo e le modalità di fornitura.

I rischi dipendenti dalla scelta del fornitore e del bene, compresi quelli derivanti dall'eventuale versamento di acconti da parte del concedente, sono a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 Forma del contratto

Il contratto di leasing si suole stipulare per iscritto.

Art. 4 Ordine al fornitore

Il concedente, sulla base delle indicazioni fornite dall'utilizzatore, circa le sue precorse intese col fornitore, ordina a quest'ultimo il bene e si suole convenire che anche l'utilizzatore possa proporre tutte le azioni derivanti dal contratto di compravendita, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

Art. 5 Consegna

Il bene viene consegnato dal fornitore all'utilizzatore e da questo momento ogni rischio connesso con il bene è a carico dell'utilizzatore.

Art. 6 Versamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 7 Assicurazione

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato, a spese dell'utilizzatore, con apposita polizza cosiddetta «all risks» vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene.

Art. 8 Uso, ubicazione ed identificazione del bene

L'utilizzatore usa il bene curandone a proprie spese anche la manutenzione straordinaria, senza mutarne l'utilizzazione e l'ubicazione se non con il consenso del concedente.

L'utilizzatore ottempera (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze ed autorizzazioni.

È in facoltà del concedente di verificare lo stato del bene.

L'utilizzatore appone e mantiene sul bene una targa fornita dal concedente attestante che il bene è di proprietà di quest'ultimo e che è utilizzato in forza di un contratto di leasing.

Art. 9 Divieto di cessione e vincoli

L'utilizzatore non può cedere in uso il bene senza il consenso solitamente per iscritto del concedente, non può vincolarlo ed ha l'obbligo di avvertire il concedente nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

Art. 10 Facoltà di scelta al termine del contratto

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore adempiente ha la facoltà di:

- 1) restituire il bene al concedente;
- 2) acquistare il bene previo pagamento del prezzo prestabilito;
- 3) prorogare la scadenza del contratto di leasing a canoni ridotti.

La scelta viene comunicata al concedente 90 giorni prima della scadenza del contratto.

II. - LEASING DEL FORNITORE O DIRETTO

Art. 1 Definizione

Il leasing si denomina leasing del fornitore o diretto quando il concedente è anche produttore del bene mobile oggetto del contratto.

III. - LEASING IMMOBILIARE

Art. 1 Definizione

Si suole indicare col termine di «leasing immobiliare» o locazione finanziaria immobiliare il contratto con il quale una parte, detta concedente, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta utilizzatore, un bene immobile verso un corrispettivo periodico, determinato in relazione al valore di acquisto dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un importo determinato fin dall'inizio, in misura inferiore al valore d'acquisto o dei costi di costruzione.

Gli immobili sono acquistati o fatti costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore.

Art. 2 Forma del contratto

La stipulazione del contratto di leasing immobiliare richiede la forma scritta.

Art. 3 Acquisto di fabbricato esistente

Se l'immobile oggetto del leasing già esiste, il concedente lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra il venditore e l'utilizzatore.

Quest'ultimo dal momento dell'acquisto assume ogni rischio connesso con l'immobile.

Si suole altresì convenire che l'utilizzatore possa proporre tutte le azioni derivanti dal contratto di compravendita, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

Art. 4 Consegna del fabbricato

L'immobile viene consegnato dal venditore all'utilizzatore e si suole redigere un verbale di consistenza.

Art. 5 Fabbricato da costruire: areaprogetto

L'utilizzatore, individuata l'area e verificatane l'edificabilità, fa elaborare da professionista qualificato per specifica attività, in accordo col concedente, il progetto di costruzione.

Il concedente acquista l'area al prezzo concordato dal conduttore con il venditore.

Art. 6 Fabbricato da costruire: edificazione

L'utilizzatore procura le necessarie autorizzazioni e/o concessioni per edificare e fornisce gli elaborati tecnici firmati dal progettista per la costruzione del fabbricato.

Il concedente, in accordo con l'utilizzatore, stipula il contratto per la costruzione del fabbricato, nomina o conferma il direttore dei lavori e controlla i lavori di costruzione fino alla consegna.

L'utilizzatore assume i rischi relativi alla costruzione dell'immobile dal momento della stipulazione del contratto per la costruzione del fabbricato.

Il concedente suole convenire con il costruttore che anche l'utilizzatore possa produrre tutte le azioni derivanti dal contratto, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

Art. 7 Consegna del fabbricato

L'immobile ultimato viene collaudato con l'intervento dell'utilizzatore.

A collaudo avvenuto si redige un verbale di consistenza e il costruttore provvede a consegnare l'immobile all'utilizzatore, che da quel momento assume tutti i rischi connessi con l'immobile.

Art. 8 Indicizzazione del canone

Per medie e lunghe durate, si suole variare il canone di anno in anno in rapporto all'andamento di indici prestabiliti.

Art. 9 Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo è effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 10 Assicurazioni

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato, a spese dell'utilizzatore, con apposita polizza cosiddetta «all risks» vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene.

Art. 11 Uso dell'immobile e oneri relativi

L'utilizzatore usa l'immobile curandone anche la manutenzione straordinaria, autorizzata dal concedente; ottempera, sostenendone gli oneri, alle relative disposizioni di legge e di regolamento e cura altresì il rinnovo delle prescritte concessioni ed autorizzazioni.

È in facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato.

L'utilizzatore può cedere a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile previa autorizzazione scritta del concedente.

Art. 12 Facoltà di scelta al termine del contratto

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) riconsegnare l'immobile al concedente nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo la naturale vetustà;
- 2) acquistare l'immobile previa corresponsione del prezzo predeterminato;
- 3) prorogare la scadenza del contratto di leasing a canoni ridotti.

La scelta suole essere comunicata al concedente almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

IV. - LEASE – BACK

Art. 1 Definizione

Il leasing si denomina «sale-lease back», comunemente detto «lease back», quando il concedente acquista il bene oggetto del leasing direttamente dall'utilizzatore.

15° CAPITOLO

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA
TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

**Perle, gemme e pietre preziose - Marmo, pietre ed alabastro lavorato -
Materiali da costruzione (calce, gesso e cementi -
calcestruzzo preconfezionato - inerti e materiali litoidi - laterizi -
manufatti prefabbricati - pavimenti e rivestimenti -
impermeabilizzazioni bituminose - leganti bituminosi - conglomerati bituminosi -
serramenti, infissi e simili - vetri) - Porcellane, maioliche e terraglie -
Lavori in vetro e cristallo**

PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

CALCE, GESSO E CEMENTI

15.1 Materiali

Formano oggetto di contratto il gesso, la calce, il cemento Pozzolanico ed il cemento Portland.

15.2 Prezzo, imballaggio e consegna

Il prezzo viene contrattato a peso.

La consegna è fatta prevalentemente in sacchi di carta di chilogrammi 25, oppure sfuso in cisterna.

Il carico della merce sui mezzi di trasporto è eseguito a spese del venditore.

15.3 Misurazioni e tolleranze

Per le forniture in sacchi di carta è ammessa la tolleranza dell'1% sull'intera partita consegnata.

Il peso è quello riscontrato al momento del carico e risultante dai documenti di accompagnamento della merce.

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

15.4 Contratto e consegna

Si contratta a metro cubo con l'indicazione della classe di calcestruzzo in funzione della resistenza caratteristica (Rck); viene reso al cantiere del committente su autobetoniera.

Il trasporto è a carico e rischio del venditore.

INERTI E MATERIALI LITOIDI

15.5 Materiali

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi, a seconda della loro pezzatura, si intendono ben assortiti, lavati, puliti e privi di materie organiche o di sostanze estranee.

15.6 Contratto

Gli inerti sono contrattati a peso od a metro cubo; essi sono pesati o misurati sui mezzi di trasporto all'atto della consegna in cava oppure in cantiere.

15.7 Tolleranze

Non viene riconosciuta alcuna tolleranza salvo la diminuzione di volume dovuta all'assestamento avvenuto durante il trasporto.

I materiali sono controllati per la qualità, per la granulometria, per il peso od il volume, all'atto della consegna.

LATERIZI

15.8 Materiali

I laterizi debbono essere fabbricati con argille di buona qualità, avere forma regolare ed essere ben cotti.

Si distinguono in mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, mattoni da paramento, tavelle e tavelloni, elementi per solai, materiali da copertura, pezzi speciali.

MATTONI PIENI: le dimensioni sono generalmente di cm 6x12x24. Possono avere anche qualche foro, purchè l'area di questi sia inferiore al 15% dell'area totale.

MATTONI SEMIPIENI: sono di dimensioni molto varie, hanno fori verticali ad eccezione del semipieno piemontese che ha fori orizzontali. L'area dei fori deve essere inferiore al 45% dell'area totale.

MATTONI FORATI: sono di dimensioni molto varie, hanno fori orizzontali e sono generalmente usati per tramezze e murature di tamponamento.

MATTONI DA PARAMENTO (paramani o facciavista): sono generalmente delle stesse dimensioni dei mattoni pieni e semipieni, possono essere pieni o semipieni. Devono essere pressoché esenti da difetti superficiali e debbono essere resistenti al gelo.

La superficie può essere liscia, sabbata, bugnata, ecc..

TAVELLE E TAVELLONI: hanno misure diverse e possono superare i due metri di lunghezza. Sono elementi forati a forma di lastra usati per soffittature, strutture orizzontali, sottotetti, ecc.. Devono essere pressoché esenti da fessurazioni.

ELEMENTI PER SOLAI: sono blocchi a fori orizzontali, destinati ad essere incorporati nelle strutture di cemento armato che costituiscono i solai e le coperture sia piane che a volta. Hanno dimensioni diverse, principalmente in altezza. Alcuni tipi sono usati per realizzare travetti e pannelli prefabbricati.

MATERIALI DA COPERTURA: sono destinati alla copertura dei tetti e possono essere di vari tipi: quali le tegole piane (marsigliesi), le tegole curve (coppi), le tegole "olandesi" e le tegole "portoghesi". Debbono essere dotate di sufficiente impermeabilità, resistenti al gelo ed essere esenti da fessurazioni.

PEZZI SPECIALI: possono essere i comignoli, le tegole per aerazioni (abbaini), i colmi, le canne fumarie, le piastrelle, ecc..

Anche per questi valgono le caratteristiche degli altri laterizi.

15.9 Contratto, prezzo, imballaggi, consegna

Per le forniture di una certa importanza si fa un'impegnativa di vendita o contratto con un termine prefissato di validità dove vengono fissati i prezzi, i pagamenti, la consegna se franco fornace o franco cantiere e/o magazzino.

I prezzi dei laterizi per muratura, i paramani, le tegole ed i pezzi speciali vengono fatti a pezzo. Quelli delle tavelle e dei tavelloni a metro quadro. Quelli degli elementi per solaio a metro quadro e per centimetro di altezza. Si intendono tutti sempre franco automezzo fornace.

Il prezzo di trasporto dalla fornace al cantiere e/o magazzino, viene pattuito a parte, così pure quello dell'imballaggio.

L'imballaggio serve quasi esclusivamente per facilitare la movimentazione dei pacchi di laterizi con mezzi meccanici nei cantieri.

15.10 Tolleranze

Per le tolleranze dimensionali, le prove fisiche di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento, permeabilità e chimiche, di regola si fa riferimento alle vigenti normative U.N.I..

MANUFATTI PREFABBRICATI

15.11 Materiali

Sono oggetto del contratto i manufatti semplici o composti e le strutture complesse in materiale edilizio, confezionati fuori opera e che richiedono soltanto operazioni di montaggio ed eventualmente, di completamento ed integrazione nelle costruzioni a cui sono destinati.

15.12 Contratto, prezzo, consegna

Il contratto può avere oggetto la sola compravendita dei manufatti o anche la loro messa in opera.

Le offerte di manufatti prefabbricati destinati all'edilizia vengono fatte con un termine prefissato per l'accettazione; le offerte si riferiscono a tipi e misure standard del produttore, le eventuali variazioni debbono essere espressamente concordate.

La consegna si dà per effettuata all'atto in cui la merce viene consegnata al vettore o messa a disposizione del committente nello stabilimento o magazzino del venditore.

La merce può essere resa franco automezzo in fabbrica o franco cantiere: nel primo caso le spese di trasporto e scarico dei materiali sono a carico dell'acquirente, nel secondo caso le spese di carico e trasporto della merce e i rischi relativi sono a carico del fornitore; nelle forniture in opera, le spese di carico, di trasporto e di scarico della merce, con i rischi relativi sono a carico del fornitore.

Le modalità ed i termini per il pagamento vengono concordati all'atto dell'ordinazione; solo per i manufatti speciali si suole richiedere un anticipo nella misura da determinarsi volta per volta.

15.13 Misurazione

I manufatti prefabbricati, sono misurati, a seconda della loro natura, a metri quadrati, a metri lineari, a numero; talora a corpo per un intero complesso edilizio; possono fare eccezione i manufatti metallici che sono normalmente venduti a peso.

15.14 Posa in opera, garanzia, collaudo

Nel prezzo delle forniture in opera è compreso il montaggio delle strutture; ove occorra manovalanza, questa è fornita dal committente, salvo diversa pattuizione.

Gli elementi prefabbricati depositati presso il cantiere del committente si considerano in deposito necessario ad ogni effetto di legge. Il fornitore è tenuto a dare le prove di qualità e di resistenza dei manufatti o materiali destinati a impieghi strutturali, mediante documenti ufficiali (es.: certificati di prova, certificati di origine, disegni e calcoli firmati dal calcolatore).

Le spese per la direzione dei lavori delle strutture ed il collaudo finale dell'opera ultimata, ai sensi della L.1086/71, sono poste a carico del committente.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

15.15 Materiali

I materiali per pavimentazione, quali, a titolo di esempio marmette e marmettoni di cemento e graniglia, piastrelle di granulato sferoidale in cemento e quarzo, di grès e semigrès, di marmo, di pietra, di granito, di porfido, mosaico e graniglia, alla veneziana, alla palladiana, tessere vetrose, legno a listoni, tavolette, quadrette lamellari, materiale resiliente, linoleum, gomma, fibre naturali e sintetiche, quadrotti in asfalto naturale, devono corrispondere per dimensioni e qualità alle norme U.N.I. vigenti.

Altrettanto dicasi per i materiali da rivestimento, per interni e per esterni quali piastrelle in ceramica e in maiolica, "clinker", mattoncini di cotto, marmo, pietra, granito, tessere vetrose, legno, materiale resiliente, linoleum, gomma, fibre naturali e sintetiche.

Per i materiali sopra descritti è d'uso un'unica scelta salvo che per le piastrelle da pavimento e rivestimento di grès e semigrès per le quali si distinguono tre scelte:

- nella prima scelta si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore;
- nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudicano l'aspetto in opera;
- nella terza scelta sono ammessi difetti più sensibili di formato, di superficie dei bordi, della tinta, ma tali da non pregiudicare la loro utilizzazione in lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.

Per i materiali lapidei ed in particolare la sienite, fermo restando la qualità della lavorazione, si distinguono due o più scelte: la prima scelta è priva di qualsiasi elemento che possa essere considerato un difetto ed è adatta ad una lavorazione di lucidatura; la seconda scelta presenta alcuni difetti, ma può essere comunque impiegata se lavorata con procedimenti di bocciardatura o fiammatura. L'aumento del numero della concentrazione o della dimensione dei difetti determina un ovvio abbassamento della qualità, con conseguente declassamento della scelta.

Per quanto riguarda la sienite, i principali difetti possono essere così suddivisi:

- macchie nere: sono considerate difetti quando presentano una elevata concentrazione o quando il loro diametro è superiore a 28 mm circa;
- quarzo: si presenta sotto forma di vene bianche ed è considerato difetto quando pregiudica l'integrità della lastra o quando si presenta in concentrazioni medie o alte;
- venature nere o rossicce: sono considerati difetti quando pregiudicano l'integrità della lastra.

Tutte le valutazioni di eventuali difetti vanno effettuate su pezzi di materiale che abbiano subito un procedimento di lucidatura.

15.16 Contratto, prezzo, imballaggio, consegna

I materiali da pavimento e rivestimento sono comunemente contrattati a metro quadrato.

I “clinker” e i mattoncini di cotto sono contrattati a numero.

Le piastrelle in agglomerato di cemento, i mosaici se sciolti, il porfido, sono consegnati senza imballo; i mattoncini di cotto, i marmi, le pietre in palette; i mosaici vetrosi sono incollati su carta ed imballati in casse o pacchi; tutti gli altri materiali sono consegnati in pacchi o scatole.

Nella vendita dal fabbricante, l'imballaggio viene fatturato al costo, nella vendita dal grossista, il costo dell'imballo è compreso nel prezzo.

I materiali in oggetto sono consegnati franco automezzo in fabbrica o franco cantiere del compratore.

Nei rapporti fra fabbricante e grossista la consegna è eseguita franco fabbrica su automezzo.

Nei rapporti fra grossista e impresa di costruzione è eseguita franco magazzino o cantiere del committente su automezzo.

I prezzi dei materiali sono intesi per merce resa franco su automezzo al cantiere di origine o del grossista, sono quindi fatturati nel quantitativo riconosciuto in partenza (fatta salva la facoltà di controllo all'atto della consegna); le spese per lo scarico sono a carico del committente. Se è convenuta la posa in opera da parte del fornitore, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del compratore, il quale ne assume la custodia.

15.17 Misurazioni e tolleranze

Se trattasi di pavimenti e rivestimenti in legno le misurazioni sono fatte da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco del muro. La misurazione del materiale per pavimento si esegue al netto del maschio per le tavolette, maggiorando di un centimetro tale larghezza per i listoni. Nel prezzo dei pavimenti in opera vengono comprese le armature, i chiodi, le zanche e le righette, la lamatura e la prima ceratura ed il collante per i pavimenti da incollare.

Per tutti gli altri tipi di pavimenti e di rivestimenti, la misurazione si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiore a metri quadrati 0,10.

Nelle piastrelle greificate le dimensioni commerciali sono suscettibili di variazioni in più o in meno secondo il calibro risultante dopo la cottura per effetto del fuoco. Vengono così fornite, calibrate nell'ambito di un millimetro e suddivise in partite, distinte dal numero del proprio calibro.

Nei pavimenti in legno, nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sullo spessore, 1 mm in più o in meno;
- sulla larghezza, 2 mm in più o in meno;
- sulla lunghezza, 5 mm in più o in meno.

Sulle dimensioni delle tavolette non sono ammesse tolleranze.

Nei materiali resilienti, linoleum, gomma, normalmente non sono ammesse tolleranze.

Nel campo dei materiali lapidei, i lavorati irregolari sono misurati al minimo rettangolo o parallelepipedo circoscritto.

Le tolleranze relative allo spessore sono applicate comunemente anche ai manufatti finiti; di norma le tolleranze ammesse sono le seguenti:

- lavorati a piano lucido - lo spessore di contratto può diminuire di uno o due millimetri a causa del processo di lavorazione del piano (abrasione);

- dimensioni in pianta - tutte le misure di rifilatura sono soggette a tolleranze di circa un millimetro. Per lavorati che comportino particolare precisione di montaggio, può essere concordata una tolleranza inferiore con relativo adeguato sovrapprezzo (esempio: pavimenti sopraelevati);
- spessoramento - eventuali differenze di spessore fra le coste viste a contatto di manufatti contigui, possono essere eliminate con la riduzione dello spessore di tutte le coste viste al valore minimo. Ciò comporta un compenso a parte;
- calibratura - per particolari tipi di pavimentazione o di rivestimento, che comportano la posa in opera mediante incollaggio su superfici perfette e per le quali non sia prevista la successiva lucidatura in opera, può essere richiesto il rispetto di una tolleranza di spessore pari od inferiore a 5 decimi di mm. L'operazione, non sempre possibile, comporta un compenso commisurato al livello di precisione richiesto.

15.18 Posa in opera

Se nel contratto è contenuta la posa in opera, sono a carico del committente, salvo diversa pattuizione:

- a) se trattasi di pavimento di agglomerato cementizio: l'approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia e della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali e dell'acqua al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici e la segatura a protezione dei pavimenti;
- b) se trattasi di pavimenti in piastrelle: oltre alle prestazioni di cui alla lettera a) è a carico del committente la manovalanza in aiuto al posatore;
- c) se trattasi di rivestimenti: la preparazione delle superfici da rivestire con intonaco rustico, il sollevamento ed il trasporto dei materiali e dell'impasto cementizio al posto di lavoro, nonché la manovalanza come alla lettera b);
- d) se trattasi di pavimenti in legno, la posa in opera deve essere eseguita in locali asciutti. Sono a carico del committente lo scarico ed il trasporto dei materiali nei locali di posa, le opere murarie necessarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta di cemento nei locali di impiego e relativa manovalanza necessaria al posatore dei listelli a morsa (magatelli) e delle tavolette e la fornitura dell'energia elettrica necessaria. Per i pavimenti da incollare il piano di posa, a carico del committente, deve essere costituito da una caldana perfettamente livellata e lisciata con spolvero in cemento. La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo è perfettamente asciutto;
- e) se trattasi di pavimenti in materiali resilienti, linoleum, gomma, la posa in opera deve essere eseguita su sottofondo perfettamente asciutto, predisposto a carico del committente.

Tutta la gamma dei manufatti in pietra presuppone una collocazione nell'ambito della costruzione che è legata ai tempi di intervento ed ai criteri costruttivi. Ogni tipo di manufatto richiede determinate tecniche di posa che devono essere applicate in armonia con le altre esigenze del cantiere.

Dal punto di vista dell'applicazione, i lavorati in marmo si dividono in due categorie: quelli che possono essere posati senza particolari difficoltà anche da operai generici e quelli che invece richiedono un intervento specializzato.

Alla prima specie appartengono tutti quei manufatti che trovano collocazione nell'ambito delle opere murarie, in genere sono elementi isolati o componenti di finitura di strutture semplici (esempio: contorni di aperture, spalle, architravi, copertine, ecc.).

Alla seconda specie appartengono invece tutti quei manufatti che richiedono una posa d'insieme, in quanto parti di sistemi più estesi (esempio: pavimenti, rivestimenti scale, ecc.); essi devono essere posti in opera da operai specializzati, con capacità ed esperienza adeguate.

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

15.19 Materiali

Le impermeabilizzazioni bituminose sono eseguite mediante:

- imprimitura del sottofondo con emulsioni bituminose al solvente tipo primer;
- due o più guaine bituminose prefabbricate, armate con velo di vetro (o tessuto non tessuto in poliestere).

15.20 Misurazione

La misurazione delle coperture, dei pavimenti e dei rivestimenti di asfalto si esegue a metro quadrato sia sulla superficie effettiva piana che su quella verticale. Si escludono dalle misure i vuoti con superficie superiore ad 1 mq.

15.21 Posa in opera e garanzia

Quando l'impresario inizia senza riserve i lavori di copertura, accetta il piano di posa e la sufficiente pendenza e garantisce la perfezione del lavoro.

Le opere sono garantite per 10 anni, salvo pattuizione diversa.

LEGANTI BITUMINOSI

I bitumi sono generalmente consegnati in termocisterne e la vendita viene effettuata a peso.

Possono essere anche contenuti in fusti di lamierino che vengono lasciati al committente e pagati tara per merce.

Per le emulsioni bituminose, sia acide che basiche, la vendita viene effettuata a peso e la consegna in fusti da ritornarsi, oppure in cisterna, oppure in autospanditrice.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

15.22 Materiali

Sono posti in commercio i seguenti tipi:

- a) conglomerato bituminoso a caldo per strati di base (tout-venant bitumato o conglomerato in mista di sabbia e ghiaia);
- b) conglomerato bituminoso a caldo per strati di collegamento (binder o pietrischetto bitumato);
- c) conglomerato bituminoso a caldo per strati di usura (per tappeti);
- d) conglomerato bituminoso a freddo (per rappezzi eseguiti nella stagione invernale).

15.23 Misurazione

I conglomerati bituminosi si contrattano:

- a peso o a metro cubo misurato sui mezzi di trasporto;
- a metro quadrato per centimetro di spessore se posti in opera.

Il conglomerato bituminoso a freddo può essere consegnato anche in contenitori di polietilene.

SERRAMENTI, INFISSI E SIMILI

15.24 Materiali

Sono oggetto di contratto serramenti e infissi di legno e metallici.

I prodotti industriali corrispondono per tenuta all'aria e all'acqua e per resistenza al carico del vento alle normative in vigore.

15.25 Contratto, prezzo, imballaggio e consegna

Per serramenti esterni il prezzo è al metro quadrato, con una misura minima di mq 1,50; per le porte di passata, il portoncino ed il capo scala, i cassonetti degli avvolgibili e le imbotti, il prezzo è stabilito a numero; per i falsi telai il prezzo è al metro lineare od a numero. Gli infissi di tipo corrente in ferro, in profilati normali, sono contrattati a peso.

L'imballo, ove previsto, è a carico dell'acquirente.

Il trasporto è a carico e rischio del fornitore; lo scarico e la movimentazione in cantiere, a carico del committente.

15.26 Misurazione

La misurazione è rilevata ad ingombro sugli esterni del telarone.

15.27 Posa in opera, garanzia

La posa in opera dei serramenti in genere è a carico del committente; in presenza dei falsi telai è a carico del fornitore. Quest'ultimo garantisce la cura del serramento posato, fino al collaudo, affinché l'apertura e la chiusura si mantengono agevoli, senza frizioni o forzature.

VETRI

15.28 Misurazione

Per i vetri trasparenti e lucidi fino allo spessore di circa 3 mm (semi doppi) la misurazione in opera (con mastice o silicone o guarnizione in gomma o regolino ferma vetro secondo le pattuizioni) viene fatta per cm interi multipli di 3 sulla dimensione del rettangolo circoscritto.

PORCELLANE MAIOLICHE E TERRAGLIE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

16° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

**Concimi chimici - Anticrittogamici – Saponi, glicerina, profumeria - Prodotti farmaceutici -
Colori e vernici - Materie plastiche - Derivati dalla distillazione del petrolio -
Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole**

CONCIMI CHIMICI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

ANTICRITTOGAMICI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

COLORI E VERNICI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

MATERIE PLASTICHE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

17° CAPITOLO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Pneumatici ed altri lavori

PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

18° CAPITOLO

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

**Lampade e cavi elettrici - Strumenti musicali -
Stracci e cascami di fibre tessili**

LAMPADE E CAVI ELETTRICI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

STRUMENTI MUSICALI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

STRACCI E CASCAMI DI FIBRE TESSILI

18.1 Compravendita e campioni

Le trattative possono avvenire su descrizione od essere accompagnate da campione. Tale campione viene conservato dal compratore che potrà disporre la sigillatura in contraddittorio con il venditore o suo incaricato.

18.2 Conferme di vendita

Di norma, ad ogni contratto segue una conferma di vendita da parte della ditta venditrice, ma anche il previo patto verbale costituisce impegno fra venditore e compratore.

18.3 Provvigioni agli agenti

La provvigione all'agente della casa di vendita è sempre a carico della stessa e mai a carico del compratore.

18.4 Condizioni di tara

Le condizioni di tara variano a seconda delle qualità e delle provenienze:

<i>qualità</i>	<i>provenienza nazionale</i>	<i>provenienza europea</i>	<i>provenienza americana</i>
- stracci di lana	peso netto tara al costo	max 4% per merce	max 5% per merce
- stracci di cotone	max 4% per merce	max 4% per merce	max 5% per merce

- stracci di fibre:

▪ artificiali	max 4% per merce	max 4% per merce	max 5% per merce
▪ sintetiche	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo

- sfilacciati:

▪ cascami di lana	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo
▪ cascami di cotone	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo
▪ cascami di fibre art.	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo
▪ cascami di fibre sint.	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo	peso netto tara al costo

Gli sfilacciati di qualsiasi fibra tessile vengono venduti alla condizione di peso netto, tara al costo.

18.5 Tasso di condizionatura per materiale di lana

Le merci in argomento si fatturano di regola a peso reale, salvo sempre il diritto delle parti di richiedere la condizionatura in base ai tassi vigenti o accordati tra le parti.

Tassi di condizionatura:

- lane rigenerate (meccaniche di pura lana)	17%
- stracci e ritagli di pura lana; stracci e ritagli di lana carbonizzati e disacidati	per accordo

18.6 Tolleranze sul quantitativo

Il quantitativo di consegna deve corrispondere al quantitativo di vendita, con la tolleranza del 5% in più od in meno, salvo i casi in cui venga precisato un peso esatto, casi che comportano una tolleranza non superiore al 2%.

18.7 Tolleranze sulla qualità

Quando un prodotto (cascami, stracci, ecc.) viene denominato “100%” o “puro” o “tutto”, relativamente ad una certa fibra, escludendo altre forme equivalenti, non ammette alcuna tolleranza di presenza di altre fibre.

Se invece compare la dicitura “in principio” o “commercialmente puro” o simili, si riconosce implicita una tolleranza del 3% di altre fibre.

Il riferimento alla legge dell’etichettatura dei prodotti tessili, con le relative tolleranze, non può venire invocato nelle transazioni di questi prodotti.

18.8 Condizioni di pagamento

Il pagamento va regolato con accordo fra le due parti.

18.9 Controversie

In caso di controversie, se le parti non trovano una soluzione fra di loro si possono rivolgere alla Camera Arbitrale del Piemonte che giudicherà secondo gli usi e le consuetudini della presente raccolta e le leggi vigenti del luogo dove ha domicilio il foro competente.

18.10 Reclami per Honey-dew (mosca del miele)

Qualora sul contratto non figuri alcun riferimento alla presenza di honey-dew o ci si sia la dicitura “esente dal honey-dew”, il compratore ha diritto di pretendere la sostituzione del materiale o il risarcimento dei danni, se il materiale è già stato immesso nel processo di lavorazione, nel caso venga accertata e dimostrata tale presenza.

18.11 Mediazione

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

TITOLO VI

Credito, assicurazione, borse valori

1° Capitolo - **Usi bancari**

2° Capitolo - **Usi delle assicurazioni**

3° Capitolo - **Usi delle borse valori**

1° CAPITOLO

USI BANCARI

I. - USI DI BANCA RICHIAMATI DAL CODICE CIVILE

Dopo ciascun articolo del Codice Civile che fa richiamo agli usi sopracitati, si indicano i relativi usi accertati.

1.1 Interessi di mora su mutui e finanziamenti (art.1283 c.c.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

1.2 Operazioni di credito documentario (artt.1527, 1530 c.c.)

Le banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli art.1527 e 1530 c.c., alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di commercio internazionale.

1.3 Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art.1528 c.c.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art.1527 c.c..

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante l’orario di apertura degli sportelli.

1.4 Obblighi delle banche nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art.1838 c.c.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dalle banche i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi od i rimborsi di titoli estratti. La banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, abbia tempestivamente impartito.

1.5 Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore (art.1838 c.c.)

Le banche hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l’amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere al raggruppamento di tali titoli, ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

1.6 Termine per l'esercizio del diritto di opzione (art.1838 c.c.)

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire alle banche – è fissato nel terzo giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione di borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

1.7 Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1855 c.c.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art.1855 c.c., il recesso può essere esercitato con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

1.8 Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche (art.1856 c.c.)

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

II. - USI NEGOZIALI DI BANCA

1.9 Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

1.10 Fondi (o somme) a disposizione – significato bancario

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare le somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

1.11 Accredito in conto “salvo buon fine”

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. È facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. Nel caso di mancato incasso, alla banca spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art.1829 del c.c.. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

1.12 Valuta di addebito in conto corrente degli assegni emessi

Gli assegni pagati dalle banche vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

1.13 Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, le banche computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale. Nel caso di effetti oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

2° CAPITOLO

USI DELLE ASSICURAZIONI

2.1 Polizze di coassicurazione

In caso di coassicurazione l'agente della compagnia delegataria ha diritto ad una aliquota provvigionale delle quote di premio cedute agli agenti delle compagnie coassicuratrici secondo le percentuali minime stabilite nella tabella seguente:

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE PROVVISIONALI RICONOSCIUTE ALLA DELEGATARIA

RAMO	SUDDIVISIONE RISCHI	Acquisto	Incasso
INCENDIO	- R.O. pagine bianche	7	5
	- R.O. pagine gialle	6	5
	- R.I.	3	5
FURTO	- banche, gioiellerie, portavalori	5	5
	- tutti gli altri rischi	6	5
GLOBALE FABBRICATI		7	5
CRISTALLI		6	5
R.C. DIVERSI		5	5
R.C. PRODOTTI			5
R.C. INQUINAMENTO			5
INFORTUNI		6	5
MALATTIE		5	5
TRASPORTI	- corpi		6
	- merci		12
ELETTRONICA, C.A.R., G.M., MONTAGGIO			10
CAUZIONI			8
R.C. AUTO	- settori I, II, IV motocarri, autocarri fino a 35 q.li, V, VI		7
	- settori III, IV autocarri oltre 35 q.li		5
AUTO RISCHI DIVERSI			10

2.2 Termine di versamento delle quote di premio alle coassicuratrici

La delegataria invia alle coassicuratrici le quote di premio, entro il giorno 10 del mese successivo all'incasso.

2.3 Incarico di brokeraggio

I rapporti tra broker e cliente sono regolati da un “incarico di brokeraggio” conferito dal cliente per iscritto per la copertura dei rischi.

E' prevista, solitamente, l'esclusiva del cliente a favore del mediatore di assicurazione per la durata dell'incarico.

Tale incarico sarà di norma a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero di durata annuale con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze annuali successive.

Tuttavia ove il broker si trovi a sopportare per un cliente spese iniziali di rilevanza eccezionale, valutate anche in rapporto all'entità della mediazione, egli potrà proporre che l'incarico abbia durata massima triennale con possibilità alla sua scadenza di proroga a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero proroga di anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze successive.

2.4 Periodo di chiusura estiva delle agenzie

Nel mese di agosto le agenzie di assicurazione resteranno aperte solo al mattino e osserveranno una chiusura per ferie di 15 giorni, salvo particolari accordi sindacali o di mandato.

3° CAPITOLO

USI DELLE BORSE VALORI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

TITOLO VII

Altri usi

- 1° Capitolo - **Prestazioni varie d'opera e di servizi**
- 2° Capitolo - **Usi marittimi**
- 3° Capitolo - **Usi nei trasporti terrestri**
- 4° Capitolo - **Usi nei trasporti aerei**
- 5° Capitolo - **Usi nella cinematografia**
- 6° Capitolo - **Usi nell'informatica**
- 7° Capitolo - **Usi nella pubblicità**
- 8° Capitolo - **Usi nei servizi di pulizia**

1° CAPITOLO

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

a) Usi relativi alla lavorazione di tintoria, di stampa, di accoppiatura, di spalmatura, di finissaggio, di rammendo dei tessuti, filati e materiali tessili in genere per conto terzi.

1.1 Forma ed oggetto del contratto

Il contratto è di regola stipulato verbalmente, in alcuni casi viene allegato ai listini o alla fattura. Nelle lavorazioni di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione, finissaggio e trattamenti particolari (irrestringibile, antitarmico, idrorepellente, ignifugo, ecc.), le condizioni che regolano il contratto precedente si intendono valide anche per i successivi rapporti, salvo ulteriori diversi accordi tra le parti.

1.2 Presa e consegna della merce

La merce è resa allo stabilimento del trasformatore e viaggia per conto e rischio del committente, salvo il caso in cui il trasformatore si accoli l'onere del trasporto. La merce deve essere accompagnata da documento descrittivo del trasporto; la firma di ricevuta della merce impegna il ricevente solo per il numero delle pezze o dei colli.

La merce rimessa per la lavorazione si intende di proprietà del committente, salva sua diversa comunicazione scritta.

1.3 Magazzinaggio della merce ed assicurazione dei rischi

Il trasformatore deve usare nella custodia della merce la diligenza del buon padre di famiglia ed assume responsabilità per il magazzinaggio.

Qualora il committente non fornisca entro 60 giorni disposizioni di lavorazione sulla merce consegnata, il trasformatore ha la facoltà, previa comunicazione e trascorsi 15 giorni dalla data della stessa, di addebitare al committente una somma di denaro a titolo di risarcimento calcolata assumendo come parametro di riferimento le tariffe dei magazzini generali doganali.

Qualora il committente non disponga di copertura assicurativa per le merci di sua proprietà esistenti presso il trasformatore, la copertura dei rischi è fatta solo se richiesta per iscritto dal committente, a sue spese e per i valori dallo stesso dichiarati; in tale ipotesi, in caso di sinistro, il trasformatore corrisponderà la somma erogata dalla società di assicurazione, a copertura del danno subito dal committente e con tale versamento avrà soddisfatto ogni sua obbligazione, anche nel caso in cui la somma erogata non dovesse coprire integralmente i danni.

Trascorsi 30 giorni dalla messa a disposizione del committente della merce lavorata o 60 giorni per la merce greggia non lavorata, il trasformatore resterà sollevato da ogni responsabilità di conservazione.

E' usuale nei contratti inserire a solo titolo di penale, e ferma restando ogni ulteriore possibile tutela, il trasformatore addebiterà al committente fino al 5% del prezzo di lavorazione per ogni mese o frazione di mese, a partire dal trentesimo giorno successivo alla messa a disposizione della merce.

1.3.1 Per la conservazione degli impianti di stampa si fa riferimento alle condizioni generali di contratto per la nobilitazione SMI art. 3bis.

1.4 Disposizione per la lavorazione

Il committente deve dare per iscritto le disposizioni di lavorazione con tutti gli elementi per un'esecuzione appropriata e completa, adottando la terminologia corrente, e deve precisare altresì la composizione, le condizioni, le eventuali operazioni antecedenti subite dal tessuto, la quantità ed i relativi lotti della merce consegnata, il risultato richiesto (solidità, tolleranza di colore, untezza, mano di finissaggio, ecc.), nonché l'uso al quale la merce è destinata. A tale fine vengono utilizzate le apposite schede tecniche di lavorazione approvate dalle rispettive Associazioni.

In assenza di uno o più degli elementi richiesti dalla scheda di lavorazione, le parti possono fare riferimento ai relativi valori e parametri riportati nel Progetto Standard di Qualità di SMI, ultima edizione disponibile.

Ove non stabilito diversamente le metodologie di controllo sono quelle indicate dallo stesso Progetto Standard di Qualità.

La verifica preliminare su campione della merce prima della lavorazione è onere del trasformatore; la verifica qualitativa dell'intera partita o lotto, se espressamente richiesta, viene eseguita dal trasformatore a spese del committente.

Tutti gli elementi forniti nelle disposizioni di lavorazione per la prima partita industriale, salvo diverse indicazioni da comunicare per iscritto, si intendono riferiti anche alle lavorazioni successive.

L'esito della prima lavorazione industriale costituisce lo standard qualitativo accettato dalle parti per le successive lavorazioni.

L'inesatta o incompleta indicazione delle disposizioni di cui sopra solleva il preparatore, il tintore, il finitore, da ogni correlativa responsabilità, per la riuscita della lavorazione.

Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l'accettazione dell'ordine di lavorazione da parte del preparatore, tintore e finitore.

Il trasformatore è tenuto a verificare l'esito della prima lavorazione con la normale diligenza, senza oneri a carico del committente. Eventuali verifiche aggiuntive della merce prima o dopo la lavorazione, espressamente richieste dal committente, saranno eseguite presso il trasformatore a spese del committente stesso.

Il trasformatore ha diritto di prelevare campioni di merce per le prove, i controlli e come referenza tecnica, in modo da minimizzare il danno per il committente. Qualora il trasformatore effettui dei prelievi di merce per l'esecuzione di prove, egli è tenuto a comunicare al committente la conformità riscontrata rispetto a quanto richiesto nelle disposizioni tecniche.

Il trasformatore, se ritiene di non poter procedere alla lavorazione industriale della merce per giustificati motivi tecnici, deve mettere la merce a disposizione del committente entro una settimana dal ricevimento della disposizione, fatta eccezione per le ipotesi in cui la disposizione di lavorazione contenga indicazione imprecise od errate.

1.4.1 Nel caso di articoli per accoppiatura o spalmatura, i tessuti devono essere consegnati pronti per stampa, senza avere subito ulteriori trattamenti come morbidi o siliconi. In caso contrario il trasformatore è sollevato da ogni correlativa responsabilità per la riuscita della lavorazione, salvo diversi accordi tra le parti.

L'esito della prima lavorazione industriale costituisce lo standard qualitativo accettato dalle parti per le successive lavorazioni e fa fede da un punto di vista di performance e manutenzioni ammissibili, fermo restando la costanza della qualità del tessuto trattato.

La definizione delle etichette di manutenzione ammissibili è di responsabilità e a carico del committente e devono essere testate sulla partita accettata come standard qualitativo.

Il trasformatore non risponde di eventuali difetti già presenti su tessuto greggio. La verifica qualitativa dell'intera partita o lotto, se espressamente richiesta, viene eseguita dal trasformatore a spese del committente. L'eventuale ricondizionatura del materiale dovuta a difetti (pieghe, stropicciature, ecc.) presenti su greggio sono a carico del committente.

Le lavorazioni di accoppiatura e di spalmatura possono avere un tasso di difettosità intrinseco maggiore rispetto alle normali lavorazioni di nobilitazioni. In tal caso il committente dovrà esserne preventivamente informato.

1.5 Termini di consegna

I termini di consegna con riferimento a singole disposizioni saranno pattuiti per iscritto tra le parti se non riportati sulle disposizioni.

Eventuali ritardi o imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicati dal trasformatore al committente.

Per data di consegna si intende la data della messa a disposizione del committente della merce lavorata.

Per consegne effettuate oltre i termini pattuiti, aumentati di giorni 10 lavorativi a titolo di tolleranza, fatta eccezione per la pattuizione di un termine essenziale, verranno applicate le penalità eventualmente concordate tra le parti, salvo i casi di forza maggiore o comunque non imputabili al trasformatore, quali, a titolo di esempio, gli scioperi.

1.6 Responsabilità del preparatore, tintore, finitore in relazione alle precedenti lavorazioni

Il preparatore, tintore, finitore non è ritenuto responsabile del risultato del proprio operato quando le operazioni antecedenti non sono state eseguite a regola d'arte.

A maggior ragione non è ritenuto responsabile quando il materiale ha subito similari precedenti operazioni di tintura o finissaggio da parte di terzi.

Il trasformatore non risponde:

- dei risultati tecnicamente non realizzabili a causa di difetti dovuti al filato, alla tessitura o a causa di precedenti lavorazioni di nobilitazione già subite dalla merce;
- di difetti ed errori di lavorazione, quando la scheda tecnica o, in mancanza, la disposizione di lavorazione contenga indicazioni imprecise od errate;
- di tollerabili differenze tra la campionatura (prova colori) e la prima partita industriale;
- dei risultati, quando le lavorazioni debbano essere eseguite su quantitativi di merce insufficienti per una normale lavorazione, purchè i quantitativi che possono garantire la qualità siano stati preventivamente comunicati al committente dal trasformatore;
- di tollerabili differenze di risultati tra diverse partite o frazioni di una stessa partita lavorate separatamente; la tollerabile differenza deve essere valutata con riferimento alla destinazione del prodotto finito, come specificato nella disposizione di cui al paragrafo 1.4, fermi restando i parametri di cui agli standard qualitativi dell'Associazione Nobilitazione Tessile, salvo accordi preventivi tra le parti;
- dei cali di peso, degli allungamenti e degli accorciamenti naturali.

1.7 Solidità e riproduzione delle tinte e risultato del finissaggio

La solidità e il grado del finissaggio richiesti, in relazione al costo di lavorazione, vanno specificati dal committente, affinché il preparatore, tintore, finitore possa orientarsi sulla qualità dei coloranti, dei materiali e metodi da impiegare.

L'imitazione delle tinte ed il tipo finito, per quanto possibile, in relazione al richiesto termine di consegna, saranno sottoposti all'approvazione del cliente ed, in ogni caso, dovranno corrispondere alla referenza o campione ufficiale rimesso dal cliente purchè il campione tinta sia sullo stesso articolo da produrre, con una differenza colore, alla lettura strumentale, avente le seguenti caratteristiche:

- spettrofotometro:

- Geometria : 8° oppure 0,45°
- Osservatore Standard : 10°
- Formula : CMC 2.1. (C.I.E. 94)
- Illuminante : D. 65
- Tolleranza : 1

salvo diversa pattuizione tra le parti.

L'invio della partita da parte del committente vale quale approvazione del campione o tipo.

Per quanto riguarda altri parametri fanno fede i valori standard indicati da Progetto Standard di Qualità di SMI salvo accordi tra le parti.

Per le lavorazioni di accoppiatura e spalmatura le specifiche vengono definite dalle parti di volta in volta.

1.8 Qualità e quantità del greggio

Premesso che per le lavorazioni tessili invale l'uso di fare riferimento al peso condizionato, ossia mercantile, il preparatore, tintore, finitore accetta i materiali in lavorazione, verificando il peso lordo, il numero dei colli, delle matasse e delle pezze, ma non risponde della qualità e del metraggio dei tessuti e della quantità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressamente richiesta dal committente a proprie spese. Non risponde altresì delle pezze prive di idonee e regolari testane.

1.9 Calo, allungamento, accorciamento e modifiche in genere dei materiali tessili in lavorazione

Il preparatore, tintore, finitore non è responsabile del calo normale dei materiali in lavorazione, causato dalla quantità e provenienza degli stessi e dal tipo di lavorazione, ivi compresi gli allungamenti, accorciamenti, nel caso dei tessuti, purché sia rispettata l'integrità delle testane regolari. Se nel corso della lavorazione il preparatore, tintore, finitore riscontra cali, accorciamenti o allungamenti superiori al normale o qualsiasi altra irregolarità ne dà avviso tempestivamente al committente sospendendo nel limite del possibile la lavorazione.

1.10 Fatturazione e abbuoni

Per la fatturazione a peso si fa riferimento al peso antecedente la lavorazione (peso reale o condizionato a secondo della richiesta del committente), mentre per la fatturazione a metraggio si fa riferimento al metraggio a lavorazione finita.

Nella lavorazione dei materiali tessili in genere, in presenza di macchie, strappi ed altre lievi irregolarità vengono concessi - a definizione - abbuoni, se l'entità del danno non supera l'1% del valore del materiale.

Nel caso di difettosità superiore il trasformatore è tenuto a segnalarla preventivamente al committente. Sono fatturati a parte, purché preventivamente comunicati:

- i trasporti, gli imballi, le confezioni, le spese di ammissione in temporanea importazione, l'eventuale assicurazione richiesta di cui al paragrafo 1.3, ecc.;
- le eventuali lavorazioni o rilavorazioni che si rendessero necessarie per cause dipendenti dallo stato della merce o da esigenze particolari successivamente intervenute.

1.11 Reclami

Non sono ammessi reclami per vizi apparenti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento dei materiali lavorati, da parte del committente o del terzo a cui siano stati spediti per conto del committente stesso.

Se i materiali sono spediti direttamente all'estero dal preparatore, tintore e finitore, per ordine del committente, il preparatore, tintore e finitore, chiede al committente il controllo della lavorazione eseguita. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire la verifica richiesta, ogni responsabilità del preparatore, tintore e finitore, viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

Il preparatore, tintore e finitore non risponde della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori.

Eventuali vizi o difetti occulti devono essere tempestivamente segnalati al preparatore, tintore e finitore, non oltre l'inizio della lavorazione che ha denunciato l'esistenza del vizio, al fine di dare al medesimo la possibilità di porvi rimedio nel modo più logico ed opportuno e comunque non oltre i sei mesi dalla consegna.

I reclami:

- possono riguardare solo merce per la quale sia stata resa possibile una precisa identificazione;
- non possono riguardare vizi della merce connessi a difetti preesistenti per i quali non sia stato richiesto il controllo da parte del committente;
- non possono riguardare merce che abbia subito lavorazioni o trasformazioni successive, compresi taglio e/o confezione, fatta eccezione per i vizi occulti. Ciò fatta salva la possibilità di richiedere dichiarazione di conformità da parte del committente.

Qualora il reclamo sia ammissibile, la merce dovrà essere esaminata preferibilmente presso il trasformatore, il quale valuterà l'opportunità di procedere a rilavorazioni per consentire la limitazione del danno.

1.12 Indennizzi

Accertata la sua responsabilità, ed esperiti i tentativi necessari di cui all'ultima parte del paragrafo 1.11, il trasformatore dovrà ridurre il corrispettivo della propria lavorazione riconoscendo al committente un bonifico fino al massimo del prezzo della lavorazione stessa.

Fermo restando il bonifico di cui sopra, esclusivamente nel caso in cui le lavorazioni abbiano intaccato in modo sostanziale la resistenza e la consistenza della merce, l'indennizzo sarà proporzionale al deprezzamento subito dalla stessa valutata al suo costo di rimpiazzo.

Nel caso in cui le lavorazioni abbiano reso la merce inadatta rispetto alla sua destinazione finale, così come specificata nella disposizione di lavorazione di cui al paragrafo 1.4, il trasformatore, a condizione che le parti l'abbiano espressamente pattuito per iscritto, dovrà riconoscere al committente, oltre al bonifico della lavorazione, un indennizzo proporzionale al deprezzamento subito dalla stessa merce e, comunque, non superiore a 2/3 (due terzi) del valore della merce prima della lavorazione.

Nell'eventualità in cui mancasse la specifica pattuizione scritta, il trasformatore dovrà riconoscere unicamente l'indennizzo della lavorazione.

E', in ogni caso, facoltà del trasformatore di sostituire la merce danneggiata con altra di uguali caratteristiche.

1.13 Accertamenti tecnici

E' generalizzato per gli accertamenti tecnici anche contenziosi delle caratteristiche merceologiche (finezza e lunghezza fibre, composizione miste, solidità delle tinte, resistenza, titolo, torsione, ecc.) il ricorso all'Istituto di Ricerche e Sperimentazione laniera "O. Rivetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con sede in Biella, al Laboratorio Analisi e Controllo Qualità dell'ITIS Q. Sella di Biella o ad altri laboratori accreditati SINAL sul territorio.

1.14 Pagamenti

I pagamenti si effettuano in ogni caso a domicilio del preparatore, tintore, finitore nei termini fissati. Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto, oltre l'applicazione degli interessi di mora, al tasso bancario del momento, dà facoltà al preparatore, tintore, finitore di sospendere o annullare i contratti in corso, con conseguente diritto ai danni relativi.

Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.

E' tuttavia ammesso il deposito vincolato presso un istituto di credito delle somme scadute, sotto la responsabilità del debitore.

Tale deposito è pregiudiziale alla presa in considerazione dei reclami.

1.15 Garanzie

Per convenzione espressa tutta la merce del committente giacente presso il trasformatore, pur se non disposta e in qualsiasi stato si trovi, nonché gli eventuali impianti per stampa, sono costituiti in pegno a garanzia di ogni credito del trasformatore anche per merce lavorata in precedenza e già resa al committente, con riferimento all'articolo 2784 e seguenti del codice civile in materia di costituzione volontaria di pegno.

b) Usi relativi alla lavorazione di pettinatura, trasformazione, filatura e tessitura di fibre tessili per conto terzi.

Per le lavorazioni di pettinatura risultano i seguenti usi.

1.16 Ricevimento delle merci

Le merci vanno consegnate franco stabilimento della pettinatura, la quale è responsabile solo del numero di balle constatato all'arrivo e non dello stato nel quale le materie prime sono state consegnate dal committente.

1.17 Assicurazione

L'assicurazione contro i rischi ordinari d'incendio delle merci immagazzinate è normalmente a cura della pettinatura.

Sono esclusi versamenti a titolo di danno superiori alle somme ricevute dalle compagnie di assicurazione.

Le spese di eventuali perizie di danni sono a carico del committente.

1.18 Campioni

La pettinatura non è responsabile di eventuali errori nell'invio di campioni, spettando al cliente il controllo se i campioni prelevati corrispondono alla qualità della materia prima inviata per la lavorazione.

Le spese per la campionatura vengono normalmente addebitate al cliente, salvo quelle di invio del solo campione di riferimento.

1.19 Consegne

Le merci vengono tenute nei magazzini a disposizione del legittimo proprietario.

Sono considerate casi di forza maggiore che giustificano ritardi o mancanze nelle consegne, le guerre, le sommosse, gli incendi, le inondazioni, gli scioperi, le serrate, la rottura di macchinari ed ogni altro evento che impedisca o riduca la produzione.

1.20 Magazzinaggio

a) Merci da lavorare: la pettinatura non è responsabile per differenze di peso che si verificano durante la giacenza nei magazzini né della perdita o avaria delle merci immagazzinate, se non nel caso di colpa grave.

Nel caso di merci ritirate allo stato greggio, nonché di merci già cernite e degli scarti, sono fatturate al cliente le spese di conservazione, trasporto, pesatura, imballo, magazzinaggio, assicurazione contro i rischi ordinari, incendio e manipolazioni varie.

b) Prodotti finiti principali: le spese di magazzinaggio e assicurazione di prodotti lavorati, giacenti nei magazzini, sono normalmente fatturate a decorrere dal 7° mese successivo alla data del bollettino di resa o, nel caso di passaggio di proprietà, dal 3° mese successivo alla data del passaggio di proprietà stesso.

c) Sottoprodotti finiti secondari: i prodotti finiti secondati o sottoprodotti di pettinatura (pettinaccia, lappole, eventuali cascami o avanzi pettine, ecc.), devono venire ritirati dal cliente man mano che si producono.

In caso contrario le spese di magazzinaggio ed assicurazione vengono fatturate a decorrere dal 7° mese successivo alla data del bollettino di resa o, nel caso di passaggio di proprietà, dal 3° mese successivo alla data del passaggio di proprietà stesso.

1.21 Cambiamenti di qualità

Gli impegni di lavorazione si intendono assunti per qualità e quantità espressamente stabilite dagli accordi tra le parti. Qualsiasi variazione deve formare oggetto di nuovi specifici accordi.

Le materie prime devono essere adatte al macchinario sul quale vanno lavorate e l'accettazione delle stesse è subordinata all'approvazione della pettinatura.

1.22 Reclami

Ogni contestazione sui prezzi di lavorazione, sui difetti e sulle condizioni generali di lavorazione viene risolta, per quanto possibile, mediante arbitrato.

I reclami devono venire presentati entro il mese successivo all'invio della fattura del lotto contestato ma soprattutto e prima che la merce abbia subito ulteriori trasformazioni.

Il risarcimento per eventuali danni derivanti da difetti di lavorazione non può essere superiore all'ammontare delle spese per la lavorazione del lotto o della parte del lotto contestata.

Non viene garantita l'eliminazione delle fibre provenienti da imballi di qualsiasi natura e la pettinatura non è responsabile per inconvenienti derivanti dalla loro presenza nel prodotto finito.

1.23 Fatturazione e pagamenti

L'invio della fattura viene effettuato unitamente al bollettino di resa.

Il pagamento, in moneta nazionale, va effettuato al ricevimento della fattura e prima del ritiro della merce nel caso di impegni iniziali o occasionali; altrimenti, in caso di impegni continuativi, alla scadenza prevista sulla fattura di lavorazione.

In caso di ritardato pagamento viene applicato un interesse di mora calcolato al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.

I prezzi di lavorazione fatturati sono quelli in vigore all'inizio della lavorazione stessa o determinati tra le parti con apposita conferma scritta.

Le merci trasformate e detenute per conto del committente possono essere trattenute a garanzia del pagamento delle prestazioni effettuate sulle merci stesse.

Le lavorazioni e gli imballi speciali, non previsti dalla tariffa, vengono fatturati secondo accordi preliminari con il cliente.

1.24 Imballi

Le reggette e gli imballi d'origine delle merci da lavorare sono considerati "a perdere" e restano di proprietà della pettinatura salvo intese diverse.

Le tele per l'imballaggio dei prodotti lavorati sono comprese nella tariffa di lavorazione salvo particolari specifiche richieste.

c) Usi nel settore dei servizi di controllo qualità tessuti: regolamento dei rapporti tra produttori/centri di controllo/confezionisti per il controllo dei tessuti

1.25 Procedure di controllo normalmente praticate

Ogni pezza di tessuto sottoposta a controllo deve essere univocamente identificata per numero di articolo, disegno, colore e numero di pezza.

Il controllo è effettuabile in un reparto interno all'azienda (del fornitore o cliente) o in un laboratorio esterno (Centro di controllo) con l'esame visivo della pezza alla specola.

Anche l'articolo visitato dai Centri di controllo deve essere accompagnato sempre dalla sua scheda tecnica e da un adeguato campione di riferimento per poter valutare disegno, colore, mano e aspetto, nonché da qualsiasi documento attestante eventuali accordi cliente-fornitore, in modo che ogni parametro controllato sia congruo con la qualità richiesta alla merce e col suo utilizzo finale.

I confezionisti devono garantire la presenza del proprio Responsabile della qualità materie prime presso i Centri di Controllo per disporre le condizioni di controllo e la definizione delle tolleranze, in relazione ad articoli particolari con caratteristiche inusuali.

La misura di lunghezza pezza alla consegna va verificata ammettendo una incertezza di misura pari a quelle previste dai Capitolati SMI-ATI di riferimento.

Se le pezze hanno le marche sulle due testane, queste devono essere almeno 60 cm all'interno e devono essere conservate.

1.26 Difetti palesi o visibili

L'esame alla specola, comprendente la lunghezza/altezza della pezza e i suoi difetti palesi, deve essere effettuato nei tempi concordati con segnalazione, numerazione e identificazione immediata dei difetti secondo l'anagrafica dei difetti accettata dalle parti.

Le modalità di segnalazione dei difetti palesi devono essere preventivamente concordate tra le parti e devono permettere eventuali correzioni o rifiniture possibili in uno stadio successivo.

Non possono essere considerate oggetto di bonifico le caratteristiche intrinseche del tessuto specificate nella scheda tecnica e valutate in base alle pezze tipo.

1.27 Anagrafica dei difetti palesi

Ogni pezza di tessuto, risultata positiva ad un precontrollo, propedeutico alla visita su specola per: altezza, colore/disegno/variante, mano e aspetto conformi alla pezza campione e/o alla sua scheda identificativa, viene sottoposto alla specola segnalando i difetti secondo le seguenti terminologie, suddivise in 19 gruppi comprendenti i diversi difetti (utilizzati nella loro totalità per i tessuti ortogonali mentre per i tessuti maglia circolare – jersey tranne le codifiche 5/6/8):

1 - MACCHIE E SPORCHI

1.T Tessitura

Filo sporco

Macchia

Trama sporca

1.U Tintura

Macchie di colore

- Macchie di sporco
- 1.S Stampa**
 - Macchie di stampa
 - Perdite di quadro o cilindro
 - Spruzzi colore
- 1.F Finissaggio**
 - Macchie acqua/condensa
 - Macchie appretto
 - Macchia di grasso/sporco

2 - IMPURITA'

- 2.T Tessitura**
 - Fibra diversa
 - Guscetta

3 - BUCHI

- 3.T Tessitura**
 - Buco
 - Cavatura
 - Gabbia
- 3.U Tintura**
 - Buchi – strappi tintoria
- 3.S Stampa**
 - Buchi – strappi stamperia
- 3.F Finissaggio**
 - Strappi/buchi

4 - NODI

- 4.T Tessitura**
 - Asola
 - Nodo di trama
 - Nodo d'ordito
 - Stoppolone
 - Tacco

5 - TRAMA DIFETTOSA/BARRATURE TESSITURA

- 5.T Tessitura**
 - Elastan rotta/non spiralata
 - Trama fine
 - Trama grossa
 - Trama lucida
 - Trama mancante
 - Trama molle
 - Trama rientrante
 - Trama rotta
 - Trama tesa
 - Trama volante

Chiarella
Chiarella mano
Piede fallito
Rapporto disegno sbagliato
Riduzione sbagliata
Strabattura
Tapparella
Trama doppia

6 - FILI DI ORDITO DIFETTOSI/RIGATURE TESSITURA

6.T Tessitura

Filo arricciato
Filo doppio
Filo fine
Filo grosso
Filo mancante
Filo molle
Filo rotto
Filo teso
Elastan non spiralata
Passatura o rimettaggio sbagliata
Portata lenta
Portata tesa
Riga pettine
Riga pressa pezza
Riga tempiale
Tenuta
Torsione sbagliata

7 - RIGATURE/BARRATURE DI COLORE

7.T Tessitura

Lotto diverso

7.U Tintura

Rigatura tintoria
Barratura/fascia di colore

7.S Stampa

Rigatura di racla

8 - DIFETTI DELLE CIMOSSE

8.T Tessitura

Cimossa lenta o ondulata
Cimossa ripiegata
Cimossa strappata
Cimossa tesa
Giro inglese non legato
Giro inglese tirato

8.F Finissaggio
Spillatura o pinzatura irregolare

9 - PIEGHE FISSATE

9.T Tessitura
Piega

9.U Tintura
Cordature/bastonatura
Piega fissata di tintoria e purga

9.F Finissaggio
Pieghes finissaggio

10 - ABRASIONI/SPOSTATURE

10.T Tessitura
Filo pestato
Filo spelato
Sgranatura
Spostatura in ordito

10.U Tintura
Brinatura
Spelature di tintura

10.F Finissaggio
Spostature

11 - DIFETTI DI COLORE IN TINTURA

11.T Tessitura
Colore errato del filo tinto

11.U Tintura
Alone/scoloritura/serratura
Bicolore
Cambio tono
Differenza di colore centro/cimossa
Differenza di colore testa/coda
Malunito
Zampe di gallina

11.S Stampa
Colore fondo non conforme

12 - STAMPA MANCANTE

12.S Corrosione irregolare
Decorazione difettosa
Riserva di stampa
Stampa magra
Stampa mancante

13 - STAMPA ECCELENTE

- 13.S** Repliche stampa
Sbavatura (sfregature di colore)
Stampa grassa

14 - DIFETTO STAMPA A RAPPORTO

- 14.S** Appoggiatura/attaccature di quadro
Motivo sbagliato a rapporto
Disegno non conforme

15 - STAMPA NON UNIFORME

- 15.S** Centro cimosa stampa
Fondo influenzato
Fuori rapporto/luci bianche
Stampa irregolare
Stampa malunita
Testa coda stampa
Stampa tessuto a rovescio

16 - DIFETTI VARI DI ASPETTO E MANO

- 16.T Tessitura**
Armatura sbagliata
Grana di riso
Testurizzazione difettosa
- 16.U Tintura**
Bronzatura
Creponatura irregolare
- 16.F Finissaggio**
Aspetto non conforme
Cimatura irregolare
Effetto moire
Elettrostaticità
Fermata rameuse
Mano non conforme
Odore/puzza

17 - TRAMA STORTA

- 17.S Stampa**
Scarto angolare di stampa (stampa su trama storta)
- 17.F Finissaggio**
Trama storta

18 - ALTEZZA NON CONFORME

- 18.T Tessitura**
Altezza non conforme
- 18.S Stampa**
Cimosa non stampata

18.F Finissaggio

Altezza irregolare

Altezza utile insufficiente

19 - TAGLIO O CUCITURA

Taglio o cucitura

**d) Usi nel settore dei servizi di lavanderia,
stireria e tintoria di abiti, indumenti personali e biancheria
lavatura e pulitura a secco ed a umido
tintura di abiti ed indumenti.**

LAVORAZIONE PER CONTO DI COMMITTENTI PRIVATI

1.28 Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione

La Tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di consegna.

1.29 Responsabilità della ditta

La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte.

La lavorazione è eseguita sempre a rischio e pericolo del cliente.

La ditta non risponde circa l'esito della lavorazione e la conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, ecc.. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione; nè per il deterioramento delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

La ditta può sempre recedere dal contratto se da migliore esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

La ditta non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui al paragrafo 1.28 salvo che il committente comunichi tempestivamente di avere subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

1.30 Riuscita delle operazioni

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere, il più possibile, il colore desiderato dal committente ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiederne una seconda tintura, in colore più scuro e diverso da quello di prima operazione.

Nelle commissioni di lavatura e pulitura a secco ed a umido di abiti ed indumenti se il risultato della prima operazione non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda operazione senza aggravio del prezzo originariamente pattuito.

1.31 Tolleranze nei termini della riconsegna

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della ditta, di un periodo pari al termine originariamente indicato.

1.32 Termini per il ritiro

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 180 giorni da quello indicato per la riconsegna; se ciò non avviene la tintoria non è più tenuta alla riconsegna e può considerare tali capi come cose abbandonate ed appropriarsene ex art. 923 C.C..

Trascorso il termine di cui sopra, la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione e nella custodia.

1.33 Verifica degli oggetti

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della consegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre i due giorni lavorativi successivi alla riconsegna suddetta ed il reclamo non esonera dal pagamento degli oggetti.

1.34 Smarrimento degli oggetti

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato, ai sensi del paragrafo 1.30, non si considera smarrito prima del sessantesimo giorno della scadenza di tale termine e dalla richiesta presentata dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

LAVATURA DI BIANCHERIA

1.35 Ritiro e consegna

Per le consegne di una certa entità, effettuati da alberghi, convitti, ecc. il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta firmata in segno di ricevuta.

1.36 Responsabilità della ditta

La ditta deve eseguire la lavatura a regola d'arte.

1.37 Reclami

Se il committente esegue la verifica dei capi all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

1.38 Responsabilità e risarcimento danni

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale degli oggetti nella misura del 100% del valore del capo considerato come nuovo.

La ditta ha il diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

2° CAPITOLO

USI MARITTIMI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

3° CAPITOLO

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

4° CAPITOLO

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

5° CAPITOLO

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

6° CAPITOLO

USI NELL'INFORMATICA

**Acquisto di apparecchiature e servizi a corredo - Acquisto di software e servizi a corredo -
Acquisto di servizi - Internet Providers - Servizi on-demand - Marketing via e-mail**

a) Acquisto di apparecchiature e servizi a corredo

I. – USI NELLA VENDITA DI APPARECCHIATURE HARDWARE

6.1 Licenze software

Nei contratti di vendita di apparecchiature hardware, esclusi i server, la licenza del sistema operativo è inclusa nel prezzo delle apparecchiature acquistate (se incluso nella specifica del prodotto).

II. – USI NEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE HARDWARE

6.2 Consegna delle apparecchiature noleggiate

La consegna delle apparecchiature noleggiate è fatta presso la sede del cliente.

6.3 Canone di noleggio

Il canone di noleggio è comprensivo dell'uso delle apparecchiature noleggiate, della manualistica tecnica d'uso, dell'attestazione di conformità alle norme disciplinanti i componenti e delle modalità d'impiego delle apparecchiature medesime, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Esso comprende, inoltre, ogni onere relativo all'imballaggio, al trasporto e alla consegna della merce.

III. – USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE

6.4 Verifica delle apparecchiature

Nei contratti di manutenzione hardware è d'uso una verifica, all'inizio del periodo contrattuale, del corretto funzionamento delle apparecchiature, che saranno oggetto della prestazione di manutenzione.

6.5 Corrispettivo

Nei contratti di manutenzione hardware il corrispettivo è stabilito forfetariamente ed è corrisposto attraverso un canone periodico.

6.6 Spese di trasferta

Gli interventi tecnici dell'impresa informatica prestati presso il cliente sono inclusi nel corrispettivo stabilito per la manutenzione escluse le spese vive di trasferta.

6.7 Canone della manutenzione hardware

Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di manutenzione resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa informatica. Le prestazioni di manutenzione da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

b) Acquisto di software e servizi a corredo

I. – USI NELL'ACQUISTO DI SOFTWARE

6.8 Nozione

La cessione del programma per elaboratore dal produttore e/o licenziatario e/o distributore all'utente finale trasferisce, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo il programma stesso e la relativa documentazione di utilizzo fornita dal cedente.

Detta cessione non comporta il trasferimento del diritto di proprietà sul programma.

6.9 Garanzia e responsabilità del cedente

Il cedente garantisce per un tempo determinato che il programma sia in grado di eseguire le operazioni previste e descritte nelle istruzioni tecniche relative ai singoli prodotti; e garantisce altresì che il supporto sia esente da vizi o difetti di fabbricazione.

Qualsiasi eventuale verifica è effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dal cedente.

La garanzia è prestata solo per il programma originale e non modificato ed è peraltro condizionata al corretto funzionamento ed uso dell'elaboratore nel suo insieme, comprensivo dei software di base e applicativi, senza tenere conto di eventuali collegamenti con altre apparecchiature.

Qualora i tecnici del cedente accertino vizi o difetti di fabbricazione del programma il cedente è tenuto a sua scelta alla loro eliminazione e/o correzione, alla sostituzione del programma e/o del supporto.

In tal caso il cedente non risponde di danni a qualunque titolo connessi ad un uso improprio del programma.

In caso di cessazione del contratto l'utente deve essere posto in grado di recuperare i dati precedenti.

6.10 Obblighi dell'utente finale

L'utente finale è tenuto a verificare preventivamente, secondo le istruzioni di uso, l'idoneità del programma ad ottenere i risultati dallo stesso voluti, nonché la sua corretta installazione ed uso.

L'utente finale non può concedere in sublicenza il programma per elaboratore.

L'utente finale non può rimuovere ovvero alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie; egli può soltanto duplicare, in tutto od in parte, il programma su un altro supporto, al fine di ottenere una copia di riserva, a scopo di sicurezza ovvero allorché la riproduzione costituisca una fase essenziale per l'utilizzazione del programma in un determinato elaboratore ai sensi di Legge.

L'utente finale è tenuto altresì a mantenere segreto il controllo del programma, a non modificarlo, né ad incorporarlo, in tutto od in parte, in altri programmi.

II. – USI NEL CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

6.11 Individuazione delle specifiche tecniche e funzionali

Tra le prestazioni cui si obbliga l'impresa informatica è inclusa quella di supportare il cliente nell'individuazione delle specifiche tecniche e funzionali.

6.12 Verifica del raggiungimento del risultato richiesto

Nei contratti di sviluppo software l'impresa informatica è tenuta a produrre il risultato concordato con il committente e a dimostrare la conformità del software sviluppato alle specifiche tecniche e funzionali tramite procedure di testing condotte da terzi o dal cliente stesso. I parametri e le modalità attraverso i quali viene effettuata la verifica sono concordati tra le parti.

6.13 Consegna dei manuali operativi

Nei contratti di sviluppo software è uso prevedere, dietro specifica del preventivo, a carico dell'impresa informatica l'obbligo di consegnare al committente i manuali operativi e la documentazione esplicativa relativi al software.

III. – USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE

6.14 Definizione di contratto di assistenza software

Si denomina contratto di assistenza quello con il quale l'impresa informatica, dietro pagamento di un corrispettivo, a forfait di periodo o ad unità di tempo, mette a disposizione del cliente le conoscenze, la professionalità e il tempo dei suoi tecnici per il supporto all'uso ottimale di determinati software. Può essere convenuto che il servizio sia prestato per via telefonica, informatica o tramite corrispondenza oppure mediante intervento presso il cliente.

6.15 Definizione di contratto di manutenzione o aggiornamento software

Si denomina contratto di manutenzione o aggiornamento software quello con il quale l'impresa informatica si obbliga a rendere disponibili al cliente, dietro pagamento di un corrispettivo, gli eventuali aggiornamenti – non implicanti la trasformazione del software – dei programmi, nonché a prestare il servizio di correzione di errori o malfunzionamenti (“bugs”) presenti nei programmi.

Le attività di corredo alla versione aggiornata del software (installazione, addestramento) non sono comprese nel contratto di manutenzione, ma sono specificate a parte o comprese nel contratto di assistenza software.

6.16 Corrispettivo

Nei contratti di assistenza e manutenzione o aggiornamento software il corrispettivo delle prestazioni effettuate dall'impresa informatica è costituito da un canone periodico.

6.17 Canone di assistenza software

Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di assistenza resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa software. Le prestazioni di assistenza da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

6.18 Tempi di intervento

Normalmente gli interventi di assistenza sono eseguiti nell'arco di 48 ore.

IV. – USI NEL CONTRATTO DI CONSULENZA DEL SOFTWARE

6.19 Corrispettivo

Nel contratto di consulenza del software il corrispettivo è stabilito attraverso il riferimento ad una tariffa oraria giornaliera. A parte, viene corrisposto il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta per la prestazione del servizio.

c) Acquisto di servizi

6.20 Definizione corrispettivo

I servizi di manutenzione hardware e software al di fuori di contratti appositamente dedicati sono considerati a corrispettivo orario consuntivo.

6.21 Obblighi del tecnico

E' compito del tecnico fornitore segnalare le presunte cause delle anomalie e le fasi, oltre a natura e stima della durata, delle attività necessarie per la rimozione delle anomalie riscontrate.

Il cliente a seguito della stima espressa può aderire o meno al contratto anche formulato in modo informale.

In corso d'opera il tecnico è tenuto (ove possibile) a segnalare tempestivamente eventuali nuovi inconvenienti emergenti che richiedano un costo significativamente rilevante rispetto alla stima iniziale (superiore al 25% dell'intero intervento).

6.22 Obblighi del cliente

Il cliente che rinuncia all'intervento, in toto o in parte, è tenuto a riconoscere un corrispettivo a forfait (diritto di chiamata) e/o il corrispettivo ad orario per l'intervento già effettuato.

d) Internet Providers

6.23 Definizione

Il contratto di fornitura di servizi Internet è il contratto col quale una parte, il *provider*, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

6.24 Forma

Il contratto viene concluso anche *on-line*.

6.25 Durata

Il contratto ha in genere la durata di un anno.

6.26 Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate *netiquette*. Il cliente, identificato da un codice (*username*) e da una parola chiave (*password*), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al *provider*.

E' prevista l'esistenza del registro dei collegamenti (*log*) tenuto dal *provider* ai soli fini di gestione del servizio.

6.27 Prestazioni ed obblighi del provider

Il *provider* si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi Internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni, previo preavviso.

Il *provider* custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (*password*) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il *provider* compila e custodisce il registro dei collegamenti (*log*) e su di esso mantiene la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni da parte delle autorità autorizzate per legge, il *provider* è tenuto a fornirle.

6.28 Responsabilità del cliente

Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

6.29 Responsabilità del provider

Il *provider* garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, salvo nei casi di:

- forza maggiore o caso fortuito;
- manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;

- errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente o di terzi;
- malfunzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

6.30 Utilizzo dell'abbonamento

L'abbonamento deriva dal perfezionamento del contratto e dalla fornitura dei dati anagrafici del cliente.

L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento.

I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso.

I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente.

Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

6.31 Termini di pagamento

Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

6.32 Riservatezza

Il *provider* tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto.

I dati trattati dal *provider*, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità per legge autorizzate.

e) Servizi on-demand

6.33 Definizione

E' il caso in cui un utente riceve dei servizi, generalmente via Internet, utilizzando sistemi hardware e/o software messi a disposizione dal fornitore stesso (*cedente*) o da terze parti (*Internet Services Providers*).

6.34 Forma

Il contratto viene concluso anche on-line.

6.35 Canone

Il canone di aggiornamento dei servizi, se esplicitamente previsto nella fornitura o se necessario all'adeguamento alle norme legislative del solo servizio fornito, è compreso nel canone di utilizzo.

Tutte le attività accessorie all'utilizzo del programma (es. formazione, avviamento, attivazione del servizio, start-up, ecc.) normalmente sono escluse dal contratto di utilizzo.

6.36 Durata

Il contratto è riferito ad un periodo (normalmente un'annualità) e non ha limitazioni di uso all'interno del periodo.

6.37 Corrispettivo

Tutte le richieste non dovute per adeguamento di legge o per rimozione di anomalie, sono fornite dietro corrispettivo.

6.38 Garanzia e responsabilità del cedente

Il cedente garantisce per un tempo determinato che il servizio sia in grado di eseguire le operazioni previste e descritte nelle istruzioni tecniche relative ai singoli prodotti.

Qualsiasi eventuale verifica è effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dal cedente.

Qualora i tecnici del cedente accertino vizi nel servizio, il cedente è tenuto esclusivamente a sua scelta alla loro eliminazione e/o correzione, e/o alla sostituzione del supporto.

In tal caso il cedente non risponde di danni conseguenti all'uso improprio del servizio.

6.39 Obblighi e responsabilità del cliente

Il cliente custodisce la propria password nella massima riservatezza e si fa obbligo di non divulgarla a terzi.

Il fornitore del servizio non è responsabile in caso di furto, smarrimento o perdita della Password.

Poiché il servizio on-demand risiede su una infrastruttura condivisa, il cliente potrà essere ritenuto responsabile dei danni o dei malfunzionamenti subiti dall'infrastruttura causati da incuria o per l'utilizzo al di fuori dei termini di fornitura concordati.

6.40 Responsabilità del *provider*

Il *provider* garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, salvo nei casi di:

- forza maggiore o caso fortuito;
- manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
- errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente o di terzi;
- malfunzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

f) Marketing via e-mail

6.41 Definizione

Il marketing via e-mail è una pratica commerciale che consiste nell'inviare via mail, anche tramite servizi forniti da terzi, annunci pubblicitari ad utenti che abbiano compiuto la procedura di registrazione.

La procedura di registrazione, per essere valida, deve fornire all'utente che si registra le seguenti informazioni:

- nome e coordinate fiscali della società che detiene le mail;
- nome del dominio o dei domini dai quali verrà spedita la mail;
- tipo di mail che il cliente andrà a ricevere (pubblicitarie, con link a siti di commercio elettronico, con promozioni e listini prezzi);
- possibilità di ricevere promozioni di altri siti o prodotti presentati dalla società che invia le mail. In questo caso, la società fa sottoscrivere al cliente una clausola a parte rispetto alle normali clausole di sottoscrizione.

L'utente che invia le mail, anche usufruendo del servizio di invio messo a disposizione da terzi, è direttamente responsabile dei contenuti inviati e di ogni abuso commesso tramite l'invio.

7° CAPITOLO
USI NELLA PUBBLICITA'

7.1 Definizione

Con il termine Pubblicità, si intende quella forma di comunicazione a pagamento, diffusa su iniziativa di operatori economici, che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all'utilizzo di servizi.

7.2 Natura giuridica del rapporto cliente/pubblicitario

Il rapporto di pubblicità fra cliente e pubblicitario, assume la duplice natura di appalto per la realizzazione della strategia e delle sue svariate forme di comunicazione, oppure di mandato senza rappresentanza per l'acquisizione di spazi pubblicitari presso i mezzi di comunicazione, sia nel caso più frequente che il pubblicitario si obblighi direttamente nei confronti del cliente a realizzare il messaggio, sia nell'ipotesi meno frequente che il pubblicitario (figura del venditore pubblicitario) faccia da intermediario sia per la realizzazione della strategia di comunicazione pubblicitaria che per l'acquisizione di spazi pubblicitari presso i mezzi di comunicazione.

7.3 Codice di autodisciplina pubblicitaria

E' uso far riferimento al codice di autodisciplina pubblicitaria emanato dall'IAP Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria fin dal 1966.¹

7.4 Contratto per la realizzazione di opere pubblicitarie

Tutto il materiale, elaborazioni strategiche, creative ed esecutive, necessarie all'azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento dell'agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, che lo ha ideato. Quanto corrisposto all'utente, infatti, remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti, non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali. Qualora l'utente intenda utilizzare tale materiale, anche parzialmente, anche dopo lo scioglimento del rapporto per qualsiasi impiego, dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo tra le parti.

Sono prestazioni dell'agenzia l'analisi preliminare del mercato e del prodotto, l'ideazione e la progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi), la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi, le trattative con i fornitori per l'acquisto di quanto necessario per la realizzazione della pubblicità, le trattative con i mezzi per l'acquisto di spazi pubblicitari e per la realizzazione della diffusione, il controllo dell'esecuzione della pubblicità e delle fatturazioni dei mezzi e fornitori, ed ogni altra prestazione pubblicitaria. Tutti gli aspetti di ideazione e programmazione delle campagne (testi, bozzetti, illustrazioni, fotografie, piani mezzi e preventivi di costo) dovranno essere preventivamente approvati dall'utente prima di entrare nella fase produttiva o

¹ Questo codice ha lo scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, sia realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore, quindi assicura che la pubblicità sia onesta, veritiera e corretta. Il codice definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole esprimendo il costume cui deve uniformarsi l'attività pubblicitaria, costituisce la base normativa per l'autodisciplina pubblicitaria. Questa è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo accettano direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità.

esecutiva, inoltre l'utente potrà apportare variazioni successive, quantitative, qualitative e temporali, ma tutti i relativi costi saranno a suo carico.

Il compenso è stipulato tra le parti in forma scritta con l'obbligo da parte dell'agenzia di specificare le prestazioni rientranti nel compenso, dell'investimento pubblicitario netto, corrispondente in genere al ristorno di agenzia riconosciuto dai mezzi di comunicazione più importanti. Si rilevano 3 tipi di remunerazione:

- a) a importo fisso - si pattuisce un compenso fisso che prevede voci separate e compensi separati per creatività, esecuzione e spese vive, facendo riferimento a tariffari di associazioni nazionali;
- b) a compenso periodico - i servizi del professionista pubblicitario sono retribuiti in modo forfetario su base mensile, trimestrale o altro, indipendentemente dall'importanza e dalle caratteristiche esatte delle prestazioni fornite;
- c) a percentuale - sul parametro concordato tra le parti (la percentuale di riferimento è del 15%).

Ci possono essere compensi aggiuntivi per prestazioni tecniche e specialistiche strettamente inerenti all'approntamento dei materiali che l'utente remunera a parte; sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.

In costanza di rapporto, l'agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente analoghi incarichi in favore di prodotti e servizi concorrenti diretti. Presso i committenti privati sono indette gare fra più agenzie allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad invito, è fissato un rimborso spese per i partecipanti. In ogni caso i materiali sono restituiti in buone condizioni ai partecipanti appena il committente abbia fatto la sua scelta. L'agenzia o il professionista pubblicitario può incaricare un collaboratore esterno o "Free lance" di fornire prestazioni per uso proprio ovvero in relazione ad un incarico ricevuto da un utente. Quest'ultimo resta estraneo da tale rapporto, dovendosi intendere che il committente è a tutti gli effetti l'agenzia o il professionista pubblicitario.

Modifiche richieste dall'utente sul lavoro già approvato dall'agenzia o dal professionista pubblicitario, sono dal collaboratore fatturate a parte.

La remunerazione può essere a preventivo, cioè il collaboratore esterno indica una cifra pattuita, che può subire variazioni a consuntivo, oppure a tempo, dove si pattuisce un compenso a ora o a giornata.

7.5 Contratto per la realizzazione di messaggi pubblicitari radiofonici, televisivi, cinematografici e new media

Le prestazioni principali sono l'organizzazione della produzione, la realizzazione dei film o spot pubblicitari ed altro, gli adempimenti tecnici, legali e amministrativi per la programmazione e la diffusione del messaggio pubblicitario. L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa, l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti. Il soggetto e la sceneggiatura sono forniti alla casa di produzione dal committente o tramite la sua agenzia.

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei film o spot senza limite di tempo. La produzione restituisce, a lavoro ultimato, i negativi e i supporti originali (master) dei film o spot.

7.6 Contratto per le prestazioni dei modelli o degli interpreti

Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo, a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione, il

fornitore si obbliga a procurare idonee garanzie in forma scritta per l'uso delle opere creative utilizzate nel messaggio pubblicitario, soprattutto nel caso di presenza di modelli o altri soggetti. Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti. Il committente può risolvere il rapporto ove, per qualsiasi motivo anche non dipendente da fatto o colpa del modello o interprete, l'immagine, se rilevante, si deteriorasse.

7.7 Contratto di concessione pubblicitaria

Con il contratto di concessione pubblicitaria, i media incaricano le concessionarie di gestire, in esclusiva, i loro spazi pubblicitari.

Sono prestazioni della concessionaria la ricerca clienti, la stesura dei contratti, la gestione dei materiali, e in alcuni casi, la preparazione degli stessi, la cura del portafoglio clienti, la fatturazione, l'incasso e il recupero crediti.

L'editore può rifiutare pubblicità giudicata negativa all'immagine o all'indirizzo della testata. La concessionaria gestisce l'inserzione pubblicitaria e trattiene per sé una percentuale concordata con l'editore, il quale fattura alla concessionaria le percentuali dopo che la stessa, previo un report periodico, ha inviato con cadenza determinata le competenze relative all'esercizio.

L'editore risponde per la propria percentuale, per i clienti morosi passati a perdita o a pratica legale.

Le agenzie contattano le concessionarie prima di preparare il piano media, e a loro è riconosciuto uno sconto in fattura del 15%, quale diritto di agenzia.

7.8 Internet e i banner pubblicitari

I siti che offrono la possibilità di ospitare campagne di banner o altri spazi utilizzano 3 metodi per stabilire il prezzo: costo fisso, costo a passaggio e costo per visita.

Per costo fisso si intende che il sito richiede il pagamento di una cifra per il periodo di tempo per il quale si intende mostrare il banner. Per costo a passaggio il sito richiede il pagamento di una certa cifra ogni volta che il banner è mostrato (indipendentemente dal fatto che l'utente visiti il sito). Per costo per visita il sito che ospita la campagna richiede il pagamento di una certa somma ogni volta che l'utente raggiunga il sito tramite banner.

7.9 Terminologia

Account director: la figura che in un'agenzia ha la responsabilità del servizio clienti.

Account executive: funzionario di un'agenzia di pubblicità che ha il compito di curare i rapporti con il cliente, di interpretarne le esigenze e di trasmetterle correttamente all'interno dell'agenzia affinché, il reparto creativo produca messaggi conformi agli obiettivi di comunicazione voluti.

Advertising manager: il manager che in azienda gestisce la pubblicità e tiene i rapporti con l'agenzia.

Advertising media: i mezzi di comunicazione classici della pubblicità (stampa, televisione, radio, affissioni, cinema).

Affissione: mezzo pubblicitario esterno, come manifesti, poster e cartelli in spazi esterni a loro riservati.

Analisi del consumatore: studia le caratteristiche del consumatore secondo diversi parametri sociodemografici (sesso, area di residenza, professione, reddito) e psicologici (gerarchia dei valori, stile di vita, caratteristiche della personalità, ecc.).

Art: chi nel settore creativo di un'agenzia studia la creazione della parte visiva di un annuncio.

Audience: gruppo di persone raggiunte da un mezzo pubblicitario in un determinato periodo di tempo.

Banner: i banner sono messaggi pubblicitari che compaiono nelle pagine web. Il banner non vende un servizio o un prodotto, piuttosto consente alle persone interessate di raggiungere un sito, ove la proposta di vendita potrà avvenire in maniera più dettagliata.

Below the line: forme di comunicazione diverse della pubblicità. Le principali sono: direct marketing, promozioni, sponsorizzazioni e pubbliche relazioni.

Benefit: vantaggio, beneficio. E' usato sia per identificare i vantaggi da proporre al consumatore, sia per indicare i vantaggi ottenuti od ottenibili dall'impresa mediante un'azione di marketing.

Billing: valore totale degli stanziamenti pubblicitari assegnati in un anno ad un'agenzia.

Blind test: test in cui diversi prodotti vengono presentati in forma anonima, cioè senza marca, ad un gruppo di potenziali consumatori che sono chiamati a esprimere le loro preferenze. Serve a valutare la capacità del consumatore di distinguere le caratteristiche proprie del prodotto senza essere influenzato dalla notorietà della marca.

Body copy: la parte scritta di un annuncio pubblicitario in cui sono descritte le caratteristiche dell'azienda e/o del prodotto presentato.

Bozzetto: schizzo di un annuncio pubblicitario, sul quale compaiono, oltre le figure, gli ingombri del testo e, in genere, l'headline. Viene chiamato anche "rough".

Brain storming: metodo decisionale consistente in sessioni intensive di dibattito volte a stimolare proposte e a identificare la soluzione migliore. Le regole generali di una seduta di brain storming sono: esclusione di ogni giudizio critico; accettazione di ogni forma di proposta; produzione di un gran numero di idee; sintesi delle idee espresse.

Brand: marca.

Brand awareness: capacità dei consumatori di riconoscere un marchio e di associarlo correttamente a un prodotto, a una linea di prodotti o a un'impresa.

Brief: documento che riassume gli obiettivi di una campagna pubblicitaria o di una ricerca di marketing, le caratteristiche del mercato potenziale ed eventualmente altre informazioni ritenute necessarie per definire in termini più precisi un'iniziativa.

Brochure: breve opuscolo pubblicitario, caratterizzato spesso da una rilegatura di prestigio.

Budget: bilancio di previsione; stima delle entrate e delle spese relative ad un periodo di esercizio o ad un esercizio intero. In esso sono indicati anche gli obiettivi da raggiungere. Nella comunicazione, oggi, con questo termine si intende semplicemente l'ammontare della spesa di una campagna pubblicitaria.

Business to business: attività aziendale (in genere di comunicazione) rivolta a un'altra impresa e non al consumatore finale.

Campagna di vendita: specifica azione di vendita condotta secondo un programma che sviluppa uno sforzo più intenso su un prodotto, su una zona del mercato o su un segmento di clientela.

Campione statistico: data una popolazione di unità, è una sua parte rappresentativa. Tre sono i tipi di campione più utilizzati: casuale, stratificato e per quote. Il campione casuale è un campione statistico i cui elementi sono scelti in modo casuale. Il campione stratificato è invece un campione statistico estratto suddividendo l'universo in strati, cioè in sottogruppi omogenei quanto a caratteristiche prescelte. Il campione per quote, infine, viene formato fissando soltanto il numero di elementi e lasciando libero l'intervistato di scegliere le persone da intervistare purché, esse rispondano a determinate caratteristiche (livello di istruzione, sesso e così via) rispetto alle quali sono state fissate le quote.

Case history: spiegazione di un fatto, azione, fenomeno attraverso un esempio concreto; molto utilizzato nei corsi di formazione, soprattutto in quelli di marketing, per completare, anche attraverso un dibattito tra i partecipanti, l'acquisizione di concetti teorici.

Ciclo di vita del prodotto: descrive, basandosi sull'andamento delle vendite nel tempo, il passaggio di un prodotto attraverso quattro stadi successivi: introduzione, sviluppo, maturità, declino che corrispondono ad altrettante tipiche situazioni della domanda.

Claim: promessa principale fatta al consumatore in campagna di comunicazione.

Comunicazione aziendale: nel marketing è l'insieme di tutti gli strumenti con cui l'azienda si presenta nel mercato; per esempio pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, packaging, sponsorizzazioni e direct marketing.

Commercial: comunicato pubblicitario televisivo.

Copy: parte di testo di un messaggio pubblicitario.

Copywriter: chi nell'agenzia ha il compito di ideare i testi pubblicitari. Svolge la sua attività creativa in stretto collegamento con l'art director.

Coupon: tagliando di un annuncio pubblicitario o promozionale che il consumatore compila e spedisce per ottenere informazioni, per fare un ordine o per ricevere in prova il prodotto. Buono sconto o buono-acquisto che dà diritto ad ottenere una riduzione di prezzo su un prodotto o un omaggio dietro presentazione dello stesso al dettagliante.

Depliant: pieghevole, foglio pubblicitario a più facciate.

Direct mail: invio postale di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.

Dry test: test tipico del direct marketing. E' la proposta di vendita fatta al cliente potenziale senza avere ancora realizzato il bene reclamizzato. Il test consente di scegliere il messaggio più efficace e di ottimizzare le dimensioni della campagna di mailing prima di correre i rischi insiti nella produzione del prodotto.

Fee: parcella forfetaria data in pagamento alle prestazioni di un'agenzia pubblicitaria o di un consulente.

Follow up: seguito di una campagna pubblicitaria che mette in evidenza nuovi aspetti della comunicazione rafforzandola. Può essere usato per qualsiasi azione di marketing che ne rafforza una precedente.

Franchising: formula distributiva in cui il titolare di un marchio, ne concede lo sfruttamento a un dettagliante all'interno di un contratto. In particolare l'azienda cede, in cambio del pagamento di un compenso (di norma definito come percentuale sul fatturato), il proprio marchio, i prodotti e più in generale il proprio know how commerciale. Di norma il dettagliante non può inserire nel proprio assortimento prodotti di altre ditte se non dietro autorizzazione scritta del partner contro il pagamento di un compenso.

Free lance: professionista pubblicitario autonomo che collabora con l'agenzia o direttamente con il cliente senza continuità, di volta in volta.

Headline: in un annuncio pubblicitario è la parte del testo che apre il messaggio e che viene messa in risalto, usando tra l'altro caratteri di stampa più grandi (e di solito in maiuscolo) per attirare l'attenzione. Solitamente sintetizza il tema della comunicazione o della campagna. Questo termine viene ora utilizzato al posto di slogan, parola non amata dai pubblicitari.

Jingle: canzoncina che accompagna un testo pubblicitario in annunci televisivi, cinematografici e radiofonici.

Immagine: sintesi delle opinioni che il pubblico ha di un'impresa e dei suoi prodotti. Deriva da un processo di sedimentazione delle relazioni fra pubblico e impresa. Molti sono i fattori che intervengono nell'affermare l'immagine: la qualità dei prodotti/servizi, la pubblicità, la tipologia distributiva, il giudizio espresso dagli opinion leader, l'informazione dei mass-media e altri ancora. L'immagine ha significativi effetti sul comportamento del consumatore ed è caratterizzata da una certa inerzia al cambiamento per cui, se un'impresa riesce ad ottenere una buona immagine, ha acquisito un patrimonio di credibilità duraturo nel tempo.

Indagine: esplorazione di un aggregato di persone, che avviene mediante tecniche statistiche di tipo campionario. Se oggetto dell'esplorazione è un mercato, si parla di ricerca di mercato; se viceversa si esplora l'opinione della gente su fonti di rilevanza politica o morale, si ha la ricerca di opinione pubblica o sondaggio d'opinione.

Layout: disposizione appropriata degli elementi che compongono un annuncio pubblicitario: figure, headline, body copy. Consente di visualizzare il messaggio prima di passare all'esecutivo. Indica anche la disposizione degli scaffali in un punto vendita.

Mailing: invio per corrispondenza al recapito del cliente potenziale di una proposta di vendita o di materiale promozionale. Gli elementi di un mailing sono: la busta, il depliant illustrativo, la lettera che descrive il prodotto e invita il lettore a fare l'ordine e, infine, la cartolina d'ordine.

Mailing list: elenco di nominativi di persone fisiche o società cui recapitare per posta materiale promozionale o una proposta di vendita.

Mailing shot: singola azione di invii in una campagna di vendite per corrispondenza.

Marca: nome, disegno, segno grafico che identifica un prodotto o una linea di prodotti o un'impresa. Per il marketing la marca è un mezzo di differenziazione del prodotto avente lo scopo di simboleggiare in modo sintetico e continuativo l'immagine del prodotto presso il consumatore e i clienti. La marca costituisce il presupposto per una politica di differenziazione per le sue capacità di evocare univocamente le qualità reali del prodotto e i valori psicologici a esso assegnati dal consumatore. Nel caso di marche con notorietà universale e permanente, le cosiddette grandi marche, questa capacità di sintesi diventa un valore autonomo che va al di là del prodotto e dell'impresa.

Marchio: quella parte della marca che è riconoscibile ma non è pronunciabile, come un simbolo, un disegno, un colore o un tipo di iscrizione caratteristici.

Mark-up: margine che viene sommato ai costi di produzione per determinare un prezzo di vendita che consenta la realizzazione di un profitto. Viene espresso come percentuale sul costo.

Mark down: ribasso del prezzo.

Market: mercato o insieme delle persone e degli operatori economici interessati a un prodotto o servizio o risorsa e che dispongono di un reddito sufficiente per acquistarlo.

Market oriented: si dice di un'azienda che nella sua strategia dà la priorità alle esigenze del mercato; cioè opera in funzione delle caratteristiche dei consumatori e dei vincoli che devono essere superati per soddisfarli.

Marketing: identificazione dei bisogni e della loro possibile soddisfazione con merci o servizi adeguati.

Media: Sono definiti media tutti i veicoli pubblicitari che si propongono all'utente direttamente o tramite concessionaria, come contenitori di spazi pubblicitari, i più comuni sono: la stampa quotidiana o periodica, la televisione, il cinema, le affissioni, la pubblicità dinamica (autobus, treni, ecc.), internet (siti, pagine web, ecc.).

Merchandise: merce, prodotti.

Merchandiser: persona od organizzazione che predispone l'esposizione e la promozione dei prodotti.

Merchandising: complesso di attività che hanno lo scopo di promuovere le vendite una volta che la merce abbia raggiunto il punto di vendita stesso; per esempio confezione, esposizione, sconti, offerte speciali, distribuzione di materiale promozionale. Tale attività può essere svolta dal fornitore, dal venditore o da entrambi.

Newsletter: pubblicazione, in genere di poche pagine, che riporta notizie scritte in modo sintetico. Ha per oggetto settori specifici e viene distribuita normalmente su abbonamento o allegata a giornali, o via Internet.

Operazione a premi: azione promozionale che prevede la consegna di premi a tutti coloro che compiono una certa azione; di solito comprare un prodotto o una certa quantità di prodotti. La legge non consente operazioni a premi per alcuni beni di prima necessità, medicinali e tabacco.

Packaging: confezione o studio della confezione. Elemento di estrema importanza per la differenziazione e la personalizzazione del prodotto oltre che per la sua distribuzione fisica e la sua esposizione nei punti vendita.

Prime time: indica il periodo di tempo in cui l'audience televisiva è massima, in genere tra le 20.30 e le 23.00.

Promozione vendite: insieme di attività che, utilizzando tecniche proprie, conferiscono un valore addizionale e provvisorio al prodotto o servizio per facilitarne la vendita e/o stimolarne l'acquisto.

Push: letteralmente significa spingere. Nel marketing, in particolare, identifica una precisa strategia dell'azienda volta a spingere il proprio prodotto attraverso i canali distributivi. La forza vendita è la leva principale utilizzata per attuare questo tipo di azione.

Royalty: prezzo pagato al proprietario per lo sfruttamento di un marchio e commisurato all'entità dello sfruttamento effettuato.

Sales oriented: si dice di un'azienda orientata principalmente agli aspetti commerciali ed economici della vendita, senza particolare attenzione al marketing.

Spot: breve comunicato pubblicitario televisivo o radiofonico.

Test: indica qualsiasi sondaggio di prova o di confronti, usato spesso nelle ricerche di mercato.

Target group: gruppo di individui ai quali è diretta un'azione di marketing, in particolare una comunicazione pubblicitaria.

Target market: segmento di mercato o insieme di consumatori cui l'azienda si rivolge.

Target marketing: espressione utilizzata per indicare le azioni di selezione e segmentazione del mercato.

8° CAPITOLO

USI NEI SERVIZI DI PULIZIA

Non risultano accertati usi in proposito in Provincia.

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

La versione attualmente in vigore è quella elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale
nel 2007 – pubblicazione NUU 600;
vedere sito www.cciitalia.org/codificazione.htm

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI

La versione attualmente in vigore è quella elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale -
edizione 1995 – in vigore dal 01.01.1996 – pubblicazione n. 522
vedere sito www.cciitalia.org/pdf/elencopubblicazioni.pdf

**- INCOTERMS® 2010 -
REGOLE INTERNAZIONALI ICC
PER LA INTERPRETAZIONE DEI TERMINI
COMMERCIALI**

La versione attualmente in vigore è quella elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale
nel 2010 – pubblicazione n. 715
vedere sito www.cciitalia.org/incoterms2010.htm

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

- Giornata Piemontese = 3.810 m²

**TABELLA RIASSUNTIVA
DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE**

Compravendita di aree fabbricabili

(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti)

	dal venditore	dal compratore
- senza limite di cifra	2%	2%

**Compravendita di fabbricati – alloggi
aziende – esercizi – uffici**

(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti)

	dal venditore	dal compratore
- compravendita di fabbricati	2%	2%
- compravendita di aziende industriali, commerciali e artigianali	2%	2%
- compravendita di esercizi pubblici	2%	2%

**Locazione di immobili uso abitazione
magazzino – azienda – esercizio – ufficio**

(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti)

- a carico sia del locatore che del conduttore: il corrispettivo del primo canone mensile.

Compravendita di fondi rustici

(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti)

	dal venditore	dal compratore
Compravendita di fondi rustici:		
- fino a euro 103.291,38	2%	2%
- da euro 103.291,38 a euro 258.228,45	1,50%	1,50%
- oltre euro 258.228,45	1%	1%

Affitto di fondi rustici

(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti)

	dal proprietario	dall'affittuario
- affitto di fondi rustici fino a euro 25.822,84	2%	2%
- sull'eccedenza di euro 25.822,84	1%	1%

Compravendita di bovini

	dal venditore	dal compratore
- vitelli	0,75%	0,75%
- manze	0,75%	0,75%
- vacche	0,75%	0,75%
- buoi	0,75%	0,75%
- tori	0,75%	0,75%

Compravendita di equini

	dal venditore	dal compratore
- cavalli, muli e asini da lavoro	0,75%	0,75%
- cavalli, muli e asini da macello	0,50%	0,50%

Compravendita di suini

	dal venditore	dal compratore
- suini piccoli (fino a 100 kg)	0,30%	0,30%
- suini grassi	0,20%	0,20%

Compravendita di animali da cortile

	dal venditore	dal compratore
- pollame	0,75%	0,75%
- conigli	0,75%	0,75%

Compravendita di uova

	dal venditore	dal compratore
- uova	0,75%	0,75%

Compravendita di frutta e verdura

	dal venditore	dal compratore
- prodotti ortofrutticoli	-----	1% - fino a euro 51,65
	-----	0,75% - da euro 51,65 a euro 103,29
	-----	0,50% oltre - oltre euro 103,29

Compravendita di foraggi, paglie

	dal venditore	dal compratore
- fieno	1%	1%
- paglie	1%	1%

Compravendita di legna da ardere

	dal venditore	dal compratore
- legna da ardere	1%	1%

Compravendita di legname rozzo

	dal venditore	dal compratore
a) Piante e boschi d'alto fusto (in piedi e in tronchi)		
- legname resinoso	2%	2%
- legname latifoglie	1%	1%
b) Bosco ceduo		
- legname resinoso	2%	2%
- legname latifoglie	1%	1%

Compravendita di legname lavorato

	dal venditore	dal compratore
- tavolame di legname resinoso	2%	-----
- tavolame di legname latifoglie	2%	-----

Compravendita di prodotti dell'industria delle pelli

	dal venditore	dal compratore
- pelli conciate	2%	-----

Compravendita di attrezzi e macchine agricole, macchine agricole industriali

	dal venditore	dal compratore
<i>attrezzi e macchine agricole</i>		
<i>macchine agricole industriali:</i>		
- attrezzi, trattrici, trebbiatrici	2%	-----
- macchine agricole in genere	3%	-----
- macchine agricole industriali	3%	-----

Compravendita di macchine tessili ed accessori

	dal venditore	dal compratore
- macchine tessili nuove ricambi ed accessori senza limitazioni di valore	dal 3% al 10%	-----
- macchine tessili d'occasione ricambi ed accessori senza limitazione di valore	dal 3% al 10%	-----

Compravendita di macchine industriali in genere

	dal venditore	dal compratore
- macchine industriali in genere, nuove e d'occasione, ricambi ed accessori senza limitazione di valore	dal 3% al 10%	-----

Compravendita di autoveicoli nuovi

	dal venditore	dal compratore
- autoveicoli nuovi autocarri con o senza rimorchio	2%	-----
- automobili	2%	-----
- motocicli	2%	-----

Compravendita di autoveicoli usati

	dal venditore	dal compratore
- automobili:		
per contratti del valore fino a euro 2.582,28	2%	2%
sulla parte eccedente euro 2.582,28	1%	1%
- autocarri con o senza rimorchio:		
per contratti del valore fino a euro 5.164,57	1%	1%
- motocicli	3%	-----

INDICE

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere (nessun uso accertato)	pag. 7
-----------------------------------------------------------------------------------	--------

TITOLO II

Comunioni tacite familiari (nessun uso accertato)	pag. 9
----------------------------------------------------------------	--------

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani, impianti industriali e aziende commerciali	pag. 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

1° Capitolo	- Compravendita	pag. 13
	a) Compravendita di aree fabbricabili	pag. 13
	b) Compravendita di fabbricati - alloggi - aziende - esercizi - uffici	pag. 13
2° Capitolo	- Locazione	pag. 14
	a) Locazione di aree fabbricabili	pag. 14
	b) Locazione di immobili uso abitazione - magazzino - azienda - esercizio - ufficio	pag. 14
3° Capitolo	- Condomini	pag. 15

TITOLO IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici – Contratti agrari	pag. 17	
1° Capitolo	- Compravendita di fondi rustici	pag. 19
2° Capitolo	- Affitto di fondi rustici	pag. 19
3° Capitolo	- Conduzione in compartecipazione	pag. 23
4° Capitolo	- Conduzione a mezzadria (nessun uso accertato)	pag. 24
5° Capitolo	- Conduzione a colonia parziaria (nessun uso accertato)	pag. 24
6° Capitolo	- Conduzione a colonia miglioritaria (nessun uso accertato)	pag. 24
7° Capitolo	- Conduzione in enfiteusi (nessun uso accertato)	pag. 24
8° Capitolo	- Altre forme di conduzione (nessun uso accertato)	pag. 24

TITOLO V

Compravendita di prodotti	pag. 25
1° Capitolo - Prodotti della zootecnia (bovini - equini - suini - animali da cortile - latte - uova - lana greggia)	pag. 27
2° Capitolo - Prodotti dell'agricoltura (frumento - granturco - risoni - cereali minori - patate - leguminose e semi oleosi - uva - olive - agrumi - frutta e verdura - sementi - foraggi - paglie - mangimi - fiori e piante ornamentali - piante da vivaio e trapianto - piante officinali e coloniali - droghe e spezie)	pag. 51
3° Capitolo - Prodotti della silvicoltura (legna da ardere - carbone vegetale - legname rozzo - sughero)	pag. 67
4° Capitolo - Prodotti della caccia e della pesca (pesce fresco e congelato - cacciagione - pelli da pellicceria)	pag. 73
5° Capitolo - Prodotti delle industrie estrattive [minerali metalliferi - minerali non metalliferi (carboni fossili e cokes)] (nessun uso accertato)	pag. 77
6° Capitolo - Prodotti delle industrie alimentari (risi sbramati, lavorati e sottoprodotti - farine e sottoprodotti - paste - prodotti della panetteria - zucchero e prodotti dolciari - carni fresche - insaccati - pesci preparati - prodotti surgelati - conserve alimentari - latte e derivati - olio d'oliva - oli e grassi vegetali - oli e grassi animali - pelli grezze - vini e vermouth - alcool e liquori - birra - acque minerali, gassose e ghiaccio)	pag. 81
7° Capitolo - Prodotti dell'industria del tabacco (tabacchi lavorati) (nessun uso accertato)	pag. 93
8° Capitolo - Prodotti dell'industria delle pelli (pelli conciate - lavori in pelle ed in cuoio)	pag. 97
9° Capitolo - Prodotti delle industrie tessili (filati e fibre tessili artificiali e sintetiche - tessuti - maglierie e calzetterie - cordami)	pag. 103
10° Capitolo - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (cappelli - calzature - guanti, ombrelli ed accessori - biancheria - vestiti)	pag. 149
11° Capitolo - Prodotti delle industrie del legno (legnami - legnami compensati - carri da strada - lavori in sughero)	pag. 153
12° Capitolo - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche (carta e cartoni - prodotti tipografici - fonografi - apparecchi fotografici - commercio librario - legatoria -	

	imballaggi e confezioni - carte speciali per imballaggio e confezioni e imballaggi di carta speciale - carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone ondulati - materiale sensibile)	pag. 171
13° Capitolo	- Prodotti delle industrie metallurgiche (ghisa, ferri, acciai, ecc. - alluminio e sue leghe - rame e sue leghe - argento, oro, platino ed altri metalli preziosi - altri metalli - rottami di metalli vari) (nessun uso accertato)	pag. 187
14° Capitolo	- Prodotti delle industrie meccaniche (macchine ed apparecchi diversi - mezzi di trasporto - leasing)	pag. 191
15° Capitolo	- Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi (perle, gemme e pietre preziose naturali e sintetiche - marmo, pietre ed alabastro lavorato - materiale da costruzione: calce, gesso e cementi - calcestruzzo preconfezionato - inerti e materiali litoidi - laterizi - manufatti prefabbricati - pavimenti e rivestimenti - impermeabilizzazioni bituminose - leganti bituminosi - conglomerati bituminosi - serramenti, infissi e simili - vetri - porcellane, maioliche e terraglie - lavori di vetro e cristallo)	pag. 205
16° Capitolo	- Prodotti delle industrie chimiche (concimi chimici - anticrittogamici - saponi, glicerina, profumeria - prodotti farmaceutici - colori e vernici - materie plastiche - derivati dalla distillazione del petrolio - gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole) (nessun uso accertato)	pag. 217
17° Capitolo	- Prodotti delle industrie della gomma elastica (pneumatici ed altri lavori) (nessun uso accertato)	pag. 221
18° Capitolo	- Prodotti di industrie varie (lampade e cavi elettrici – strumenti musicali – stracci e cascami di fibre tessili)	pag. 225

TITOLO VI

Credito, assicurazione, borse valori	pag. 231
1° Capitolo - Usi bancari	pag. 233
2° Capitolo - Usi delle assicurazioni	pag. 236
3° Capitolo - Usi delle borse valori (nessun uso accertato)	pag. 237

TITOLO VII

Altri usi	pag. 239
1° Capitolo - Prestazioni varie d'opera e di servizi (lavorazioni di tintoria, di stampa, di accoppiatura, di spalmatura, di finissaggio, di rammendo	

	dei tessuti, filati e materiali tessili in genere per conto terzi - lavorazioni di pettinatura, trasformazione, filatura e tessitura di fibre tessili per conto terzi - servizi controllo qualità tessuti - servizi di lavanderia, stireria e tintoria di abiti, indumenti personali e biancheria)	pag. 241
2° Capitolo	- Usi marittimi (nessun uso accertato)	pag. 257
3° Capitolo	- Usi nei trasporti terrestri (nessun uso accertato)	pag. 257
4° Capitolo	- Usi nei trasporti aerei (nessun uso accertato)	pag. 257
5° Capitolo	- Usi nella cinematografia (nessun uso accertato)	pag. 257
6° Capitolo	- Usi nell'informatica (acquisto di apparecchiature e servizi a corredo - acquisto di software e servizi a corredo - acquisto di servizi - internet providers - servizi on-demand - marketing via e-mail)	pag. 259
7° Capitolo	- Usi nella pubblicità	pag. 269
8° Capitolo	- Usi nei servizi di pulizia (nessun uso accertato)	pag. 279
Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari		pag. 281
Norme uniformi relative agli incassi		pag. 283
Incoterms 2010		pag. 285
Tavole di ragguglio di pesi e misure locali		pag. 287
Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione		pag. 289